



Gli Accordi bilaterali Svizzera - Unione europea

Edizione 2014



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Indice

La politica europea della Svizzera	5
Libero scambio	13
Assicurazioni	15
Facilitazione e sicurezza doganali	17
Libera circolazione delle persone	19
Ostacoli tecnici al commercio	29
Appalti pubblici	31
Agricoltura	33
Ricerca	35
Trasporto aereo	39
Trasporti terrestri	41
Schengen/Dublino	43
Fiscalità del risparmio	49
Lotta contro la frode	51
Prodotti agricoli trasformati	53
MEDIA	55
Ambiente	57
Statistica	59
Pensioni	61
Educazione, formazione professionale, gioventù	63
Europol	67
Eurojust	69
Cooperazione con l'Agencia europea per la difesa	71
Collaborazione delle autorità garanti della concorrenza	73
Navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS)	75
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA)	77

Chiusura redazionale: 1° agosto 2014

Le versioni elettroniche di queste schede informative sugli accordi bilaterali Svizzera-UE sono disponibili anche su www.eda.admin.ch/europa. Esse sono aggiornate regolarmente e possono essere scaricate o comandate direttamente dal sito.

Nella presente pubblicazione il termine Unione europea (UE) è utilizzato nella sua accezione comune e non in quella unicamente giuridica.

La politica europea della Svizzera

Dal punto di vista geografico, la Svizzera è situata al centro del continente europeo ed è quasi esclusivamente circondata da Stati membri dell'Unione europea (UE). Per questa prossimità geografica e culturale, ma soprattutto per la loro importanza politica ed economica, l'UE e i suoi 28 Stati membri sono di gran lunga i principali partner della Svizzera. Dal canto suo, la Svizzera è anch'essa un partner di primaria importanza per l'UE, pertanto la conduzione di una politica europea attiva è di capitale importanza per la sua prosperità. La Svizzera non è uno Stato membro dell'Unione europea ma persegue la sua politica europea sulla base di accordi settoriali bilaterali. Dall'Accordo sul libero scambio del 1972 è stata progressivamente creata una rete di accordi sempre più fitta. L'approccio bilaterale consente alla Svizzera di condurre una politica di apertura e di cooperazione con i suoi vicini europei. Il Popolo svizzero ha avallato e suffragato la via bilaterale in occasione di varie votazioni.

Cronologia

- 2014: firma dell'Accordo di cooperazione EASO (L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo)
- 2014: inizio dei negoziati in ambito istituzionale
- 2014: accettazione dell'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa»
- 2013: firma dell'Accordo di cooperazione in materia di concorrenza
- 2011: firma dell'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari
- 2010: firma dell'Accordo sull'educazione, la formazione professionale e la gioventù
- 2009: firma e attuazione provvisoria dell'Accordo riveduto sulla facilitazione e la sicurezza doganale
- 2009: rinnovo della libera circolazione delle persone ed estensione alla Bulgaria e alla Romania
- 2005: estensione della libera circolazione delle persone all'UE-10
- 2004: Bilaterali II (Schengen, Dublino, fiscalità del risparmio, lotta contro la frode, prodotti agricoli trasformati, ambiente, statistica, MEDIA, pensioni).
- 1999: Bilaterali I (libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, agricoltura, trasporti terrestri, trasporto aereo, ricerca)
- 1992: il Popolo svizzero boccia l'adesione al SEE
- 1990: Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali
- 1989: Accordo sulle assicurazioni
- 1972: Accordo di libero scambio AELS-UE

Stato della situazione

Il 9 febbraio 2014 il Popolo svizzero ha accolto l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa» avallando quindi un cambio di rotta nella politica migratoria svizzera. Le nuove disposizioni costituzionali impongono di limitare l'immigrazione definendo tetti massimi e contingenti. Entro tre anni il Consiglio federale dovrà dunque introdurre un nuovo sistema d'ammissione per tutti gli stranieri. Nel quadro delle discussioni dei tradizionali colloqui «Von-Wattenwyl» con i presidenti dei partiti e delle frazioni avvenuti il 16 maggio 2014, è stato confermato che la nuova norma costituzionale non è compatibile con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). L'ALC tra la Svizzera e l'UE dovrà pertanto essere rinegoziato

entro tre anni. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) procederà alla prima stesura delle necessarie ordinanze esecutive, che all'occorrenza potrebbero essere applicate se la legge d'applicazione non sarà pronta in tempo. Il nuovo testo costituzionale attribuisce infatti al Consiglio federale la competenza di disciplinare temporaneamente a livello d'ordinanza il nuovo sistema d'immigrazione.

Il 20 giugno 2014, il Consiglio federale ha presentato il concetto di attuazione della nuova norma costituzionale. Il DFGP proporrà entro l'autunno 2014, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), un mandato

negoziale per la rinegoziazione con l'UE dell'ALC. Il progetto di legge seguirà entro fine anno. Il DFGP procederà anche alla stesura delle necessarie ordinanze esecutive, che all'occorrenza potrebbero essere attuate se la legge d'applicazione non sarà pronta in tempo.

Le nuove disposizioni costituzionali dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa» escludono la conclusione di nuovi accordi non compatibili con l'introduzione di contingenti per gli immigrati. Si tratta di una disposizione direttamente applicabile che non necessita di un'attuazione a livello legislativo. Pertanto il Consiglio federale non poteva firmare il Protocollo III, che contiene le disposizioni relative all'estensione dell'ALC alla Croazia, nella sua versione attuale. Il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha adottato delle misure che prevedono soluzioni per l'ammissione contingentata sul mercato del lavoro svizzero dei cittadini croati in quanto cittadini di uno Stato terzo. La messa in atto delle misure previste permette di rilanciare i negoziati in diversi dossier quali la ricerca, la formazione, l'elettricità e il commercio di emissioni. Inoltre il 22 maggio 2014 sono ripresi i negoziati sulle questioni istituzionali.

Contesto

L'UE e i suoi 28 Stati membri sono di gran lunga i principali partner della Svizzera, sia per il peso economico e politico dell'UE sia per la prossimità geografica e culturale. Le relazioni economiche assumono particolare rilevanza. La Svizzera guadagna infatti un franco su tre grazie ai suoi scambi commerciali con l'UE. Nel 2013 il 55 per cento delle esportazioni svizzere erano destinate a uno degli Stati membri dell'UE e il 73 per cento delle importazioni provenivano da uno di questi Paesi. Del resto, il nostro Paese figura tra i quattro principali partner commerciali dell'UE accanto a Stati Uniti, Cina e Russia (2013).

Considerata questa stretta interdipendenza, la conduzione di una politica europea attiva riveste per la Svizzera un'importanza cruciale. La Svizzera persegue una politica di difesa dei propri interessi nei confronti dell'Unione europea, percorrendo la cosiddetta «via bilaterale». Ciò significa che le questioni e le problematiche concrete vengono risolte mediante Accordi bilaterali in settori rigorosamente delimitati. Questo approccio pragmatico e graduale consente di trovare soluzioni contrattuali su misura per un ampio ventaglio di questioni economiche e politiche. Gli Accordi non solo migliorano l'accesso reciproco ai mercati, ma gettano anche le fondamenta per una stretta collaborazione in settori politici rilevanti. Grazie all'ap-

proccio bilaterale la Svizzera può condurre una politica di apertura e di stretta cooperazione con i suoi vicini europei. La cooperazione in materia di tassazione transfrontaliera dei redditi da risparmio o di lotta contro la frode fiscale, l'approccio coordinato in materia di politica di asilo nonché il contributo svizzero all'allargamento (denominato anche contributo alla coesione) a favore dei nuovi Stati membri dell'UE sono alcuni esempi di tale politica. Non essendo membro dell'Unione europea, la Svizzera preserva la propria indipendenza sul piano istituzionale. In quanto Stato terzo, tuttavia, la Confederazione non ha voce in capitolo nel processo decisionale che avviene all'interno dell'Unione europea.

In materia di politica europea, la Svizzera mira a creare le migliori condizioni quadro possibili al fine di agevolare le sue relazioni con l'Unione europea. A questo scopo i legami contrattuali bilaterali della Svizzera con l'UE (e con le precedenti forme di organizzazione da cui è poi nata l'UE) si sono continuamente sviluppati e intensificati nel corso dei decenni. Negli anni sono stati conclusi in totale circa 20 accordi principali e un gran numero di altri accordi. Questo approccio bilaterale è stato regolarmente avallato dal Popolo svizzero in occasione di una serie di votazioni popolari (in tutto sette dal 2000 in poi).

Sulla scorta di un'approfondita valutazione delle varie opzioni di politica europea disponibili, nel 2010 il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la via bilaterale è lo strumento più adatto a garantire un adeguato equilibrio tra gli interessi della Svizzera e quelli dell'UE. Nel suo rapporto del 17 settembre 2010 sulla valutazione della politica europea svizzera, si pone come obiettivi il consolidamento, la salvaguardia e il futuro sviluppo della via bilaterale. Da quando è stata accettata l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa», il Consiglio federale ha deciso di perseguire la propria strategia volta a promuovere e a coordinare tutte le trattative attuali e future in vari altri dossier di politica europea, al fine di ottenere il risultato migliore per la Svizzera.

Origine della via bilaterale

L'Accordo di libero scambio risalente al 1972, approvato dal Popolo (72,5 per cento di voti favorevoli) e dai Cantoni, ha gettato le basi per le relazioni economiche. Nel 1989 è stata poi la volta dell'Accordo sulle assicurazioni.

Assieme agli altri Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS/EFTA, European Free Trade Association), la Svizzera aveva negoziato con quella che un tempo si chiamava Comunità europea

Accordo di libero scambio (ALS) del 1972: i prodotti industriali originari degli Stati contraenti possono essere commerciati in franchigia doganale. L'Accordo vieta qualsiasi restrizione quantitativa (contingenti) nonché misura di effetto equivalente ai dazi. Nel caso dei prodotti agricoli trasformati (il cui trattamento è disciplinato dal Protocollo n. 2 dell'ALS), la parte industriale viene resa completamente esente da dazi. Per quanto concerne la parte agricola, la Svizzera ha ridotto le sovvenzioni all'esportazione e i dazi doganali, mentre l'Unione europea li ha completamente aboliti.

Accordo sulle assicurazioni del 1989: garantisce alle società assicurative svizzere e dell'UE, attive nell'ambito delle assicurazioni dirette contro i danni, la libertà di stabilimento. Le agenzie e le filiali di tali società godono dunque delle medesime condizioni di accesso al mercato e di esercizio della loro attività nel territorio delle parti contraenti. L'Accordo non si applica alle assicurazioni sulla vita, alle riassicurazioni o ai sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge e non contempla la prestazione transfrontaliera di servizi.

(CE) la creazione di uno Spazio economico europeo (SEE) che si basava sulle quattro libertà fondamentali (libera circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi). Nel maggio 1992 la Svizzera aveva siglato l'Accordo sul SEE e aveva deposto a Bruxelles una domanda per l'apertura delle trattative per l'adesione alla CE. Tuttavia, questa procedura è stata congelata in seguito alla bocciatura dell'entrata nel SEE da parte di Popolo e Cantoni, il 6 dicembre 1992. Nel gennaio dell'anno successivo, il Consiglio federale ha dichiarato di rinunciare fino a nuova disposizione all'avvio di negoziati di adesione, esprimendo l'auspicio di potenziare le relazioni con la Comunità europea seguendo la «via bilaterale». Questa politica è sfociata nella negoziazione e rispettiva conclusione dei pacchetti Bilaterali I e II.

Bilaterali I

Se avesse aderito allo SEE, la Svizzera avrebbe beneficiato dell'integrazione completa a livello economico e di conseguenza di un accesso al mercato interno europeo a pari diritti. Al fine di evitare alle imprese svizzere di essere discriminate su questo mercato, il Consiglio federale ha deciso, in seguito al rifiuto dello SEE da parte di popolo e Cantoni, di intavolare con l'Unione europea trattative settoriali. Alla fine del 1993, l'UE si è dichiarata pronta ad avviare negoziati in sette comparti, ponendo tuttavia la condizione che tutti gli accordi fossero negoziati parallelamente e quindi firmati e attuati contemporaneamente (esigenza di parallelismo tra tutti i dossier). L'intento consisteva nell'assicurare che gli Accordi risultassero globalmente vantaggiosi per entrambe le parti. Gli Accordi sono dunque stati connessi giuridicamente tra di loro a mezzo di una cosiddetta «clausola-ghigliottina» per evitare che fossero posti in vigore separatamente. Qualora uno degli Accordi non fosse prolungato o

venisse denunciato, anche i rimanenti sarebbero abrogati.

Berna e Bruxelles hanno firmato i sette Accordi bilaterali (settoriali) il 21 giugno 1999. I cosiddetti «Bilaterali I» sono stati approvati dal Popolo svizzero il 21 maggio 2000 con il 67,2 per cento di voti favorevoli. In vigore dal 1° giugno 2002, essi consentono all'economia svizzera (a complemento dell'Accordo di libero scambio) un ampio accesso al mercato interno dell'Unione europea, forte di più di 505 milioni di potenziali consumatori.

I Bilaterali I, ad eccezione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, sono dei trattati di apertura dei mercati nell'accezione classica del termine:

Libera circolazione delle persone: i mercati del lavoro vengono aperti progressivamente; allo scadere dei periodi di transizione, i cittadini svizzeri possono prendere domicilio e lavorare liberamente in tutti gli Stati membri esattamente come i cittadini dell'UE, a condizione di possedere un contratto di lavoro valido, svolgere un'attività indipendente oppure essere in grado di dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e di avere stipulato un'assicurazione malattie;

Ostacoli tecnici al commercio (denominato anche MRA «Mutual Recognition Agreement»): le procedure di certificazione della conformità dei prodotti vengono snellite. La valutazione della conformità di un prodotto destinato alla commercializzazione nell'intero mercato europeo deve essere effettuata presso un solo ente di certificazione svizzero o dell'UE;

Appalti pubblici: conformemente alle disposizioni dell'OMC, l'obbligo di bandire gare d'appalto per la fornitura di materiale e la costruzione di opere edili è esteso a comuni e distretti, ad aziende pubbliche e a talune aziende private attive in determinati settori (p.es. le compagnie ferroviarie e di approvvigionamento energetico);

Agricoltura: il commercio di alcune categorie di prodotti agricoli è stato facilitato in taluni settori (formaggi e derivati del latte), grazie alla soppressione delle barriere doganali e all'equiparazione delle disposizioni in materia di medicina veterinaria, protezione dei vegetali e agricoltura biologica;

Trasporti terrestri: i settori dei trasporti stradali e ferroviari vengono progressivamente liberalizzati; la politica svizzera dei trasporti in materia di trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia è approvata a livello europeo quale traguardo; l'Unione europea accetta l'aumento progressivo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) a 325 franchi svizzeri (a partire dal 2008); quale controparte, la Svizzera ha acconsentito ad aumentare gradualmente a 40 tonnellate il limite di peso massimo per gli automezzi pesanti (in vigore dal 2005);

Trasporto aereo: l'accordo assicura alle compagnie aeree un progressivo diritto di accesso ai rispettivi mercati del trasporto aereo;

Ricerca: i ricercatori e le imprese svizzeri possono prendere parte ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea.

Bilaterali II

La seconda serie di Accordi, i Bilaterali II, prende in considerazione altri interessi economici (industria delle derrate alimentari, turismo, piazza finanziaria) ed estende ulteriormente la cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea ad altri settori di primo piano sul fronte politico che vanno ben oltre il mero ambito economico, quali la sicurezza, l'asilo, l'ambiente e la cultura.

Nonostante le dichiarazioni d'intenti formulate da ambo le parti negli atti finali dei Bilaterali I del 1999, sulle prime la Commissione europea era dubbiosa circa la necessità di avviare un nuovo ciclo di trattative. Due nuove importanti richieste rivolte alla Svizzera hanno spinto Bruxelles a intavolare, nonostante tutto, una nuova tornata di negoziati. L'UE auspicava, da un lato, di includere la Svizzera nel proprio progetto volto a disciplinare la questione relativa alla tassazione transfrontaliera dei redditi da risparmio e, dall'altro, di intensificare la cooperazione con la Svizzera nella lotta contro la frode in materia di fiscalità indiretta (in particolar modo contro il contrabbando di sigarette).

La Svizzera ha accettato di prendere parte ai negoziati sulle questioni menzionate purché venissero soddisfatte talune condizioni: in primo luogo le nuove trattative dovevano includere non solo i due dossier prioritari per l'UE, ma anche alcuni dossier che premevano alla Svizzera, tra cui la partecipazione al sistema di cooperazione in materia di sicurezza interna (Schengen) e di asilo (Dublino), vale a dire la cooperazione nei settori della polizia e della giustizia, dell'asilo e della migrazione, nonché i temi lasciati in sospeso nella dichiarazione d'intenti comune dei Bilaterali I, ossia i prodotti agricoli trasformati, la statistica, l'ambiente, i media, l'educazione, le pensioni e i servizi. Inoltre, gli interessi della piazza finanziaria svizzera, in particolare il segreto bancario, dovevano rimanere salvaguardati.

I negoziati per i Bilaterali II tra la Svizzera e l'Unione europea sono stati avviati nel giugno 2002 e condotti su dieci dossier. Le trattative vertenti sul dossier relativo alla liberalizzazione delle prestazioni di servizi sono state interrotte di comune accordo nel marzo 2003 a causa delle numerose questioni ancora in sospeso. Nel giugno 2003 è stato compiuto un passo decisivo con la conclusione di un accordo politico nell'ambito della fiscalità del risparmio. Il 19 maggio 2004, in occasione di un vertice tra la Svizzera e l'UE, è stato infine raggiunto un accordo politico sugli altri temi politicamente sensibili, in particolare sulla questione dello scambio di informazioni nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e amministrativa concesso per reati fiscali:

- per quanto attiene all'Accordo di associazione a Schengen e a Dublino, la Svizzera gode di una deroga di durata indeterminata («opt-out») qualora l'ulteriore sviluppo dell'acquis – vale a dire della normativa – di Schengen dovesse condurre all'obbligo di assistenza giudiziaria anche per reati di sottrazione d'imposta.
- in materia di lotta contro la frode, nel settore della fiscalità indiretta, la Svizzera estende la sua cooperazione a fattispecie di sottrazione d'imposta (trattamento nazionale).

I Bilaterali II tra la Svizzera e l'Unione europea estendono la cooperazione a nuovi ambiti politici rilevanti:

Schengen/Dublino: viene snellito il traffico turistico alle frontiere interne. Al contempo i controlli alle frontiere esterne dello Spazio Schengen e la cooperazione giudiziaria e di polizia internazionale nella lotta alla criminalità vengono potenziati. La normativa di Dublino riguardante l'attribuzione delle competenze e la banca dati Eurodac contenente le impronte digitali informatizzate contribuiscono a evitare le domande di asilo multiple, consentendo in tal modo di sgravare i sistemi di asilo nazionali;

Fiscalità del risparmio: la Svizzera riscuote, a favore degli Stati membri dell'UE, una trattenuta d'imposta sui redditi da risparmio delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nell'Unione europea;

Lotta contro la frode: la cooperazione viene estesa per lottare con maggiore efficacia contro il contrabbando e altre forme di reati nell'ambito della fiscalità indiretta (frode doganale, IVA, tasse sul consumo), delle sovvenzioni e degli appalti pubblici;

Prodotti agricoli trasformati: le sovvenzioni all'esportazione e i dazi doganali sono stati aboliti per un ampio ventaglio di prodotti dell'industria alimentare;

Ambiente: la Svizzera è diventata membro dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), un importante strumento della cooperazione europea nel settore della tutela ambientale;

Statistica: i dati statistici raccolti vengono armonizzati al fine di assicurare l'accesso a un'ampia banca di dati comparabili, che possono fungere da base per la presa di decisioni avvedute in ambito tanto economico quanto politico;

MEDIA: i professionisti svizzeri del settore cinematografico possono accedere a pieno titolo ai programmi di promozione dell'UE;

Pensioni: viene abolita la doppia imposizione alla quale erano assoggettati gli ex funzionari dell'UE domiciliati in Svizzera ora in pensione;

Educazione: nell'ambito dei Bilaterali II è stata adottata soltanto una dichiarazione d'intenti di impronta politica sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di formazione 2007–2013. Il relativo accordo è stato firmato il 15 febbraio 2010.

Durante tutti i negoziati, la Svizzera ha rispettato scrupolosamente il principio del parallelismo tra tutti i dossier: gli accordi dovevano essere conclusi solo insieme e contemporaneamente. Grazie in particolar

modo a questa strategia di negoziazione, il Consiglio federale è riuscito a ottenere un risultato globalmente equilibrato che tenesse conto sia dei principali interessi della Svizzera che di quelli dell'UE. Come auspicava la Svizzera, tutti gli accordi, inclusi quelli di Schengen e Dublino, sono stati conclusi contemporaneamente. La Svizzera, dal canto suo, offre il proprio contributo all'Unione europea in modo da consentire la tassazione transnazionale dei redditi da risparmio. Essa estende inoltre la cooperazione in materia di lotta contro la frode nel settore della fiscalità indiretta.

I Bilaterali II sono stati firmati il 26 ottobre 2004 e ratificati dal Parlamento svizzero il 17 dicembre 2004 sotto forma di decreti federali distinti. Sette degli accordi sono stati rimessi all'esito di un referendum facoltativo, che tuttavia è stato indetto soltanto per abolire l'Accordo di associazione a Schengen/Dublino. Il 5 giugno 2005 il Popolo svizzero ha accolto gli accordi con il 54,6 per cento di voti a favore. A differenza dei Bilaterali I, i Bilaterali II non sono vincolati giuridicamente tra di loro, bensì possono entrare in vigore ai sensi delle rispettive disposizioni e indipendentemente gli uni dagli altri. Tutti gli Accordi bilaterali sono entrati in vigore, tranne quello relativo alla lotta contro la frode. Gli Accordi Schengen/Dublino sono entrati in vigore formalmente il 1° marzo 2008 e la partecipazione operativa è effettiva dal 12 dicembre 2008, in seguito a una procedura di valutazione da parte di un gruppo di esperti Schengen tesa ad appurare se la Svizzera rispettasse gli standard di Schengen in vari settori (controlli alle frontiere esterne, connessione alla banca dati europea di ricerca SIS, protezione dei dati, visti, cooperazione dell'ambito della polizia). L'entrata in vigore è stata completata il 29 marzo 2009 e gli aeroporti hanno adottato il regime Schengen con l'introduzione dei nuovi orari di volo.

Estensione della libera circolazione delle persone

Nel protocollo, firmato il 26 ottobre 2004, la Svizzera e l'UE si sono accordate per estendere la libera circolazione ai dieci Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004. Il Parlamento ha vincolato questo primo protocollo a una revisione delle misure di accompagnamento (tra cui misure contro il dumping salariale e sociale) in un unico decreto federale, che ha poi approvato nell'inverno del 2004. In seguito all'entrata nell'UE della Bulgaria e della Romania, avvenuta il 1° gennaio 2007, la Svizzera e l'Unione europea hanno definito in un protocollo aggiuntivo (Protocollo II) un regime transitorio idoneo della libera circolazione delle persone in entrambi gli Stati membri.

Per quanto riguarda l'effetto sull'estensione della libera circolazione delle persone alla Croazia, il Consiglio federale ha adottato il 30 aprile 2014 delle misure che prevedono soluzioni per contingenti separati nel quadro dell'ammissione sul mercato svizzero del lavoro di cittadini di Stati terzi. Si tratta dei contingenti che sarebbero già stati garantiti a partire dal momento della firma del protocollo III fino alla sua entrata in vigore.

Quadro giuridico e istituzionale

Tutti questi Accordi si basano sulla cooperazione internazionale di tipo classico, pertanto, sottoscrivendoli, le parti non hanno trasferito competenze legislative e decisionali a favore di un'istanza sopranazionale. Ogni parte contraente è responsabile della corretta attuazione degli accordi sul proprio territorio (rappresenta un'eccezione il rispetto delle norme sulla concorrenza nel settore del trasporto aereo: il controllo e l'attuazione di queste ultime competono infatti alla Commissione europea e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, tranne per quanto concerne gli aiuti statali).

Gli Accordi bilaterali si fondano o sull'equivalenza delle legislazioni (come nel caso dell'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio o dell'Accordo relativo agli appalti pubblici) oppure sull'adozione (alla lettera) dell'acquis UE (per esempio l'Accordo sul traffico aereo e Schengen/Dublino). Gli Accordi di cooperazione disciplinano la collaborazione nell'ambito dei programmi e delle agenzie dell'Unione europea (ad esempio l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica e l'Accordo sulla partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente).

I Comitati misti sono incaricati della gestione e dell'ulteriore sviluppo degli Accordi. Al loro interno sono rappresentate entrambe le parti con i medesimi diritti. Il compito dei Comitati è quello di verificare il buon funzionamento degli Accordi. Essi fungono inoltre da piattaforma per lo scambio di informazioni e per le consultazioni o il dialogo tra le parti, che vi si possono rivolgere in caso di divergenze. All'interno dei Comitati misti, entrambe le parti prendono decisioni di comune accordo. I Comitati misti, tuttavia, godono di poteri decisionali limitati ai casi contemplati dagli Accordi. Per quanto riguarda la Svizzera, il Consiglio federale prende di norma le decisioni sulla base di una delega di competenze approvata dalle Camere federali. I Comitati misti possono, ad esempio, decidere di modificare gli allegati degli Accordi i cui contenuti sono di natura tecnica (come nel caso di liste di legislazioni, di autorità o di prodotti). Eventuali modifiche delle disposizioni degli Accordi e in particolare l'intro-

duzione di nuovi obblighi in capo alle parti contraenti devono essere approvate seguendo le rispettive procedure interne in vigore presso le parti.

I Comitati misti competenti per gli Accordi di associazione a Schengen e a Dublino presentano un carattere specifico in quanto svolgono una doppia funzione: da un lato sorvegliano la corretta attuazione degli Accordi e dall'altro procedono all'ulteriore sviluppo della normativa Schengen/Dublino. Per l'espletamento di questa seconda funzione, i Comitati misti si riuniscono a vari livelli (esperti, alti funzionari e ministri).

Gli Accordi bilaterali possono essere emendati unicamente con il consenso delle parti: pertanto il loro contenuto non può essere modificato automaticamente. Per quanto concerne gli Accordi che si fondano sull'equivalenza delle legislazioni, spesso le parti hanno l'interesse a mantenere tale parità legislativa anche in caso di evoluzione delle rispettive normative. Per poter assicurare pari condizioni di concorrenza è di norma necessario recepire gli sviluppi del diritto comunitario nell'ambito di applicazione di un accordo specifico (p.es. tramite l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio). Inoltre, le parti hanno interesse a mantenere i medesimi standard nei settori della sicurezza, della sanità e dell'ambiente. Sono state dunque previste procedure finalizzate allo scambio di informazioni e volte ad avviare consultazioni qualora una delle parti progettasse di modificare talune disposizioni legali relative al campo di applicazione di un accordo in particolare.

Gli Accordi bilaterali si applicano anche ai nuovi Stati membri, ovvero i dieci Paesi entrati a far parte dell'UE il 1° maggio 2004, la Bulgaria e la Romania, la cui adesione risale al 1° gennaio 2007, e la Croazia, entrata il 1° luglio 2013. Nel recepire la legislazione comunitaria vigente, questi Stati hanno accettato al contempo di vincolarsi anche agli accordi internazionali conclusi dall'UE con Stati terzi quali la Svizzera. L'estensione degli Accordi bilaterali ai nuovi Stati membri avviene senza nuove trattative, tranne per quanto concerne l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Infatti, le parti contraenti di questo Accordo sono, oltre all'UE, anche ogni Stato membro (non a caso si parla di «accordo misto»), pertanto il testo deve essere rinegoziato ad ogni allargamento dell'Unione europea.

Importanza economica

I Bilaterali I del 1999 completano l'Accordo di libero scambio del 1972 con un'apertura reciproca dei mercati, progressiva e controllata, consolidando così le relazioni economico-commerciali esistenti tra la Svizzera e l'Unione europea. Entrambe le parti traggono

beneficio dall'abolizione degli ostacoli al commercio. Quest'ultima, infatti, snellisce le condizioni commerciali e favorisce la concorrenza, stimolando di conseguenza la crescita economica, che a sua volta promuove la creazione di posti di lavoro.

Le ripercussioni economiche positive degli accordi settoriali sono oggi indiscusse. Economiesuisse, l'associazione mantello dell'economia svizzera, definisce questi accordi «indispensabili e inevitabili». Tanto più che hanno acquisito ulteriore importanza grazie all'estensione ai mercati in forte crescita dei nuovi Stati membri dell'UE. Rivestono particolare rilevanza sul piano economico l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, quello sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio e infine quello sugli appalti pubblici.

Gli Accordi bilaterali comportano i seguenti vantaggi economici:

- nuove opportunità commerciali per le imprese svizzere in mercati fino ad allora chiusi, in particolare per taluni prodotti agricoli, per i trasporti terrestri e aerei nonché per gli appalti pubblici; le imprese svizzere attive in questi settori possono accedere più facilmente al mercato europeo e sfruttare in tal modo potenziali economie di scala. Esse possono ad esempio usufruire, nelle gare pubbliche di appalto, delle medesime condizioni di accesso garantite ai loro concorrenti europei, segnatamente nel comparto delle infrastrutture comunali (acqua, energia, smaltimento rifiuti, trasporti urbani ecc.), un segmento caratterizzato nell'Europa medio-orientale da una notevole e impellente necessità di colmare il divario tecnico, per coprire il quale l'Unione europea stanzerà, nel corso dei prossimi anni, un cospicuo aiuto finanziario;
- in compenso, le imprese estere hanno libero accesso al mercato svizzero, andando così a incrementare la pressione concorrenziale nei settori interessati e, di riflesso, incentivando una maggiore produttività;
- nel settore, ad oggi già liberalizzato, del traffico delle merci è possibile ottenere risparmi immediati attraverso lo snellimento delle norme di valutazione della conformità dei prodotti (abolizione degli ostacoli tecnici al commercio); attualmente la valutazione della conformità di determinati prodotti destinati all'intero mercato europeo, ovvero la verifica del rispetto delle normative vigenti, ha luogo presso un solo ente di certificazione in Svizzera o nell'UE;
- il principale impatto dal punto di vista economico è determinato dalla libera circolazione delle persone, che consente di agevolare, da un lato, il distacco di

manodopera svizzera negli Stati membri dell'Unione europea e, dall'altro, il reclutamento di forza lavoro per il mercato svizzero del lavoro. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone estende di fatto l'accesso al mercato svizzero del lavoro alla forza lavoro dell'intera UE nonché degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE). La semplificazione delle condizioni della mobilità internazionale dei lavoratori favorisce l'efficienza e pertanto la crescita delle imprese svizzere, che hanno la possibilità di reclutare con maggiore facilità il personale qualificato adatto alle loro esigenze. Il rischio di una carenza di manodopera e di una spirale salariale verso l'alto diventa pertanto meno concreto. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone acquisisce un'importanza tanto maggiore per la Svizzera se si considera che, a medio termine, l'offerta di manodopera svizzera potrebbe prosciugarsi per effetto dell'andamento demografico. Ne consegue una maggiore produttività che stimola la crescita del prodotto interno lordo, a tutto vantaggio del mercato del lavoro svizzero che rimane così attrattivo.

La seconda serie di Accordi bilaterali, i Bilaterali II, va ben oltre il quadro meramente economico dei Bilaterali I, in quanto estende la cooperazione a importanti settori politici quali la sicurezza, l'asilo, l'ambiente e la

cultura. Solo l'Accordo relativo ai prodotti agricoli trasformati, che snellisce le esportazioni di prodotti dell'industria alimentare, costituisce un Accordo di apertura reciproca dei mercati, sulla scia dei Bilaterali I. Nonostante ciò, i Bilaterali II soddisfano anche altri interessi economici come:

- tutelare gli interessi della piazza finanziaria (fiscalità del risparmio, lotta contro la frode);
- incentivare il settore del turismo in Svizzera grazie all'introduzione del visto Schengen (Schengen/Dubliino);
- avvantaggiare fiscalmente le imprese svizzere attive a livello internazionale, che possono avvalersi di esenzioni fiscali grazie all'adozione della cosiddetta «Direttiva madre-figlia» (fiscalità del risparmio).

Contributi all'allargamento

Nell'ambito della propria politica europea, la Svizzera si assume anche la propria parte di responsabilità in Europa. Un elemento rilevante di questa politica è il sostegno che fornisce, dalla fine della Guerra Fredda, allo scopo di promuovere le riforme democratiche ed economiche avviate dagli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est (tradizionale aiuto ai Paesi dell'Europa dell'Est). In tale contesto, il 12 maggio 2004 il Consiglio federale si è dichiarato propenso a fornire ai dieci Stati che hanno aderito all'UE nel 2004 un contributo di un miliardo di franchi finalizzato alla riduzione delle disparità economiche e sociali. Con questo contributo all'allargamento, la Svizzera non ha partecipato alla politica di coesione dell'Unione europea, ma sviluppato i propri progetti autonomamente, in stretta collaborazione con gli Stati beneficiari. Le modalità generali di questo impegno sono state stabilite, nel febbraio 2006, dalla Svizzera e dall'UE nel

Dati economici Svizzera - Unione europea

Con l'adesione di Bulgaria, Romania e Croazia, il mercato interno dell'Unione europea si è ampliato ulteriormente, toccando più di 505 milioni di persone, e ha acquisito un'importanza ancora superiore in qualità di partner economico della Svizzera. La Svizzera guadagna infatti un franco su tre grazie ai suoi scambi commerciali con l'UE.

Il 55 per cento delle esportazioni svizzere (pari a circa 116 miliardi di franchi nel 2013) è diretto verso l'UE e il 73 per cento delle importazioni svizzere (equivalenti a circa 135 miliardi di franchi nel 2013) provengono dall'UE. Nel 2013, la Svizzera ha rappresentato il secondo mercato di sbocco su scala mondiale per i prodotti comunitari.

L'Unione europea è anche il primo partner della Svizzera in materia di investimenti diretti: circa il 79 per cento del capitale estero investito in Svizzera proviene infatti dall'UE (complessivamente circa 465 miliardi di franchi nel 2012), mentre circa il 43 per cento degli investimenti diretti svizzeri all'estero è destinato all'UE (pari a circa 458 miliardi di franchi nel 2012).

L'interrelazione con l'UE è particolarmente stretta anche nell'ambito del mercato del lavoro: alla fine del 2013, oltre 438'000 cittadini svizzeri vivevano e lavoravano nei Paesi dell'UE mentre 1'279'455 cittadini dell'UE28/AELS erano domiciliati in Svizzera. A questi vanno aggiunti oltre 278'000 lavoratori frontalieri provenienti dall'UE.

(Fonte: Amministrazione federale delle dogane AFD, Ufficio federale di statistica UST e Banca nazionale svizzera BNS)

Quale Stato europeo, la Svizzera si assume la corresponsabilità per la sicurezza e la prosperità del continente europeo con un impegno che va ben oltre le mere relazioni contrattuali con l'UE.

- La Svizzera è membro del Consiglio d'Europa, dell'Associazione europea di libero scambio (AELS/EFTA) nonché dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
- La Svizzera è impegnata, nell'ambito dell'ONU, dell'UE e dell'OSCE, a promuovere la pace nei Balcani sia sul piano militare che su quello civile e, quale tradizionale Paese di asilo, offre rifugio alle vittime delle crisi in Europa.
- Dal 1990, la Svizzera appoggia con mezzi cospicui (3,4 miliardi di franchi in totale) il cosiddetto processo di transizione, in altri termini le riforme negli ex Paesi comunisti dell'Europa centrale e orientale.
- Da ultimo, quale importante Paese di transito, la Svizzera fornisce un importante contributo al buon funzionamento del mercato interno dell'UE con la costruzione della Nuova trasversale ferroviaria alpina (NTFA), volta ad agevolare il trasporto di persone e di merci tra il Nord e il Sud dell'Europa in modo efficace e, al tempo stesso, nel rispetto dell'ambiente.

quadro di un Memorandum d'intesa (MOU, Memorandum of Understanding). Grazie all'accettazione, avvenuta il 26 novembre 2006, da parte del popolo svizzero, della Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, la Svizzera si è dotata della base legale necessaria per sostenere tale impegno.

In conformità alla legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, il Consiglio federale si è pronunciato a favore di un contributo supplementare all'allargamento, che ammonterà complessivamente a 257 milioni di franchi e sarà destinato alla Bulgaria e alla Romania, entrati a far parte dell'UE nel 2007. Inoltre, il 28 maggio 2014 il Consiglio federale ha inoltrato al Parlamento un messaggio di finanziamento per il contributo all'allargamento di 45 milioni di franchi a favore della Croazia, diventata membro dell'UE il 1° luglio 2013.

Il contributo all'allargamento esprime la partecipazione solidale della Svizzera all'Europa allargata e ribadisce al contempo il prosieguo sistematico della sua politica di interessi: la Svizzera beneficia infatti politicamente ed economicamente del consolidamento della stabilità e della sicurezza, frutto dell'integrazione riuscita dei nuovi Stati membri dell'UE.

Maggiori informazioni

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch,

www.eda.admin.ch/europa

Libero scambio

L'Accordo di libero scambio (ALS) concluso nel 1972 tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) ha creato una zona di libero scambio per i prodotti industriali e disciplina il commercio di prodotti agricoli trasformati. In virtù dell'ALS, i prodotti industriali possono circolare esenti da dazi doganali tra la Svizzera e gli Stati membri se sono originari del territorio di una delle due parti contraenti. L'Accordo vieta inoltre restrizioni quantitative all'importazione (contingenti) e misure di effetto equivalente (p.es. modalità di vendita discriminatorie). L'ALS costituisce un pilastro delle relazioni commerciali tra la Svizzera e l'UE: nel 2013 circa il 55 per cento delle esportazioni svizzere erano dirette verso l'UE e, inversamente, il 73 per cento delle importazioni svizzere provenivano dall'UE.

Cronologia

- 1.1.1973: entrata in vigore dell'Accordo
- 3.12.1972: approvazione da parte del popolo e dei cantoni
- 22.7.1972: firma dell'Accordo

Stato del dossier

Da oltre 40 anni la Svizzera e l'UE collaborano nell'ambito dell'Accordo di libero scambio. Il Comitato misto, che si riunisce regolarmente, è incaricato della gestione dell'Accordo e ne verifica il funzionamento. Durante l'ultima riunione tenutasi l'11 dicembre 2013 (59ª riunione) le discussioni del Comitato si sono incentrate sull'applicazione da parte dell'UE di dazi antidumping, le nuove prescrizioni in materia di etichettatura UE per i beni di consumo, la prevista revisione totale della legislazione svizzera in materia di alcol e i possibili effetti del progetto «Swissness», approvato nel giugno 2013 dal Parlamento. Il Comitato ha inoltre confermato l'intenzione di risolvere tempestivamente le questioni tecniche ancora aperte in vista dell'applicazione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee nell'ambito dell'Accordo di libero scambio (ALS). Questo Accordo prevede di estendere ai Paesi dei Balcani occidentali lo spazio delle regole di origine già esistente tra UE, AELS, partner commerciali dell'area mediterranea e Turchia: per renderlo applicabile il Protocollo n. 3 (protocollo sulle regole d'origine) deve essere adattato al nuovo sistema tramite una decisione del Comitato misto.

Contesto

Nell'Europa occidentale si sono imposti due diversi modelli d'integrazione: da un lato la fondazione delle Comunità europee nel 1957 e dall'altro la creazione dell'Associazione europea di libero scambio (AELS - EFTA, European Free Trade Association) nel 1960.

All'inizio degli anni Settanta, sono stati conclusi accordi di libero scambio tra la Comunità economica europea (CEE) e i singoli Stati membri dell'AELS volti a evitare un divario tra i due blocchi economici e finalizzati alla creazione di un vasto mercato dell'Europa occidentale. Anche la Svizzera, uno degli Stati fondatori dell'AELS, ha preso parte alle trattative al termine delle quali ha firmato un ALS con la CEE nel 1972. In tal modo ha potuto consolidare le sue relazioni economiche con la CEE senza per questo rinunciare alla propria autonomia in materia di politica economica estera, vale a dire al diritto di concludere accordi con Stati terzi. L'ALS venne sottoposto al referendum, sebbene la Costituzione federale non ne prevedesse l'obbligo, e fu accettato il 3 dicembre 1972 a larghissima maggioranza (72,5% del popolo e tutti i cantoni).

Contenuto

L'ALS vieta i dazi doganali e le restrizioni quantitative o qualsiasi altra tassa di effetto equivalente (p. es. ostacoli non tariffari al commercio) sui prodotti contemplati dall'Accordo. L'ALS riguarda unicamente i prodotti industriali: il commercio di prodotti agricoli non rientra nel suo campo di applicazione e viene disciplinato da un accordo distinto. I prodotti agricoli trasformati formano una categoria a parte fra l'industria e l'agricoltura, in quanto vengono fabbricati tramite lavorazioni industriali partendo da materie prime agricole. L'ordinamento tariffario è disciplinato dal Protocollo n. 2 dell'ALS. La componente industriale è esente da dazi doganali. Per quanto concerne le materie prime agricole, invece, la Svizzera e

l'Unione Europea continuano ad applicare dazi doganali e sovvenzioni all'esportazione finalizzati a compensare le differenze di prezzo. Il Protocollo n. 2 è stato emendato durante i negoziati dei Bilaterali II. Le modifiche introdotte offrono ai prodotti dell'industria alimentare un migliore accesso ai mercati (cfr. scheda informativa «Prodotti agricoli trasformati»).

La franchigia doganale per i prodotti industriali vale unicamente all'interno della zona di libero scambio. Contrariamente a un'unione doganale, gli Stati legati dall'ALS stabiliscono loro stessi le tasse e le quote d'importazione applicabili nei confronti degli Stati terzi. I controlli doganali continuano quindi a essere svolti alle frontiere per garantire tra l'altro che il trattamento preferenziale sia applicato unicamente ai prodotti originari degli Stati della zona di libero scambio.

Tramite le regole d'origine, il Protocollo n. 3 (protocollo sulle regole d'origine) dell'ALS disciplina le condizioni in base a cui i prodotti industriali hanno origine in Svizzera o nell'UE e quindi, ai sensi dell'ALS, possono circolare esenti da dazi doganali (merci originarie). I prodotti provenienti da Stati terzi che non soddisfano tali condizioni non sono merci originarie e non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALS. Un'eccezione è costituita dal cumulo dell'origine previsto nell'ALS che permette, nel commercio bilaterale o nell'ambito di un sistema di cumulo (p. es. sistema di cumulo paneuromediterraneo: i 28 Stati membri dell'UE, i quattro dell'AELS, la Turchia), che le merci originarie di uno Stato membro possano essere trasformate negli altri Stati membri di detto sistema, senza per questo perdere il loro trattamento preferenziale (franchigia doganale) in qualità di merci originarie. Grazie al sistema di cumulo paneuromediterraneo, la possibilità di cumulare l'origine è stata estesa man mano ai Paesi mediterranei (Algeria, Cisgiordania, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Striscia di Gaza). La firma della Convenzione regionale relativa alle regole di origine preferenziali per la zona paneuropea e medi-

terranea semplificherà il sistema di cumulo, che in futuro sarà esteso anche ai Paesi dei Balcani occidentali. Ratificata dalla Svizzera il 28 novembre 2011, per la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS la Convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2012, mentre per l'UE vige dal 1° maggio 2012. Affinché la Convenzione venga applicata nell'ALS e il sistema di cumulo diventi applicabile anche ai Paesi dei Balcani occidentali, il Protocollo n. 3 deve essere adattato al nuovo sistema tramite una decisione del Comitato misto.

Portata dell'Accordo

Nel quadro dell'ALS, che nel 2012 ha festeggiato 40 anni di esistenza, il partenariato offre una base per le intense relazioni economiche che la Svizzera, con la sua forte tradizione di Paese esportatore, mantiene con i suoi principali partner economici, ossia l'Unione europea e i suoi 28 Stati membri. Nel 2013, la Svizzera ha esportato verso i Paesi dell'UE beni per un valore totale di 116 miliardi di franchi. Dal canto suo, la Svizzera ha importato merci provenienti dall'UE per 135 miliardi di franchi. Nel 2013 la Svizzera ha costituito il secondo mercato per lo smercio di prodotti dell'Unione europea dopo gli USA e davanti alla Cina e si è posizionata al quarto posto fra i partner commerciali più importanti per l'Unione Europea dopo USA, Cina e Russia. Negli ultimi 20 anni, il volume degli scambi commerciali è aumentato mediamente del 4 per cento all'anno, ossia più o meno allo stesso ritmo dell'insieme del commercio estero. Gran parte del flusso di merci è contemplato dal campo di applicazione dell'ALS.

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch,
www.eda.admin.ch/europa

Assicurazioni

L'Accordo in materia di assicurazione del 1989 determina un'apertura parziale del mercato assicurativo svizzero e dell'Unione europea (UE). Nel settore delle assicurazioni dirette contro i danni (assicurazione mobiliare, per i veicoli a motore, viaggi, responsabilità civile ecc.), gli assicuratori svizzeri possono quindi aprire o acquistare un'agenzia o una succursale nell'UE beneficiando della parità di trattamento rispetto alle imprese dell'UE. Al contempo l'Accordo ridimensiona i requisiti normativi. Lo stesso vale per gli assicuratori dell'UE in Svizzera. Questo Accordo contribuisce dunque a migliorare il posizionamento a livello internazionale delle compagnie assicurative svizzere.

Cronologia

- 1.1.1993: entrata in vigore dell'Accordo
- 30.1.1992: approvazione da parte del Parlamento
- 1.10.1989: firma dell'Accordo

Contesto

Nel 1973 l'allora Comunità economica europea (CEE) adottò una direttiva che vietava la discriminazione tra le compagnie assicurative degli Stati membri per quanto concerne l'esercizio e l'avvio di un'attività nel settore delle assicurazioni dirette (fatta eccezione per l'assicurazione sulla vita). Tale direttiva non vietava tuttavia una disparità di trattamento nei confronti degli assicuratori di Paesi terzi non membri della CEE e non era pertanto da escludersi una possibile discriminazione a danno delle compagnie assicurative svizzere. All'epoca il settore assicurativo svizzero era presente nella CEE prevalentemente con succursali e aveva pertanto tutto l'interesse a un'equiparazione con gli assicuratori locali. Per tale ragione la Svizzera avviò trattative con la CEE al fine di stipulare un accordo in materia, accordo che venne parafato nel 1982. Nel frattempo tuttavia nella CEE erano state emanate ulteriori disposizioni che modificavano o integravano la direttiva CEE del 1973. L'accordo tra la Svizzera e la CEE venne quindi rielaborato tenendo conto di tali emendamenti e nuovamente parafato nel 1989, per essere infine firmato nello stesso anno.

Contenuto

L'Accordo sulle assicurazioni garantisce la libertà di stabilimento in base al principio della reciprocità. Se, da un lato, le compagnie assicurative svizzere possono aprire o acquistare agenzie e succursali nell'UE, lo stesso vale, dall'altro, anche per gli assicuratori dell'UE in Svizzera. Un ulteriore vantaggio dell'Accordo consiste nel fatto che una compagnia assicurativa svizzera con

una succursale nell'UE non è tenuta a procedere a un ulteriore calcolo della solvibilità limitatamente alla succursale. L'autorità di sorveglianza dello Stato membro dell'UE in cui ha sede la succursale si basa, invece, sulla copertura di solvibilità che l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) richiede per la compagnia assicurativa svizzera nel complesso, inclusa la succursale.

L'Accordo si applica unicamente al settore delle assicurazioni dirette contro i danni (assicurazione mobiliare, per i veicoli a motore, viaggi, responsabilità civile ecc.). Le assicurazioni sulla vita, le riassicurazioni così come i sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge non rientrano nel suo campo di applicazione. L'Accordo regola inoltre soltanto la libertà di stabilimento e non la libera prestazione transfrontaliera di servizi.

Portata dell'Accordo

Il settore delle assicurazioni occupa un posto di rilievo nell'economia svizzera. Basti pensare che, nel 2013, vi lavoravano 48'400 persone in Svizzera e altre 74'024 all'estero per assicuratori privati svizzeri. Nel solo ramo delle assicurazioni contro i danni (ramo «non vita»), nel 2012 i premi lordi generati dalle succursali nell'UE ammontavano a 1,155 miliardi di franchi. Data la fondamentale importanza del mercato europeo, la garanzia della libertà di stabilimento sul territorio dell'UE ha costituito un significativo passo in avanti per le compagnie di assicurazione svizzere. L'Accordo si è dimostrato valido in particolare perché ha permesso a diverse compagnie assicurative svizzere di aprire o

acquisire succursali nell'UE per il ramo «non vita», e di gestirle beneficiando di requisiti normativi meno stringenti riuscendo in tal modo a ottenere un migliore posizionamento sulla scena internazionale.

Maggiori informazioni

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Tel. +41 31 327 91 00, info@finma.ch, www.finma.ch

Facilitazione e sicurezza doganali

L'Accordo sul trasporto di merci del 1990 disciplinava i controlli e le pratiche doganali nell'ambito degli scambi di beni tra la Svizzera e l'Unione europea (UE). Esso mirava a semplificare le pratiche di sdoganamento delle merci e a coordinare la cooperazione tra gli uffici doganali. Nel 2009 è stato sostituito dal nuovo Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali. Questo nuovo accordo di portata più ampia disciplina inoltre la cooperazione in materia di sicurezza e impedisce che le relative misure dell'UE per gli Stati terzi vengano applicate alla Svizzera, come l'obbligo di predichiarazione per le importazioni. Ciò introduce un'agevolazione nell'ambito dei controlli doganali per gli oltre 20'000 mezzi pesanti che attraversano quotidianamente il confine svizzero.

Cronologia

- 1.1.2011: entrata in vigore dell'Accordo riveduto
- 18.6.2010: approvazione da parte del Parlamento
- 1.7.2009: attuazione provvisoria dell'Accordo riveduto
- 25.6.2009: firma dell'Accordo riveduto
- 1.7.1991: entrata in vigore dell'Accordo
- 13.3.1991: approvazione da parte del Parlamento
- 21.11.1990: firma dell'Accordo

Stato del dossier

I controlli doganali tra la Svizzera e l'Unione europea sono stati notevolmente semplificati grazie all'Accordo sul trasporto di merci del 1990, che è stato sottoposto a revisione nel 2009. Senza questo adeguamento, le misure di sicurezza doganale dell'UE introdotte nel 2009 nei confronti degli Stati non membri sarebbero state applicate anche alla Svizzera, con il conseguente notevole aumento delle code e degli ostacoli amministrativi nel commercio bilaterale presso i principali valichi di confine fra la Svizzera e l'Unione europea. Si è potuto evitare tale scenario estendendo, nell'anno 2009, l'Accordo esistente al campo della sicurezza doganale.

Contesto

L'Accordo sul trasporto di merci del 1990 semplificava e velocizzava i controlli e le pratiche doganali nell'ambito degli scambi di beni tra la Svizzera e l'Unione europea. Ove necessario, ad esempio, gli orari di apertura degli uffici doganali ai due valichi di frontiera sono stati sincronizzati e prolungati. Le competenze in materia di sdoganamento dei diversi servizi sono state armonizzate, è stata riconosciuta la reciproca equivalenza delle ispezioni e dei documenti doganali e il controllo delle merci viene ora effettuato su base occasionale. È inoltre stato deciso d'introdurre vie rapide per il transito e infrastrutture

doganali gestite in comune. L'Accordo garantisce il flusso transfrontaliero di merci anche in caso di sciopero, di catastrofi naturali ecc. e permette la reciproca informazione tra le autorità in caso di gravi disagi. I controlli veterinari e fitosanitari previsti dall'Accordo del 1990 sono ora disciplinati dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; i controlli veterinari sono stati aboliti il 1° gennaio 2009. Per ragioni di sicurezza, l'UE ha previsto d'introdurre, a partire dal 1° luglio 2009, l'obbligo di predichiarazione per l'importazione e l'esportazione di merci in Stati terzi. I termini per la predichiarazione sono i seguenti: un'ora per il trasporto stradale, due ore per quello ferroviario e almeno quattro ore per quello marittimo. Date le fitte relazioni economiche tra le due parti, Svizzera e UE si sono impegnate a trovare una soluzione che permetta di favorire gli scambi commerciali nonostante l'attuazione delle misure di sicurezza, e hanno riveduto l'Accordo in questa ottica. Nell'ambito della sicurezza doganale, la Svizzera è ora considerata alla stregua di uno Stato membro dell'UE: questo significa che, nonostante l'introduzione delle nuove disposizioni di sicurezza da parte dell'UE, la Svizzera non ha l'obbligo di predichiarazione. Le parti contraenti hanno approvato l'equivalenza degli standard di sicurezza applicabili sul loro territorio.

Il trasporto di merci tra la Svizzera e gli Stati non membri dell'UE sottostà invece alle nuove misure in materia di sicurezza dell'UE (predichiarazione, controlli di sicurezza e analisi dei rischi). Nel 2013, il trasporto da e verso Stati terzi rappresentava all'incirca il 27 per cento delle importazioni e il 45 per cento delle esportazioni totali svizzere. Sempre nel 2013 la Svizzera ha importato dall'UE merci per circa 135 miliardi di franchi ed esportato verso l'UE merci per circa 116 miliardi di franchi. Quotidianamente oltre 20'000 mezzi pesanti attraversano i confini svizzeri e gli assi di transito svizzeri sono fortemente sollecitati dall'UE per il proprio traffico interno di merci. Circa 900'000 mezzi pesanti attraversano ogni anno la Svizzera, il 70 per cento dei quali sono immatricolati nell'UE.

Nell'ambito della revisione dell'Accordo, si è proceduto anche al riesame della procedura di adeguamento agli sviluppi legislativi, per renderla più efficiente: entrambe le parti devono infatti poter interpretare le norme nello stesso modo nonché applicare simultaneamente gli adeguamenti legislativi al fine di mantenere un livello di sicurezza equivalente sia in Svizzera che nell'UE. La Svizzera può ora prendere parte in maniera attiva ai rispettivi gruppi di

lavoro della Commissione europea ed è in grado così di contribuire all'elaborazione dei futuri sviluppi normativi (diritto di essere consultata). I nuovi atti giuridici possono essere applicati provvisoriamente; tuttavia, entrambe le parti sono tenute a osservare le procedure di autorizzazione costituzionali interne, previste per ogni nuova evoluzione dell'Accordo (nessuna adozione automatica). Ad esempio, se la Svizzera decide di non voler recepire un nuovo sviluppo giuridico, con conseguenti lacune a livello della sicurezza, l'UE può adottare misure di compensazione. Queste devono però essere proporzionate alla situazione. In caso di contestazioni relative alla proporzionalità delle misure di compensazione adottate, e dietro consenso di entrambe le Parti, è possibile appellarsi a un Tribunale arbitrale. L'Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che quest'ultimo formerà un'unione doganale con la Svizzera.

Maggiori informazioni

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/europa

Libera circolazione delle persone

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) concede agli Svizzeri e ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) il diritto di scegliere liberamente il Paese (tra quelli delle parti contraenti) in cui lavorare e soggiornare. Per ottenere questo diritto, essi devono tuttavia possedere un contratto di lavoro valido o svolgere un'attività indipendente oppure, se non esercitano un'attività lucrativa, disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un'assicurazione malattie. L'ALC introduce le disposizioni relative alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE stabilendo periodi di transizione durante i quali l'immigrazione può essere limitata. L'ALC dovrà essere sottoposto a revisione per attuare l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa».

Cronologia

- 1.7.2014: introduzione di contingenti separati per i cittadini croati nell'ambito dell'ammissione di cittadini di Stati terzi e riconoscimento di certi diplomi professionali croati
- 20.6.2014: decisione del Consiglio federale sul concetto di attuazione dell'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa»
- 1.6.2014: rinnovo fino al 31 maggio 2016 delle restrizioni applicabili ai cittadini bulgari e romeni
- 1.6.2014: libera circolazione senza restrizioni per i cittadini dell'UE-25 dopo la fine della clausola di salvaguardia
- 9.2.2014: approvazione dell'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa»
- 24.4.2013: decisione di applicare la clausola di salvaguardia nei confronti degli altri 17 Paesi membri dell'UE per un anno
- 24.4.2013: rinnovo della clausola di salvaguardia nei confronti dell'UE-8 per un ulteriore anno
- 1.6.2009: entrata in vigore del Protocollo II
- 8.2.2009: approvazione da parte del popolo (con il 59,6% di «Sì»)
- 13.6.2008: approvazione del rinnovo nonché del Protocollo II (Bulgaria, Romania) da parte del Parlamento
- 1.4.2006: entrata in vigore del Protocollo I
- 25.9.2005: approvazione del Protocollo I da parte del popolo (con il 56% di «Sì»)
- 26.10.2004: firma del Protocollo I (Stati che hanno aderito all'UE nel 2004)
- 1.6.2002: entrata in vigore dell'Accordo
- 21.5.2000: approvazione da parte del popolo (con il 67,2% di «Sì»)
- 21.6.1999: firma dell'Accordo (pacchetto di Bilaterali I)

Stato del dossier

Il 9 febbraio 2014 il Popolo svizzero ha accolto l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». Le nuove disposizioni costituzionali impongono di limitare l'immigrazione definendo tetti massimi e contingenti e devono basarsi sugli interessi economici della Svizzera. Tali disposizioni riguardano anche i frontalieri e gli asilanti. Inoltre, al momento dell'assunzione, le aziende devono dare la precedenza ai cittadini svizzeri.

Il nuovo testo costituzionale non determina l'ampiezza dei contingenti e nemmeno chi deve fissarli e assegnarli in base a quali criteri. I dettagli devono essere regolamentati a livello legislativo. Le nuove disposizioni costituzionali accordano al Consiglio federale e al Parlamento tre anni di tempo per l'attuazione. L'ALC deve essere

rinegoziato entro questo termine e adeguato al nuovo sistema d'immigrazione svizzero. L'ALC rimane invariato fino a un'eventuale revisione o a un'eventuale disdetta.

Nella sua seduta del 20 giugno 2014, il Consiglio federale ha presentato il concetto di attuazione della nuova norma costituzionale. Il DFGP proporrà entro l'autunno 2014, in collaborazione con il DFAE e il DEFR, un mandato negoziale per la rinegoziazione con l'UE dell'ALC. Il progetto di legge seguirà entro fine anno. Il DFGP procederà anche alla stesura delle necessarie ordinanze esecutive, che all'occorrenza potrebbero essere attuate se la legge d'applicazione non sarà pronta in tempo. Il nuovo testo costituzionale attribuisce infatti al Consiglio federale la competenza di disciplinare temporaneamente a livello d'ordinanza il nuovo sistema d'immigrazione.

Le nuove disposizioni costituzionali dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa» escludono la conclusione di nuovi accordi non compatibili con l'introduzione di contingenti per gli immigrati. Si tratta di una disposizione direttamente applicabile che non necessita di un'attuazione a livello legislativo. Pertanto il Consiglio federale non ha potuto firmare il Protocollo III, che contiene le disposizioni relative all'estensione dell'ALC alla Croazia, nella sua versione attuale.


Contesto

Avallato nel 2000 dal popolo svizzero, l'ALC è entrato in vigore il 1° giugno 2002. Le estensioni dell'Accordo ai dieci Stati che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 (Protocollo I) e alla Bulgaria e alla Romania (Protocollo II) sono avvenute nel 2006 e nel 2009 dopo che il popolo le aveva accettate in precedenza mediante votazioni.

Parallelamente all'introduzione della libera circolazione delle persone, il 1° giugno 2004 sono entrate in vigore le misure di accompagnamento (FlaM) contro

il dumping salariale e sociale. Queste sono volte a difendere i lavoratori contro le pressioni verso il basso sui salari e ad assicurare il rispetto delle condizioni lavorative usuali in Svizzera. In occasione dell'estensione della libera circolazione delle persone agli Stati che hanno aderito all'UE nel 2004, sono state ulteriormente rafforzate l'attuazione e l'efficacia di tali misure. Queste ultime sono entrate in vigore il 1° aprile 2006 (contemporaneamente al Protocollo I). L'attuazione delle summenzionate misure è stata ulteriormente perfezionata nell'ottica dell'estensione della libera circolazione alla Bulgaria e alla Romania. Altri adeguamenti sono entrati in vigore nel mese di gennaio 2013 e hanno permesso di colmare alcune lacune legislative. Nel dicembre 2012 il Parlamento ha deciso di rafforzare la responsabilità solidale dell'appaltatore primario in caso di violazione delle condizioni salariali e di lavoro da parte del subappaltatore nel settore edile. Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 luglio 2013. Altri miglioramenti in ambito esecutivo saranno ora realizzati dopo essere stati approvati dal Consiglio federale a marzo 2014.

Regimi transitori



UE-15 + Malta e Cipro (UE-17):

- A Libera circolazione con restrizioni:** preferenza nazionale e controllo preliminare delle condizioni retributive e lavorative fino al 31 maggio 2004; i contingenti fino al 31 maggio 2007. I contingenti non vengono più applicati dal 1° giugno 2007.
- B Libera circolazione con clausola di salvaguardia** attuabile fino al 31 maggio 2014.
- C Libera circolazione**

UE-8:

- A Libera circolazione con restrizioni:** preferenza nazionale, controllo preliminare delle condizioni retributive e lavorative e contingenti fino al 30 aprile 2011. I contingenti non vengono più applicati dal 1° maggio 2011.
- B Libera circolazione con clausola di salvaguardia** fino al 31 aprile 2014.
- C Libera circolazione**

Bulgaria e Romania:

- A Libera circolazione con restrizioni:** preferenza nazionale, controllo preliminare delle condizioni remunerative e lavorative, contingenti fino al 31 maggio 2016.
- B Libera circolazione con clausola di salvaguardia** fino al 31 maggio 2019.
- C Libera circolazione**

Apertura controllata dei mercati del lavoro

L'apertura reciproca dei mercati del lavoro avviene in modo progressivo e controllato attraverso vari regimi transitori (cfr. grafico). Al termine dei periodi di transizione, sarà ancora possibile reintrodurre unilateralmente e per un periodo limitato il sistema del contingentamento qualora l'afflusso di manodopera dall'UE superasse del 10 per cento la media dei tre anni precedenti (clausola di salvaguardia), per una durata massima di due anni, in modo da raggiungere la media degli ultimi tre anni più il 5 per cento.

- Per i 15 vecchi Stati membri dell'UE nonché per Malta e Cipro, vige la libera circolazione completa delle persone dal 1° giugno 2007. Per gli otto Stati entrati a far parte dell'UE nel 2004, la libera circolazione completa delle persone vige dal 1° maggio 2011.
- Fino al 31 maggio 2014 rispettivamente al 30 aprile 2014 è stato possibile applicare la clausola di salvaguardia nei confronti degli UE-17 e degli UE-8. Da queste date vige la libera circolazione per questi Paesi.
- Dal 1° maggio 2012 la clausola di salvaguardia è stata attivata per almeno un anno nel rilascio di permessi di dimora B ai cittadini dell'UE-8. Il 24 aprile 2013, il Consiglio federale ha deciso di applicare la clausola di salvaguardia nei confronti degli Stati dell'UE-8 per un ulteriore anno a partire dal 1° maggio 2013. Il Consiglio federale ha parimenti deciso di applicare la stessa misura a partire dal 1° giugno 2013 anche agli UE-17.
- Per Romania e Bulgaria, entrate a far parte dell'UE nel 2007, il periodo transitorio vige al massimo fino al 31 maggio 2016. La clausola di salvaguardia nei confronti di questi due Paesi può essere applicata fino al 31 maggio 2019.
- Ai cittadini croati sarà concesso su base autonoma un accesso limitato al mercato del lavoro svizzero, dal momento che l'accettazione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa» ha reso impossibile firmare il Protocollo III.

Ulteriori disposizioni

- Permesso di dimora di lunga durata (permesso B): presentando un contratto di lavoro di durata superiore a un anno, la validità è di cinque anni; la validità del permesso viene prorogata automaticamente se il rapporto di lavoro è prolungato.
- Permesso di soggiorno di breve durata/attività stagionale (permesso L): lo statuto di lavoratore stagionale è stato abolito con l'entrata in vigore dell'ALC; per i contratti di lavoro di durata inferiore a un anno, il permesso è stato sostituito da permessi di dimora eurocompatibili di breve durata. La validità del permesso è legata alla durata del contratto di lavoro (al massimo fino ad un anno).

- Mobilità geografica e professionale: i titolari di un permesso di dimora di lunga oppure di breve durata hanno il diritto di cambiare liberamente domicilio e posto di lavoro.
- Ricongiungimento familiare: indipendentemente dalla durata di validità del permesso di dimora, quest'ultimo dà il diritto al ricongiungimento familiare.
- Lavoratori indipendenti: i lavoratori indipendenti, originari degli Stati dell'UE-27, devono essere in grado di fornire la prova che svolgono un'attività lucrativa indipendente (avvio di un'impresa o di un'attività che assicuri un reddito sufficiente per vivere). Essi saranno chiamati, ad esempio, a presentare la loro contabilità (libri contabili, contratti ecc.) oppure a esibire il resoconto di quanto versano alle assicurazioni sociali. I lavoratori autonomi ricevono un permesso di dimora di lunga durata (5 anni). Non hanno diritto all'aiuto sociale e, in ogni modo, qualora presentassero una domanda per ricevere i sussidi sociali, perderebbero il loro permesso di dimora.
- Frontalieri: con l'entrata in vigore dell'ALC (e dei rispettivi protocolli aggiuntivi I e II), per i frontalieri l'obbligo di ritornare ogni giorno al proprio Paese di origine è sostituito da un obbligo di ritorno settimanale. Le autorizzazioni rilasciate ai lavoratori frontalieri non sono contingentate. A partire dal 1° giugno 2007, le zone frontaliere specifiche per i lavoratori frontalieri originari degli Stati dell'UE-15, più Malta e Cipro, sono state abolite; il domicilio e il posto di lavoro di questi ultimi non devono più necessariamente essere ubicati nella stessa zona frontaliere. Le restrizioni relative alle zone frontaliere valide per i cittadini degli Stati dell'UE-8 sono state abolite il 1° maggio 2011. Tali restrizioni restano però in vigore fino al 1° giugno 2016 per i cittadini della Bulgaria e della Romania.
- Prestatori di servizio: l'ALC prevede la liberalizzazione limitata delle prestazioni di servizi transfrontalieri fino a 90 giorni lavorativi per anno civile, in casi eccezionali fino a 120 giorni lavorativi. I cittadini dell'UE e della Svizzera possono quindi svolgere prestazioni nel Paese ospitante per una durata massima di 90 giorni lavorativi. Nei settori nei quali esiste un accordo riguardante le prestazioni di servizi tra la Svizzera e l'UE (quali gli appalti pubblici o i trasporti aerei e terrestri) la prestazione di servizi non deve essere intralciata dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone. Dal 1° giugno 2004 è richiesta solo una notifica preliminare per questa categoria di lavoratori originari degli Stati dell'UE-25: i cittadini dell'UE/AELS hanno l'obbligo di notificare il loro arrivo otto giorni prima di iniziare la loro attività in Svizzera.

Non occorre più un'autorizzazione, non vengono più applicati i controlli preliminari delle condizioni salariali e di lavoro né il principio delle preferenze nazionale. Nel settore edile principale e nei rami accessori dell'edilizia, nel settore alberghiero e della ristorazione, nei servizi di pulizia dell'industria e delle economie domestiche, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante e nell'industria del sesso vige un obbligo di notifica dal primo giorno d'impiego in Svizzera. Negli altri settori l'obbligo di notifica concerne tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile. Per i prestatori di servizi bulgari e rumeni (siano essi lavoratori distaccati all'estero o liberi professionisti) attivi nel settore edile principale e nei rami accessori dell'edilizia, nell'orticoltura, nei servizi di pulizia dell'industria e nei servizi di sorveglianza e di sicurezza occorre tuttora un'autorizzazione. Nel settore alberghiero e della ristorazione, nei servizi di pulizia delle economie domestiche, nel commercio ambulante e nell'industria del sesso vige un obbligo di notifica dal primo giorno d'impiego in Svizzera. Negli altri settori, dal 1° giugno 2011 i prestatori di servizi bulgari e rumeni sottostanno agli stessi obblighi cui sono sottoposti i cittadini degli Stati dell'UE-25. Tutti i prestatori di servizi che desiderano esercitare una professione regolamentata in Svizzera sono inoltre tenuti a inoltrare una notifica alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

- Soggiorni fino a 90 giorni: i cittadini dell'UE possono soggiornare liberamente in Svizzera per un periodo di tre mesi.
- Le persone alla ricerca di un lavoro possono entrare in Svizzera per sei mesi al fine di cercare un'occupazione. Nei primi tre mesi queste persone possono soggiornare in Svizzera senza bisogno di un permesso di dimora. In seguito ricevono un'autorizzazione di tipo L valida per ulteriori tre mesi. Queste persone non hanno tuttavia diritto all'aiuto sociale in Svizzera. Se una persona non riesce a trovare un'occupazione, non ottiene alcun permesso di dimora.

Diritto di dimora per le persone che non esercitano un'attività lucrativa

Le persone che non svolgono un'attività remunerativa (quali i pensionati e gli studenti) usufruiscono del diritto di entrare e soggiornare nel Paese ospitante a condizione che abbiano stipulato una copertura assicurativa estesa contro le malattie e dispongano di sufficienti mezzi finanziari in modo da non dover ricorrere all'aiuto sociale. Nel caso in cui una domanda di aiuto sociale dovesse comunque essere presentata, il permesso di dimora può essere ritirato.

Qualifiche professionali

Il sistema di riconoscimento dell'UE, al quale la Svizzera partecipa secondo l'allegato III dell'ALC, vale per le cosiddette professioni regolamentate, che in base a prescrizioni legali e amministrative possono essere esercitate nel Paese ospite solo con una determinata qualifica. Sette professioni regolamentate (medici, dentisti, veterinari, farmacisti, infermieri in cura generale, ostetriche e architetti) beneficiano in linea di principio del riconoscimento automatico dei diplomi senza verifica del tipo di formazione ricevuta, in quanto l'UE ha armonizzato i requisiti di formazione. Per le altre professioni regolamentate, lo Stato ospitante procede invece generalmente a una verifica dell'equivalenza. In caso di differenze sostanziali, lo Stato ospitante ha l'obbligo di proporre misure di compensazione sotto forma di esami complementari o di periodo di formazione e adattamento professionale. Nel settembre 2011 il Comitato misto Svizzera-UE per l'Accordo sulla libera circolazione delle persone ha deciso l'applicazione provvisoria a partire dal 1° novembre 2011 della direttiva 2005/36/CE, ad eccezione del titolo II, con la quale le regole di riconoscimento vengono estese anche alla Bulgaria e alla Romania. Il titolo II di questa direttiva UE prevede una procedura di notifica e di verifica più rapida per i prestatori di servizi, che in Svizzera è entrata in vigore nel settembre 2013, dopodiché la direttiva 2005/36/CE entrerà in vigore definitivamente anche per la Svizzera.

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale

Con la libera circolazione delle persone, i sistemi nazionali di sicurezza sociale non sono né unificati né armonizzati bensì esclusivamente coordinati. Ogni Stato può decidere liberamente chi, nel pieno rispetto della propria legislazione, può essere integrato nel sistema di sicurezza sociale e a quali condizioni vengono offerte determinate prestazioni. Il coordinamento permette di garantire che i lavoratori non perdano i loro contributi e i loro diritti quando vanno a lavorare in un altro Stato. Le prescrizioni di coordinamento si applicano a tutti i rami assicurativi; non si applicano invece alle prestazioni di assistenza sociale.

In quest'ottica vigono le cinque regole di base seguenti.

1. Determinazione della legislazione pertinente e versamento dei contributi: ogni persona sottostà sempre e solo alla legislazione di un unico Paese e versa quindi i contributi per le assicurazioni sociali in un solo Paese. Generalmente i contributi devono essere versati sul posto di lavoro. Nel caso in cui una

persona venga inviata temporaneamente all'estero, è possibile continuare a versare i contributi nel Paese d'origine.

2. Principio della parità di trattamento: ogni persona gode per principio degli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini dello Stato in cui questa persona è assicurata.
3. Esportazione delle prestazioni: in linea di principio, le prestazioni in denaro vengono garantite anche quando la persona avente diritto vive in un altro Stato rispetto allo Stato che ha accordato la prestazione. Le indennità di disoccupazione costituiscono un'eccezione perché le prestazioni sono limitate per un periodo massimo di tre mesi per cercare lavoro in uno Stato dell'UE. Determinate prestazioni speciali in denaro che non poggiano su alcun contributo (prestazioni a carattere non contributivo) non sono pagate quando la persona vive all'estero.
4. Computo di periodi di assicurazione all'estero: per soddisfare le condizioni per il diritto a una determinata prestazione, vengono in caso di bisogno computati i periodi di assicurazione, di attività o di soggiorno in altri Paesi.
5. Principio della cooperazione: gli Stati membri sottostanno all'obbligo di collaborazione.

Assicurazione malattia e infortuni: in via di principio, i contributi vanno versati nel Paese nel quale la persona lavora. Le cure sono garantite nello Stato di residenza nonché in certi casi per i frontalieri, per i quali sono garantite anche nello Stato in cui essi lavorano. Nel caso di un soggiorno temporaneo all'estero, vengono garantite le prestazioni mediche necessarie. La tessera europea di Assicurazione Malattia (TEAM) funge da documento giustificativo per il diritto a prestazioni in caso di malattia all'estero.

Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità: l'obbligo di contrarre quest'assicurazione vige in linea di massima nel Paese dove si lavora. Ogni Stato, in cui una persona è stata coperta da un'assicurazione per almeno un anno, garantisce un'assicurazione vecchiaia quando viene raggiunta l'età pensionabile prevista dallo Stato in questione. Una persona assicurata in due o più Stati percepisce da ognuno di essi una rendita parziale. Le garanzie relative alle assicurazioni per i superstiti e d'invalidità variano da Paese a Paese. I diritti alle rendite acquisiti possono essere esportati anche all'estero.

Previdenza professionale: i diritti alle rendite acquisiti possono essere esportati anche all'estero. La prestazione di uscita prevista dalla previdenza professionale che risulta dalla quota di assicurazione obbligatoria

non può più essere versata in contanti quando la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera oppure fintanto che la persona continua a sottostare all'obbligo di sottoscrivere una copertura assicurativa in un Paese dell'UE. La persona può tuttavia trasferire i propri contributi versati su un conto di libero passaggio al fine di assicurare il mantenimento della copertura previdenziale.

Assicurazione contro la disoccupazione: in linea di principio, le prestazioni in caso di disoccupazione vanno a carico dell'ultimo Stato in cui la persona è stata occupata. Nel caso dei frontalieri, lo Stato di domicilio; lo Stato in cui la persona è occupata deve, quale compensazione per i contributi riscossi, restituire allo Stato di domicilio da tre fino al massimo cinque mesi d'indennità contro la disoccupazione, a seconda della durata del rapporto di lavoro della persona. Nel caso di ricerca di lavoro in un altro Stato, lo Stato d'origine provvede a corrispondere l'indennità contro la disoccupazione per un periodo massimo di tre mesi.

Assegni familiari: in linea di principio, il diritto agli assegni familiari è previsto nel Paese dove la persona lavora, anche se i figli abitano in un altro Paese. Se viene inoltrata anche una richiesta di assegni legata a un'attività professionale esercitata nel Paese in cui risiedono i figli, gli assegni familiari dovranno essere versati da quest'ultimo.

Misure di accompagnamento

Tutti i lavoratori e i datori di lavoro, così come le ditte straniere che distaccano il proprio personale in Svizzera, hanno l'obbligo di rispettare le condizioni salariali e sociali in vigore in Svizzera. Per tale ragione, il 1° giugno 2004 sono state introdotte talune misure di accompagnamento finalizzate a tutelare i lavoratori dipendenti contro il dumping salariale e sociale in Svizzera. L'efficacia e l'attuazione di tali misure sono state ulteriormente potenziate di concerto con i partner sociali e la salvaguardia dei lavoratori è stata nuovamente migliorata con l'estensione della libera circolazione delle persone ai Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004. Tali miglioramenti sono in vigore dal 1° aprile 2006. Con l'estensione dell'ALC alla Bulgaria e alla Romania, le misure di accompagnamento sono state ulteriormente migliorate. Il 1° gennaio 2013 le misure di accompagnamento sono state nuovamente adeguate. Le nuove disposizioni migliorano la lotta contro la pseudo-indipendenza e il sanzionamento dei datori di lavoro svizzeri che non rispettano le prescrizioni relative ai salari minimi nei contratti di lavoro normali. La responsabilità solidale dell'appaltatore primario in caso di violazione delle condizioni salariali e di lavoro da parte del subappaltatore nel

settore edile è stata rafforzata. Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 luglio 2013. Per contrastare in modo ancora più efficace gli abusi riguardanti le condizioni salariali e di lavoro, il 26 marzo 2014 il Consiglio federale ha deciso ulteriori miglioramenti delle misure di accompagnamento, come l'aumento delle sanzioni, provvedimenti concernenti il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro nonché miglioramenti in ambito esecutivo.

Le misure di accompagnamento prevedono essenzialmente le seguenti regolamentazioni:

1. Legge sui lavoratori distaccati: i datori di lavoro stranieri che inviano temporaneamente lavoratori in Svizzera nell'ambito di una prestazione di servizio transfrontaliera devono rispettare le condizioni minime lavorative e remunerative in vigore in Svizzera. Successivi controlli a campione servono a verificare il rispetto delle condizioni minime. Allo scopo di snellire la procedura, i datori di lavoro stranieri sono tenuti a fornire per scritto, alle autorità svizzere, otto giorni prima dell'avvio dell'attività, tutte le informazioni inerenti all'identità dei loro collaboratori distaccati in Svizzera nonché alla durata dell'attività, al luogo di lavoro ecc. I datori di lavoro stranieri che non rispettano l'obbligo di notifica oppure applicano condizioni retributive abusivamente inferiori a quelle in vigore in Svizzera (quest'ultime sono specificate nei contratti collettivi di lavoro aventi carattere obbligatorio generale così come nei contratti di lavoro normali che fissano salari minimi obbligatori) possono essere condannati al pagamento di multe e, nei casi considerati gravi, possono essere esclusi dal mercato del lavoro svizzero per un determinato periodo di tempo. L'esclusione può essere comminata anche nel caso in cui il datore di lavoro non saldi le multe entro i termini prestabiliti. Il datore di lavoro straniero che non rispetta le condizioni salariali e lavorative stabilite in un contratto collettivo di lavoro avente carattere obbligatorio generale può essere condannato a pene convenzionali e a farsi carico del pagamento delle spese di controllo.
2. Agevolazione del conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro (CCL): in caso di abusi constatati e ripetuti nell'ambito delle condizioni salariali e degli orari di lavoro usuali nella professione, nel ramo e nel luogo, le disposizioni dei CCL relative ai salari minimi, agli orari di lavoro, ai contributi alle spese di esecuzione, ai controlli paritari e alle sanzioni possono essere rese obbligatorie più facilmente e valgono quindi per tutti i datori di lavoro e i lavoratori di un ramo.
3. Contratti di lavoro normali che fissano salari minimi obbligatori: per i settori privi di CCL, in caso di abusi constatati e ripetuti nell'ambito delle condizioni salariali usuali nella professione, nel ramo e nel luogo, la Confederazione e i Cantoni possono imporre salari minimi tramite contratti di lavoro normali, e questo per una durata limitata.
4. L'attuazione delle misure di accompagnamento è stata affidata a diversi attori. Nei rami senza CCL obbligatorio generale, le commissioni tripartite (composte di rappresentanti delle autorità, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati) controllano il mercato del lavoro a livello federale e cantonale. Se constatano abusi, possono proporre sanzioni, come promulgare un contratto di lavoro normale con salari minimi obbligatori oppure richiedere un'agevolazione del conferimento del carattere obbligatorio generale a un CCL.
5. Nei settori che applicano salari minimi obbligatori, soggetti a un CCL obbligatorio generale, le commissioni paritetiche – composte di rappresentanti dei partner sociali (sindacati e datori di lavoro) – controllano il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro minime.
6. Ulteriori disposizioni miranti ad agevolare i controlli:
 - gli elementi essenziali dei contratti di lavoro di lunga durata devono essere stabiliti per scritto (art. 330b CO);
 - i prestatori di servizi indipendenti non soggiacciono alle condizioni salariali e di lavoro minime. Su richiesta degli organi di controllo, essi devono tuttavia essere in grado di provare la loro indipendenza. Dal 1° gennaio 2013 vige l'obbligo di documentazione. In caso di controlli devono presentare una copia della notifica o un'autorizzazione per lo svolgimento di un'attività lucrativa in Svizzera, l'attestato A1 dell'assicurazione sociale e una copia del contratto stipulato con il committente. In caso di violazione dell'obbligo di documentazione, la legge prevede nuove possibilità di sanzioni, come multe o interruzione del lavoro. In questo modo si tiene sotto controllo il problema dell'«indipendenza fittizia». Questo termine definisce la simulazione di un'attività indipendente, benché de facto il lavoratore sia un impiegato.

Attuazione delle misure di accompagnamento

Secondo il rapporto della Segreteria di Stato dell'economia SECO del maggio 2014, nel 2013 si è nuovamente assistito a un aumento del numero di controlli svolti, che è stato nettamente superiore a quello richiesto dall'ordinanza sui lavoratori distaccati. La professionalizzazione degli organi di controllo consente di contrastare il fenomeno del dumping sala-

riale in maniera più mirata ed efficace. Nel 2013, le commissioni tripartite e paritetiche hanno controllato le condizioni salariali e di lavoro presso più di 40'000 imprese e 158'000 persone.

Osservazione del mercato del lavoro svizzero

Nell'ambito dell'osservazione del mercato del lavoro svizzero, ogni anno le commissioni tripartite (CT) stabiliscono i rami da porre sotto osservazione, selezionandoli in base a vari fattori di rischio, con particolare attenzione all'offerta di salari inferiori a quelli usuali per il settore. Una volta definiti tali rami, si svolgono controlli mirati negli ambiti sensibili.

Nel 2013 le CT hanno verificato il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro usuali nei rami privi di contratti collettivi di lavoro (CCL) presso 8300 datori di lavoro svizzeri. Rispetto al 2012, l'attività di controllo delle CT è aumentata complessivamente del 22 per cento. Nell'8 per cento dei casi i datori di lavoro svizzeri offrivano salari inferiori a quelli usuali. Tale quota è risultata inferiore all'anno precedente e riguarda appena lo 0,3 per cento dei datori di lavoro svizzeri attivi in questi rami. Le commissioni paritetiche (CP) hanno verificato il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro usuali nei rami con contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale (CCL di obbligatorietà generale) presso 11'400 datori di lavoro svizzeri. Anche in questo caso l'attività di controllo è aumentata del 7 per cento. Una violazione delle disposizioni concernenti i salari minimi del CCL è stata ipotizzata nel 25 per cento dei casi (incremento rispetto al 2012: +2%), corrispondente al 2,8 per cento dei datori di lavoro svizzeri soggetti a un CCL di obbligatorietà generale.

Controlli presso i dimoranti temporanei soggetti all'obbligo di notifica

Nel 2013 sono state 224'176 le persone annunciate in Svizzera per impieghi inferiori ai 90 giorni. Ciò rappresenta un aumento dell'11 per cento rispetto all'anno precedente. Quasi il 50 per cento delle persone soggette all'obbligo di notifica era rappresentato da prestatori di servizi. Nel 2013 queste persone corrispondevano allo 0,7 per cento del volume d'impiego nazionale.

Le CT hanno verificato il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro usuali nei rami senza CCL di obbligatorietà generale presso circa 4800 imprese che distaccano lavoratori e hanno controllato la posizione di 3500 persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente. Le CT hanno riscontrato una violazione delle condizioni salariali usuali nel 15 per

cento delle imprese controllate, corrispondenti allo 0,3 per cento di tutte le imprese attive sul mercato del lavoro svizzero. Le CP hanno verificato il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro usuali presso circa 6500 imprese che distaccano lavoratori e hanno controllato la posizione di 3700 persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente. I controlli hanno ipotizzato violazioni del salario minimo nel 33 per cento delle imprese che distaccano lavoratori, vale a dire nove punti percentuali in meno rispetto al 2012.

Effetti della libera circolazione delle persone sul mercato del lavoro

Secondo il decimo rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, a seguito dell'introduzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) si è assistito ad un significativo spostamento della migrazione a seconda dei Paesi di origine. Il fenomeno migratorio di cittadini provenienti dai Paesi UE/AELS è infatti aumentato negli ultimi anni (2002-2013) ed è oggi più rilevante di quello dei cittadini provenienti da altri Stati. Particolarmente cospicuo il flusso migratorio netto proveniente dalla Germania (circa 16'300 persone all'anno) e dal Portogallo (circa 8000 persone all'anno). Nel 2013 sono immigrati in Svizzera 88'000 stranieri (saldo migratorio), 55'100 dei quali erano cittadini dei Paesi UE-27/AELS. L'introduzione della libera circolazione delle persone ha sicuramente incentivato i flussi migratori dalla zona UE/AELS, che tuttavia sono anche strettamente legati alla domanda di manodopera delle aziende. L'anno in cui il saldo migratorio ha fatto registrare il valore più alto è stato il 2008 (90'200 unità) dopo diversi anni di forte crescita dell'economia svizzera. Con la recessione del 2009 l'immigrazione netta ha subito un calo significativo. Tuttavia, la rapida ripresa economica del 2010 ha invertito questa tendenza negativa. Mentre i flussi migratori dall'UE variano fortemente in base all'andamento dell'economia, con l'introduzione della libera circolazione delle persone l'immigrazione dai Paesi terzi si è mantenuta stabile.

L'ALC ha ampliato notevolmente il potenziale di manodopera a disposizione delle imprese svizzere. Negli ultimi anni il tasso d'occupazione degli stranieri con un permesso di corta o di lunga durata nonché dei frontalieri è aumentato in maniera più che proporzionale; tuttavia anche gli stessi svizzeri e gli stranieri domiciliati hanno visto crescere la propria attività lavorativa. Tra il 2003 e il 2012 il tasso d'occupazione è cresciuto sia fra i cittadini degli Stati UE-27/AELS (+5,2%) sia fra gli svizzeri (+4,4%).

L'accesso facilitato a specialisti provenienti dai Paesi dell'UE ha consentito alle imprese di sopperire alla carenza di personale qualificato nelle fasi di alta congiuntura. Durante la recente crisi economica, l'immigrazione ha permesso di stabilizzare l'economia interna tramite l'aumento della spesa nell'ambito dei consumi e dell'incremento degli investimenti nel settore dell'edilizia. Grazie alla sua economia solida, la Svizzera è uscita dalla crisi meglio di numerosi altri Paesi industrializzati.

I lavoratori immigrati dall'UE compensano efficacemente il potenziale di manodopera locale. I flussi migratori sono stati particolarmente intensi nei settori professionali caratterizzati da una domanda di manodopera in forte crescita e da tassi di disoccupazione inferiori alla media. L'83 per cento dei lavoratori stranieri arrivati dopo l'entrata in vigore dell'ALC possedeva almeno un titolo di livello secondario II e il 50 per cento addirittura un titolo di livello terziario. Il livello di qualificazione medio degli immigrati è quindi superiore a quello della popolazione attiva locale.

Rispetto agli anni 1990, nell'ultimo periodo il tasso di disoccupazione degli stranieri si è ridotto, avvicinandosi a quello piuttosto basso della popolazione attiva locale. Ne consegue che il tasso di disoccupazione dei cittadini UE-27/AELS è più basso di quello delle persone provenienti dai Paesi terzi, che lamentano maggiori difficoltà a integrarsi nel mercato del lavoro a causa di livelli di qualificazione inferiori alla media.

Secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), negli anni successivi all'entrata in vigore dell'ALC la struttura salariale in Svizzera è rimasta stabile. L'andamento della ripartizione salariale tra il 2002 e il 2010 mostra che non vi è stata una pressione particolarmente forte sui bassi salari. Ciò si deve, tra l'altro, ai contratti collettivi di lavoro e alle misure di accompagnamento. La pressione salariale ha colpito soprattutto giovani lavoratori (svizzeri e stranieri) con formazione commerciale e 10-15 anni di esperienza professionale.

L'immigrazione rallenta l'invecchiamento della popolazione e sgrava le assicurazioni sociali del primo pilastro (AVS/AI/IPG/PC) finanziate secondo il principio della redistribuzione. I lavoratori provenienti dai Paesi UE/AELS versano oggi molti più contributi alle assicurazioni sociali di quanti ne percepiscono.

Portata dell'Accordo

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) esercita un'influenza decisiva sull'economia e il benessere della Svizzera.

Importanza per le imprese: senza di esso, la crescita economica osservata dal 2006 al 2008 non sarebbe stata così sostenuta. Grazie alla libera circolazione delle persone, il prodotto interno lordo ha registrato una crescita stabile di almeno l'1 per cento (pari a quattro-cinque miliardi di franchi).

- Da un lato, l'ALC permette alle aziende svizzere di distaccare più facilmente il proprio personale negli Stati membri dell'UE (ad esempio, per l'assemblaggio e la manutenzione di macchine e apparecchi dell'industria metalmeccanica ed elettronica).
- L'ALC permette alle imprese svizzere di assumere sufficiente manodopera qualificata. Un elevato potenziale di reclutamento è fonte di crescita economica in quanto riduce i rischi di carenza di manodopera e il pericolo di un'inflazione dei salari risultanti da una penuria di manodopera qualificata. Il mercato europeo del lavoro rappresenta un immenso bacino di reclutamento di forza lavoro qualificata che, oltretutto, ha il vantaggio della prossimità geografica e culturale. L'economia svizzera dipende dalla manodopera estera: in Svizzera, un lavoratore su quattro è di nazionalità estera. Tale proporzione aumenta nettamente a livello dei quadri aziendali raggiungendo il 40 per cento. Questo fenomeno è destinato ad amplificarsi a medio e lungo termine, in quanto a causa dell'andamento demografico (calo progressivo della natalità), l'offerta di forza lavoro svizzera tenderà a diminuire.

Importanza per i lavoratori dipendenti: per i lavoratori dipendenti svizzeri l'ALC assume una triplice importanza:

- L'ALC consolida sia il mercato del lavoro della Svizzera sia la posizione di quest'ultima quale Paese produttore. La disponibilità di una manodopera sufficiente e adeguata favorisce la competitività delle imprese e contribuisce a ridurre il rischio di delocalizzazione all'estero delle fasi di finitura. Ciò permette non solo di garantire i posti di lavoro in Svizzera ma anche di creare nuovi impieghi quando la situazione economica è favorevole.
- Il miglioramento corrente delle misure di accompagnamento relative all'Accordo sulla libera circolazione delle persone rafforzano la protezione dei lavoratori dipendenti, in quanto permette di evitare il dumping salariale e l'applicazione di condizioni di lavoro insufficienti.
- L'Accordo offre ai cittadini svizzeri le stesse opportunità e l'accesso paritario al mercato del lavoro dell'UE nonché la possibilità di stabilirsi nell'UE a condizioni agevolate.

Maggiori informazioni

Accordo sulla libera circolazione delle persone e politica europea del Consiglio federale:

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22; europa@eda.admin.ch,
www.eda.admin.ch/europa

Accordo sulla libera circolazione delle persone, emigrazione e soggiorni all'estero:

Ufficio federale della migrazione UFM

Tel. +41 58 465 11 11, info@bfm.admin.ch, www.ufm.admin.ch

Riconoscimento dei diplomi professionali:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Tel. +41 58 462 28 26, kontaktstelle@sbfi.admin.ch, www.sefri.admin.ch

Assicurazione contro la disoccupazione:

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

Altre assicurazioni sociali:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Tel. +41 58 462 90 32, international@bsv.admin.ch, www.ufas.admin.ch

Misure di accompagnamento:

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

Ostacoli tecnici al commercio

L'Accordo del 1999 sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (anche chiamato MRA – «Mutual Recognition Agreement») prevede il riconoscimento reciproco tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) degli attestati di conformità per i prodotti industriali. Tali attestati permettono di stabilire se un prodotto rispetta le prescrizioni vigenti e quindi se soddisfa le condizioni richieste per essere immesso sul mercato. Secondo le regole dell'Accordo basta un unico attestato di conformità per commercializzare un prodotto in Svizzera o nell'UE. In questo modo le imprese svizzere traggono beneficio dalla riduzione dei costi e dal risparmio di tempo quando decidono di immettere un nuovo prodotto sul mercato europeo.

Cronologia

- 1.7.2010: entrata in vigore della revisione dell'Accordo
- 1.6.2002: entrata in vigore dell'Accordo
- 21.5.2000: approvazione da parte del popolo
- 21.6.1999: firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

Dalla sua entrata in vigore, l'Accordo è stato regolarmente ampliato: oggi include 20 settori di prodotti. In futuro sono previsti ulteriori complementi a condizione che, riguardo alla rispettiva situazione giuridica nell'UE, le normative svizzere sui prodotti siano equivalenti a quelle vigenti nell'UE. Da ultimo, l'Accordo è stato aggiornato il 1° aprile 2014 tramite decisione del Comitato misto.

L'Accordo del 1999 sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio contempla oggi i 20 seguenti settori di prodotti o di regolamenti:

- Macchine
- Dispositivi di protezione individuale
- Giocattoli
- Dispositivi medici
- Apparecchi a gas e caldaie
- Apparecchi a pressione
- Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione
- Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
- Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
- Macchine e materiali per cantieri
- Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati
- Veicoli a motore
- Trattori agricoli o forestali
- Buona pratica di laboratorio (BPL)
- Ispezioni della buona pratica di fabbricazione (good manufacturing practice, GMP) e certificazione delle partite di medicinali
- Prodotti da costruzione
- Ascensori
- Biocidi
- Impianti a fune
- Esplosivi per uso civile

Contesto

Le differenze esistenti tra le prescrizioni tecniche relative ai prodotti (norme di qualità, imballaggio, etichettatura), ai processi (di fabbricazione, trasporto, immagazzinamento, confezionamento e omologazione nei Paesi di origine e di destinazione) e il non riconoscimento dei rispettivi certificati di conformità (esami, certificazioni, ispezioni, omologazioni e ammissioni) rappresentano notevoli ostacoli tecnici (oppure non tariffari) al commercio internazionale. Nell'ambito del mercato interno europeo l'UE ha armonizzato le norme in numerosi settori. Al fine di evitare che le imprese svizzere siano costrette a fabbricare due versioni di uno stesso prodotto – l'una per il mercato svizzero e l'altra per quello europeo – il Consiglio federale ha deciso, in seguito al rifiuto dell'ingresso nello Spazio economico europeo (SEE) nel 1992, di adattare autonomamente e in larga misura, le prescrizioni tecniche svizzere a quelle attuabili nell'UE. La relativa legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) è entrata in vigore il 1° luglio 1996. Da allora, le norme svizzere vengono formulate in modo tale che siano compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera, specialmente dell'UE. Sono tuttavia previste alcune eccezioni: esigenze in materia di tutela sanitaria, ambientale o dei consumatori possono giustificare alcune deroghe.

La revisione della LOTC è avvenuta nel 2010 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2010: prevede l'applicazione autonoma del cosiddetto principio del «Cassis de Dijon». D'ora in poi, i prodotti che sono legalmente immessi nel mercato dell'UE o nel SEE possono in linea di principio circolare liberamente anche in Svizzera senza essere

prima sottoposti a controlli supplementari. Sono ammesse eccezioni soltanto se finalizzate a proteggere interessi pubblici preponderanti (tutela della salute dei consumatori o salvaguardia ambientale). Il principio del «Cassis de Dijon» fornisce alla Svizzera un terzo strumento che amplia le possibilità attuali di abolizione degli ostacoli tecnici al commercio nei confronti dell'UE (adeguamento autonomo delle prescrizioni tecniche svizzere in materia di prodotti a quelle dell'UE e agli accordi internazionali). In merito alle derrate alimentari esiste una regolamentazione speciale per l'applicazione del principio del «Cassis de Dijon». Le derrate alimentari che non soddisfano o soddisfano solo in parte le prescrizioni tecniche svizzere, ma che sono conformi a quelle europee o di uno Stato dell'UE o del SEE e vi circolano legalmente, possono essere immesse nel mercato anche in Svizzera. A differenza degli altri prodotti, al momento della prima importazione per gli alimenti deve essere ottenuta un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Il 25 aprile 2013 la SECO ha pubblicato un rapporto sugli effetti della revisione della LOTC e sui successivi lavori legislativi. Nel complesso la revisione della LOTC è stata valutata positivamente, in quanto ha portato a una considerevole riduzione degli ostacoli tecnici al commercio. La revisione non ha avuto ripercussioni negative sulla tutela della sicurezza dei consumatori.

Contenuto

L'adeguamento autonomo della legislazione nazionale non permette, da solo, di abolire tutti gli ostacoli tecnici al commercio. Senza il mutuo riconoscimento delle valutazioni di conformità, i prodotti svizzeri previsti per il mercato dell'UE continuano a essere assoggettati all'obbligo di un doppio esame di conformità, una prima volta da parte di un organo di certificazione in Svizzera e una seconda volta nell'UE. L'Accordo, entrato in vigore il 1° luglio 2002, serve appunto a stabilire, per tutte le categorie di prodotti contemplati, il reciproco riconoscimento degli esami di conformità svolti sia in Svizzera che nell'UE. Occorre distinguere due casi, segnatamente:

- un unico esame di conformità per tutte le categorie di prodotti per le quali l'Accordo prevede l'equivalenza tra la legislazione svizzera e la normativa europea. I certificati di conformità rilasciati da una delle Parti, ai sensi delle prescrizioni attuabili in Svizzera o nell'UE, sono automaticamente riconosciuti dall'altra Parte, a prescindere dal fatto che la valutazione sia stata eseguita in Svizzera o dall'UE;
- nei campi non coperti dal principio dell'equivalenza rimane obbligatoria una doppia certificazione per stabilire la conformità alle prescrizioni svizzere e la seconda alle norme dell'UE. Entrambi gli esami possono comunque essere svolti da un unico

organo di valutazione: ciò significa che un fabbricante svizzero può far sottoporre il proprio prodotto a un esame di conformità per l'esportazione in UE presso un organismo autorizzato in Svizzera, anche in base alle prescrizioni dell'UE.

Tra le categorie di prodotti interessati dall'Accordo, per le quali le prescrizioni svizzere e le norme dell'UE sono considerate in larga misura equivalenti, figurano le macchine, i dispositivi medici (protesi ecc.), le apparecchiature per telecomunicazioni, i veicoli a motore e i trattori, gli strumenti di misura e gli imballaggi preconfezionati, il materiale e gli apparecchi elettrici, i controlli dei processi di fabbricazione di medicinali (good manufacturing practices, GMP) e gli esami secondo la buona pratica di laboratorio (good laboratory practices, GLP). Le prescrizioni non corrispondono invece completamente per quanto riguarda il settore delle caldaie. I prodotti fitosanitari e i prodotti cosmetici, per esempio, non sono contemplati dall'Accordo, tuttavia quest'ultimo è suscettibile di evolvere. Solamente le categorie di prodotti armonizzati all'interno dell'UE possono però essere incluse nell'Accordo. Un passo importante nel quadro di questo Accordo è stato costituito dall'abolizione, nell'anno 2007, dell'originaria limitazione dell'MRA alle merci originarie delle parti contraenti. Come conseguenza, nell'UE vengono ora riconosciute anche le valutazioni di conformità di prodotti extraeuropei eseguite in Svizzera.

Portata dell'Accordo

L'Accordo riveste notevole importanza dal punto di vista economico. In linea di massima, le imprese traggono beneficio dalla riduzione dei costi e dal risparmio di tempo quando decidono di immettere un nuovo prodotto nel mercato europeo. Le imprese risultano così più concorrenziali e, di riflesso, l'occupazione in Svizzera si rafforza. L'importazione agevolata di prodotti dall'UE allarga il ventaglio di offerte e contribuisce a diminuire i prezzi. L'Accordo contempla la maggior parte dei prodotti industriali e torna a vantaggio di settori orientati all'esportazione quali la metalmeccanica, l'elettronica, i prodotti e i dispositivi medici, gli strumenti di misura, la metallurgia, la chimica nonché l'industria farmaceutica. Grazie a questo Accordo, l'industria svizzera d'esportazione può contare su un risparmio dell'ordine di 200-500 milioni di franchi all'anno; i benefici legati a una commercializzazione più rapida di un prodotto sono invece difficilmente quantificabili.

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

Appalti pubblici

L'Accordo concluso nel 1999 tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) estende il campo di applicazione dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC. In base all'Accordo, le imprese di entrambe le parti contraenti ottengono così accesso a ulteriori appalti. Tenuto conto dell'ingente spesa pubblica nell'UE così come in Svizzera, questa liberalizzazione supplementare crea nuove opportunità sia per l'industria delle esportazioni sia per il settore terziario.

Cronologia

- 1.6.2002: entrata in vigore dell'Accordo
- 21.5.2000: approvazione da parte del popolo
- 21.6.1999: firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

Il 30 marzo 2012 l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha adottato la revisione dell'Accordo sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement, GPA), che era stata approvata dal Consiglio federale il 21 marzo 2012. La Svizzera potrà depositare presso l'OMC gli strumenti di ratificazione soltanto dopo che saranno stati apportati i necessari adeguamenti alla legislazione federale e cantonale.

Contesto

In base alle disposizioni dell'OMC, gli acquisti di beni e prestazioni di servizi nonché i mandati per opere edili di determinati committenti devono essere oggetto di una gara d'appalto internazionale se superano un certo importo. Questa apertura del mercato mira a promuovere la trasparenza e la concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici.

L'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE amplia il campo di applicazione delle normative dell'OMC relative agli appalti pubblici (commesse edili e acquisto di beni e prestazioni di servizi). L'Accordo implica quindi l'aggiudicazione tramite gare d'appalto pubbliche nei seguenti settori:

- appalti pubblici di Comuni (città incluse) e distretti, relativi per esempio a: rete tranviaria, autobus, ospedali, ponti e strade, musei, attrezzature informatiche ecc.;
- appalti pubblici nei settori del trasporto ferroviario e dell'approvvigionamento energetico (sono compresi tutti gli ambiti del settore dell'energia, quali gas ed energia termica esclusa l'energia elettrica,

che sono già coperti dalle normative dell'OMC) lanciati dalla Confederazione, da Cantoni, distretti, Comuni nonché dalle aziende pubbliche o private che operano in virtù di un diritto speciale o esclusivo (p. es.: acquisto da parte delle FFS di carrozze per viaggiatori, acquisto di un software da parte di un'impresa del gas);

- appalti pubblici nei settori idraulico o elettrico, nel comparto del traffico di prossimità e negli aeroporti, lanciati da aziende private che operano in virtù di un diritto speciale o esclusivo (p. es. progetto architettonico per la realizzazione di un terminal di un aeroporto privato).

Le normative dell'OMC relative all'aggiudicazione di appalti poggiano su tre principi:

- la parità di trattamento tra tutti gli offerenti (principio di non discriminazione);
- la trasparenza delle procedure di aggiudicazione;
- il diritto di ricorso contro le decisioni del committente nell'ambito della procedura di appalto e di aggiudicazione (a partire da determinati valori soglia).

Le imprese e i poteri pubblici interessati hanno l'obbligo di procedere a una gara d'appalto conformemente alle normative dell'OMC per qualsiasi contratto che superi un determinato valore minimo (valore soglia). In linea di principio l'entità acquirente s'impegna a scegliere l'offerta più conveniente dal punto di vista economico e/o in base al criterio del prezzo purché i beni o le prestazioni di servizi siano comparabili sotto il profilo della qualità. I termini di consegna, la qualità di esecuzione della prestazione

o l'impatto ambientale possono altresì costituire dei criteri da prendere in considerazione al momento della scelta del prestatore o del fornitore di servizi. Il committente può inoltre imporre talune clausole vincolanti relative alla tutela delle condizioni lavorative e degli obblighi salariali regionali o propri al ramo professionale interessato. Tuttavia, i criteri non devono essere discriminatori e vanno stabiliti anticipatamente in maniera chiara e inequivocabile.

L'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE contempla la possibilità di escludere dal suo campo di applicazione gli acquisti e le aggiudicazioni di appalti in determinati settori nei quali vigono condizioni di concorrenza innegabili. Per questa ragione, nel 2002 è stato escluso dall'Accordo il settore delle telecomunicazioni e nel 2007 quello del trasporto di merci su binari a scartamento normale.

Portata dell'Accordo

In base alle stime della Commissione europea, il mercato degli appalti pubblici nell'UE muove un giro d'affari complessivo di 2400 miliardi di euro. Si tratta di denaro speso per la realizzazione di infrastrutture e l'acquisto di beni e prestazioni di servizi. L'apertura di questi mercati rappresenta di conseguenza un potenziale considerevole non solo per l'industria svizzera di esportazione specializzata in beni strumentali ad alto valore tecnologico (quali apparecchi medici, impianti ferroviari, reti elettriche, condotte dell'acqua ecc.), ma anche per il settore dei servizi (p. es. studi d'ingegneria e di architettura).

L'attuazione delle norme dell'OMC, segnatamente i bandi di concorso per appalti pubblici su scala europea, crea in Svizzera così come nei Paesi dell'Unione

europea una maggiore concorrenza tra gli offerenti. I committenti hanno quindi a disposizione un numero più rilevante di offerte e possono così scegliere quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, con una conseguente riduzione dei costi a carico dei poteri pubblici.

L'attuazione di disposizioni comuni e di procedure più trasparenti nell'aggiudicazione di appalti pubblici contribuisce a prevenire decisioni arbitrarie o discriminatorie. Gli offerenti hanno inoltre la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni relative alle procedure di gare d'appalto e di aggiudicazione se ritengono che i loro diritti siano stati lesi.

Sulla base dell'Accordo, le aziende svizzere possono partecipare con piena parità di trattamento a gare d'appalto pubbliche indette nei 28 Stati membri dell'UE e, analogamente, imprese dell'UE possono partecipare a gare d'appalto in Svizzera. Nel 2004, per esempio, le ordinazioni dei poteri pubblici sono ammontate complessivamente in Svizzera a 34 miliardi di franchi, un importo pari a circa il 7,5 per cento del prodotto interno lordo. Il 19 per cento di queste risorse finanziarie era a disposizione della Confederazione, il 38 per cento a disposizione dei Cantoni e il 43 per cento a disposizione dei Comuni.

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

Informazioni sugli appalti pubblici

In Svizzera: www.simap.ch
Nell'UE: <http://simap.europa.eu>

Agricoltura

L'Accordo del 1999 sul commercio di prodotti agricoli agevola gli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) di prodotti derivanti dall'agricoltura. Prevede, infatti, la soppressione di ostacoli al commercio di natura tariffaria (contingenti d'importazione e dazi) e non tariffaria (varie prescrizioni relative ai prodotti e disposizioni in materia di omologazione) in determinati segmenti di prodotti. L'Accordo apre alla Svizzera nuovi sbocchi per l'esportazione di prodotti agricoli con il suo principale partner commerciale, l'UE. Nel 2013, circa il 62 per cento delle esportazioni di prodotti agricoli svizzeri era destinato ai Paesi membri dell'UE e circa il 75 per cento delle importazioni nello stesso settore proveniva dall'UE.

Cronologia

- 1.12.2011: entrata in vigore dell'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari (corrispondente all'Allegato 12 dell'Accordo agricolo)
- 1.1.2009: creazione di uno spazio veterinario comune europeo e soppressione dei controlli veterinari di confine tra la Svizzera e l'UE
- 1.6.2002: entrata in vigore dell'Accordo
- 21.5.2000: approvazione da parte del popolo
- 21.6.1999: firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

Vengono accordate concessioni tariffarie (abolizione di contingenti d'importazione e dazi) soprattutto nel settore dei formaggi, completamente liberalizzato dal 1° giugno 2007, così come nei settori ortofrutticolo, del giardinaggio e delle specialità a base di carne e vino. Gli ostacoli non tariffari, o tecnici, al commercio (varie prescrizioni relative ai prodotti e disposizioni in materia di omologazione) vengono aboliti tramite il riconoscimento reciproco tra le parti dell'equivalenza delle rispettive prescrizioni. Ciò riguarda, tra l'altro, i vini e le bevande spiritose, l'agricoltura biologica, il settore fitosanitario, i mangimi per animali e le sementi. In ambito veterinario, alla fine del 2006 è stata riconosciuta l'equivalenza delle prescrizioni per tutti gli alimenti nonché sottoprodotti di origine animale. All'inizio del 2009 è stato creato uno spazio veterinario comune europeo e sono stati aboliti i reciproci controlli veterinari alle frontiere tra la Svizzera e l'UE. Nel dicembre 2011 è inoltre entrato in vigore l'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) per i prodotti agricoli e gli alimenti, che è stato integrato all'Accordo agricolo nell'Allegato 12. L'Accordo agricolo viene ampliato regolarmente. Il Comitato misto per l'agricoltura e il Comitato misto veterinario si riuniscono di norma una volta all'anno. Il 28 novembre 2013, in occasione

della sua 13ª seduta, il Comitato misto per l'agricoltura ha stabilito che tutta la frutta e la verdura svizzere che nell'esportazione rispondono alle norme di commercializzazione dell'UE non vengano controllate ancora una volta dall'Unione europea. Tale decisione è entrata in vigore il 17 dicembre 2013. Il 1° maggio 2014 è inoltre entrato in vigore il primo aggiornamento dell'Allegato 12 dell'Accordo agricolo. È previsto che nel 2014 seguiranno ulteriori modifiche all'Accordo agricolo bilaterale (tra l'altro riguardo a sementi e protezione dei vegetali).

Contesto

La completa liberalizzazione degli scambi commerciali nel settore del formaggio, avvenuta il 1° giugno 2007, rappresenta l'elemento centrale della componente tariffaria dell'Accordo agricolo. A partire da allora, qualsiasi tipo di formaggio può essere commerciato senza alcuna restrizione quantitativa (contingenti) né dazi doganali. Inoltre, sono state concordate consistenti concessioni reciproche nei settori ortofrutticolo e del giardinaggio inclusi i fiori recisi, nonché, in misura minore, per talune specialità a base di carne essiccata e di vini.

Nella componente non tariffaria dell'Accordo agricolo, sono stati aboliti gli ostacoli tecnici al commercio in numerosi ambiti: nei settori della legislazione

veterinaria, fitosanitario, dei mangimi per animali, delle sementi e dei prodotti biologici; lo stesso vale per le disposizioni relative alla commercializzazione di prodotti vitivinicoli e per le norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli. Per tutti questi settori, l'Accordo abbatte gli ostacoli tariffari mediante il reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle legislazioni (prescrizioni relative ai prodotti e disposizioni in materia di omologazione). Gli agricoltori svizzeri possono pertanto esportare verso l'Unione europea prodotti ortofrutticoli oppure biologici provvisti di un certificato svizzero, senza doverli preventivamente sottoporre a un ulteriore controllo in uno Stato membro dell'UE.

L'ambito veterinario concerne le misure sanitarie e zootecniche nonché quelle relative alla protezione degli animali, applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale. Mediante il cosiddetto «Allegato veterinario» dell'Accordo agricolo, dal dicembre 2006 l'equivalenza delle disposizioni è riconosciuta per la totalità dei prodotti di origine animale così come nell'ambito relativo alla salute degli animali. In precedenza tale equivalenza era ammessa unicamente per il latte, i latticini, i sottoprodotti di origine animale nonché nell'ambito della lotta contro le epizootie. Tutti gli alimenti di origine animale, quali il formaggio, le specialità a base di carne, le uova e il miele, possono essere esportati senza certificati, a meno che non sia previsto esplicitamente dalla normativa europea. Dal 1° gennaio 2009, sono stati aboliti i controlli veterinari alle frontiere tra la Svizzera e l'UE.

L'Accordo agricolo del 1999 assicura già la tutela reciproca delle indicazioni geografiche per i vini e le bevande spiritose. Dal dicembre 2011 tale tutela è stata estesa a tutti i prodotti agricoli e gli alimenti, grazie all'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protetta (DOP/AOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). Tale Accordo è stato integrato, sotto forma di nuovo allegato, all'Accordo agricolo e garantisce una protezione giuridica identica a quella esistente all'interno del Paese per le DOP e le IGP svizzere sul territorio dell'UE e viceversa. È previsto un aggiornamento periodico dell'Accordo al fine di assicurare la tutela di nuove DOP e IGP di entrambe le parti. L'Accordo costituisce un importante segnale politico a favore di una migliore protezione delle indicazioni geografiche sia a livello nazionale, quale elemento della strategia di qualità, sia a livello internazionale, nel quadro degli sforzi profusi da entrambe le parti in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Portata dell'Accordo

L'UE è di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera: nel 2013, il 62 per cento delle sue esportazioni di prodotti agricoli (pari a 5,5 miliardi di franchi) era diretto verso l'UE, mentre il 75 per cento delle importazioni svizzere di tali prodotti (pari a 8,7 miliardi di franchi) proveniva dall'Unione europea. Per la precisione, il commercio di prodotti agricoli trasformati genera esportazioni per un valore di 4,2 miliardi di franchi e importazioni per 2,6 miliardi di franchi. Tale commercio è disciplinato nel Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, riveduto nell'ambito dei Bilaterali II (cfr. relativa scheda informativa). Dal 2007 le esportazioni svizzere di prodotti agricoli verso l'UE hanno registrato un aumento di circa 811 milioni di franchi (+17 per cento), un chiaro segnale del potenziale di questo ambito commerciale. Già oggi viene esportato indirettamente quasi un litro di latte su quattro. La parziale liberalizzazione contemplata dall'Accordo agricolo permette ai produttori svizzeri di accedere più facilmente ad alcuni settori del mercato interno europeo, che annovera oltre 500 milioni di consumatori e consumatrici. I costi di produzione dovrebbero inoltre diminuire grazie alla vicendevole apertura dei mercati di sementi, di prodotti fitosanitari e di mangimi per animali.

Grazie all'Accordo agricolo, alle frontiere sussiste ancora un importante livello di protezione dei settori produttivi, come per esempio nel caso di cereali, latte o carne. Le importazioni provenienti dall'Unione europea per certi settori, tuttavia, espongono l'agricoltura svizzera a una maggiore concorrenza, che ha come conseguenza un'offerta più ampia e prezzi ridotti, a tutto vantaggio dei consumatori.

Si segnalano esperienze positive con l'Accordo agricolo: grazie alla graduale introduzione degli scambi di formaggi, tra il 2003 e il 2013 le quantità esportate nell'UE sono aumentate in media del 2,7 per cento annuo, corrispondente a un incremento in valore monetario pari al 2,3 per cento.

Maggiori informazioni

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Tel. +41 58 464 91 07, info@blw.admin.ch, www.blw.admin.ch

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Tel. +41 58 463 30 33, info@blw.admin.ch, www.usav.admin.ch

Ricerca

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 1999, concluso nel quadro degli Accordi bilaterali I, ha gettato le basi di una partecipazione limitata della Svizzera alla cooperazione in materia di ricerca all'interno dell'Unione europea (UE). Gli accordi specifici del 2004 e del 2007 hanno successivamente consentito la piena partecipazione della Svizzera. I programmi quadro di ricerca e sviluppo (PQRS) dell'UE mirano a promuovere la ricerca in molteplici settori quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la sanità, l'energia, le nanotecnologie e l'ambiente. La partecipazione a pieno titolo della ricerca svizzera (scuole universitarie, aziende, privati cittadini) ai PQRS produce notevoli benefici per la Svizzera tanto a livello economico quanto a livello scientifico e tecnologico.

Cronologia

- 25.6.2014: il Consiglio federale adotta principi per una soluzione transitoria per il 2014
- 29.11.2013: avvio dei negoziati per la partecipazione al «programma Orizzonte 2020»
- 13.9.2013: adozione da parte del Consiglio federale del mandato negoziale per la partecipazione al «programma Orizzonte 2020» (2014-2020)
- 2004 e 2007: rinnovo dell'Accordo riguardante la partecipazione al 6° PQRS (2003-2006) e 7° PQRS (2007-2013), ora con la partecipazione integrale dei ricercatori svizzeri
- 1.6.2002: entrata in vigore dell'Accordo, sebbene la Svizzera possa partecipare per ora solo ad alcuni progetti
- 21.5.2000: accettazione da parte del popolo (con 67,2% di voti favorevoli)
- 21.6.1999: firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

Il 1° gennaio 2014, parallelamente al programma Euratom e al progetto ITER, è iniziata la nuova generazione di PQRS denominata «Orizzonte 2020 – il programma quadro dell'UE di ricerca e innovazione», che verrà finanziata con circa 80 miliardi di euro e durerà sette anni (2014-2020). La Svizzera intende parteciparvi nuovamente come membro associato. A settembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il relativo mandato negoziale. I negoziati per la partecipazione della Svizzera sono stati avviati a fine novembre 2013. A seguito del voto positivo all'iniziativa «contro l'immigrazione di massa» e della mancata firma del Protocollo sull'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia, la Commissione europea ha comunicato alla Svizzera che dal 26 febbraio 2014 per la presentazione di progetti di ricerca la Svizzera acquisirà lo status di Paese terzo. Ciò significa che i ricercatori svizzeri possono ancora partecipare a progetti comuni, anche in veste di coordinatori. Una partecipazione a progetti specifici con questo status non è invece più possibile.

Per rilanciare i negoziati relativi a vari dossier, come nel caso di Orizzonte 2020, il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha adottato una dichiarazione che

prevede molteplici misure, tra cui una soluzione per l'ammissione contingentata dei cittadini croati al mercato del lavoro svizzero. Il 25 di Giugno 2014, alla luce della situazione ancora poco chiara riguardo all'associazione della Svizzera al programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020 il Consiglio federale ha varato alcune misure transitorie. Le misure prevedono il sostegno diretto dei ricercatori operanti in Svizzera che partecipano a progetti e programmi cofinanziati da Orizzonte 2020 e che non beneficiano più dei fondi europei.

Contesto

I programmi quadro di ricerca dell'UE intendono favorire la collaborazione in materia di ricerca e promuovere la simbiosi tra le attività industriali e la ricerca non solo a livello di Stati membri dell'UE ma coinvolgendo anche i Paesi candidati all'adesione, quelli dello SEE nonché quegli Stati associati quali Israele e la Svizzera.

Già dal 1984 ricercatori svizzeri hanno partecipato a progetti specifici dei vari PQRS dell'UE. Tuttavia, quale Paese terzo, prima del 2004 la Svizzera non ha partecipato ai programmi in modo ufficiale, finanziando di tasca propria la sua partecipazione. L'Accordo bila-

terale di cooperazione scientifica e tecnologica del 1999, in vigore dal giugno 2002 e limitato nel tempo, ha permesso ai ricercatori svizzeri di partecipare a pieno titolo al Quinto programma quadro. Non è stato tuttavia possibile applicare a tutta la durata del quinto PQRS le disposizioni finanziarie che prevedevano che la Svizzera pagasse i contributi e che i ricercatori svizzeri ricevessero i fondi direttamente dalla Commissione. Una partecipazione integrale ai successivi PQRS era sì contemplata dall'Accordo, ma ha potuto essere realizzata solo grazie a due rinnovi dell'Accordo stesso: nel 2004, in previsione del Sesto PQRS (2003-2006), e nel 2007 per il Settimo PQRS (2007-2013).

Contenuto

In caso di partecipazione a pieno titolo della Svizzera ai PQRS dell'UE, i ricercatori svizzeri (scuole universitarie, imprese, privati cittadini) sarebbero considerati alla pari dei loro partner europei. Questo implicherebbe segnatamente che:

- i partner di progetti svizzeri sarebbero finanziati direttamente dalla Commissione europea;
- i ricercatori svizzeri potrebbero avviare progetti e assumerne il coordinamento;
- i ricercatori svizzeri potrebbero accedere ai risultati di ricerca di altri progetti.

I delegati svizzeri potrebbero essere integrati ai comitati di programma tematici con lo status di osservatori. In qualità di Stato associato, la Svizzera non potrebbe partecipare alle decisioni ma avrebbe diritto a essere consultata in seno ai vari organi di conduzione e di consultazione responsabili dell'attuazione dei programmi quadro. Si tratta di un elemento rilevante soprattutto perché le decisioni vengono adottate in modo consensuale e la Svizzera sarebbe quindi de facto equiparata agli Stati membri dell'UE.

Orizzonte 2020

Orizzonte 2020 è l'ottava generazione di programmi quadro di ricerca dell'Unione europea e durerà dal 2014 al 2020. Il programma riunisce con un approccio integrato tutti i programmi e le iniziative attuali dell'UE nel campo della ricerca e dell'innovazione. Orizzonte 2020 struttura l'attività europea di ricerca in base a tre priorità:

- la priorità «Eccellenza scientifica» rafforza la ricerca di base europea mediante il sostegno offerto dal Consiglio europeo della ricerca (CER) alle attività pionieristiche dei ricercatori. Parallelamente le efficaci iniziative «Marie Skłodowska-Curie» continuano a promuovere la formazione di nuove leve scientifiche in Europa grazie alle offerte di formazione e di mobilità per i giovani ricercatori;

- la priorità «Leadership industriale» comprende investimenti in ricerca e sviluppo in settori industriali rilevanti, come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le nanotecnologie e la tecnologia spaziale. Orizzonte 2020 offre inoltre sostegno finanziario alle imprese innovative;
- la priorità «Sfide per la società» riunisce trasversalmente risorse e conoscenze provenienti da diversi settori, discipline e tecnologie per individuare soluzioni alle principali sfide sociali (p. es. nel campo del clima, dell'ambiente, dell'energia, dei trasporti ecc.), ciò che non sarebbe possibile senza l'innovazione a la cooperazione interdisciplinare.

Per il periodo 2014-2020 l'Unione europea ha approvato un budget di circa 80 miliardi di euro, con un incremento significativo rispetto al budget del Settimo programma quadro (55,8 miliardi di euro). Questo testimonia l'elevata importanza che l'UE attribuisce alla ricerca.

Portata dell'Accordo

La partecipazione della Svizzera ai PQRS è particolarmente importante per motivi legati sia alla politica scientifica che a quella economica. Grazie alla sua partecipazione, la Svizzera potrebbe rafforzare la propria importanza quale sede di centri di ricerca e poli innovativi. Anche l'economia privata è infatti interessata ai programmi che puntano all'innovazione, alle applicazioni industriali o al trasferimento di tecnologie. Nel Sesto PQRS, un quarto dei finanziamenti europei assegnati a ricercatori svizzeri è stato attribuito a imprese (25,5%, pari a 203 milioni di franchi, di cui il 14%, ossia 111 milioni di franchi, a piccole e medie imprese e l'11,5%, corrispondente a 92 milioni di franchi, a imprese più grandi). Oltre un terzo è stato assegnato a istituzioni dell'ambito dei Politecnici federali (34,1%, equivalente a 270 milioni di franchi), mentre le Università svizzere hanno ricevuto oltre un quarto dei finanziamenti (27,6%, che corrisponde a 219 milioni di franchi). Il resto dell'importo è stato destinato a scuole universitarie professionali (SUP), Cantoni e Comuni nonché alla Confederazione e a varie organizzazioni senza scopo di lucro. La partecipazione della Svizzera è inoltre caratterizzata da una stretta collaborazione tra scienza ed economia: circa un terzo dei progetti a cui la Svizzera ha partecipato prevedeva infatti una cooperazione tra scuole universitarie e imprese.

Per quanto concerne il bilancio del Sesto PQRS, si registra un rendimento finanziario dei fondi investiti superiore al 100 per cento: i contributi versati dalla Svizzera (775,3 milioni di franchi) sono infatti stati inferiori al sostegno finanziario ottenuto a favore di progetti di ricerca (794,5 milioni di franchi), con un

utile netto positivo di 19,2 milioni di franchi. Altri 75 milioni di franchi sono stati inoltre versati a organizzazioni internazionali situate in Svizzera (segnatamente al CERN nonché a varie organizzazioni dell'ONU). La Svizzera si è impegnata in oltre 1300 progetti, con più di 32'000 partenariati tra ricercatori provenienti dalla Svizzera o da altri Paesi europei. Considerazioni definitive sul bilancio della partecipazione svizzera al Settimo PQRS saranno possibili soltanto a partire dal 2016 circa, ma i dati disponibili confermano che il bilancio per la Svizzera è positivo. Dall'attuale bilancio intermedio (relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 15 giugno 2012) emerge che la Svizzera è stata nuovamente in grado di assicurarsi una quota sostanziale dei mezzi assegnati (circa il 4,3% del totale, contro il 3,1% nel Sesto PQRS) ed è pertanto probabile che, come nel caso del Sesto PQRS, l'utile per il Paese sarà superiore ai contributi versati. Per partecipare al Settimo PQRS, dal 2011 la Svizzera deve tuttavia versare contributi maggiori in seguito al costante sviluppo del proprio PIL, mentre quello di altri Paesi europei è in parte diminuito a causa della crisi economica. Il calcolo dei contributi da versare basato sul PIL ha pertanto generato oneri supplementari per la Svizzera.

Circa i due terzi dei mezzi stanziati nell'ambito del Sesto PQRS a favore dei progetti svizzeri riguardavano i seguenti tre settori: le tecnologie dell'informazione (28,4%), le scienze della vita e la sanità (20,2%), le nanotecnologie, i materiali, i processi produttivi (11,6%). Per il Settimo PQRS la ripartizione è analoga.

Secondo vari sondaggi, il 70% dei partecipanti svizzeri non avrebbe potuto realizzare i propri progetti di ricerca senza il sostegno del PQRS. Oltre il 50% dei risultati dei progetti è stato concretizzato e integrato in nuovi prodotti o servizi. Di questi, il 40% ha registrato (oppure è previsto che produca) effetti positivi nell'ambito della creazione di posti di lavoro e il 30% in termini di fatturato. I partecipanti hanno tuttavia criticato l'onere amministrativo talvolta gravoso.

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Tel. +41 58 462 96 90, europrogram@sbfi.admin.ch, www.sefri.admin.ch

Trasporto aereo

L'Accordo del 1999 sul trasporto aereo disciplina l'accesso delle compagnie aeree svizzere al mercato liberalizzato dei trasporti aerei europeo. Grazie alla concessione dei diritti di traffico e al divieto di discriminazione, le compagnie aeree svizzere sono ampiamente equiparate alle loro concorrenti europee. Possono, per esempio, scegliere liberamente le destinazioni che hanno intenzione di collegare, le tariffe che intendono praticare nonché quali velivoli utilizzare per i singoli voli. Per i passeggeri ciò significa tendenzialmente una riduzione delle tariffe e una maggiore scelta di collegamenti aerei.

Cronologia

- 1.6.2002: entrata in vigore dell'Accordo
- 21.5.2000: approvazione da parte del popolo
- 21.6.1999: firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

L'entrata in vigore dell'Accordo è avvenuta in una fase particolarmente difficile del settore del trasporto aereo (basti pensare al blocco a terra (grounding) dei velivoli Swissair del 2 ottobre 2001). Le barriere che ostacolavano l'accesso al mercato europeo e che hanno contribuito in parte al fallimento dell'ex compagnia di bandiera sono state da allora progressivamente abolite. Dal 1° giugno 2004, grazie all'Accordo, le compagnie svizzere possono inoltre servire destinazioni tra due Stati membri dell'UE.

Prima dell'Accordo del 1999 la Svizzera aveva concluso separatamente con quasi tutti gli Stati membri dell'UE accordi bilaterali inerenti al settore del trasporto aereo. Oggi questi trattati sono sostituiti dall'Accordo sul trasporto aereo e le loro disposizioni valgono ancora unicamente quando il loro campo di applicazione o la portata dei diritti contemplati è superiore a quanto stipulato nell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il Comitato misto dell'accordo bilaterale Svizzera-UE sul trasporto aereo sorveglia l'applicazione dell'Accordo e, in occasione di incontri regolari, delibera in merito al recepimento da parte della Svizzera di vari atti normativi dell'UE. Nel settore del trasporto aereo la Svizzera recepisce di volta in volta gli sviluppi normativi dell'UE. Si tratta sostanzialmente di norme tecniche e di disposizioni concernenti, per esempio, gli ambiti della sicurezza tecnica, della sicurezza aerea

o dei controlli di sicurezza per persone e merci aereo-trasportate. Nell'Accordo sul trasporto aereo viene determinata anche la partecipazione all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).

Contesto

L'Accordo sul trasporto aereo estende anche alla Svizzera l'acquis comunitario relativo a questo settore dei trasporti. Viene applicato in particolar modo il principio del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, di conseguenza le compagnie aeree svizzere vengono considerate in tutto e per tutto alla pari di quelle europee.

La Svizzera adotta sostanzialmente le medesime norme vigenti nell'Unione europea: pertanto i diritti di traffico sono stati concessi gradualmente alle compagnie aeree di entrambe le parti contraenti. Le «libertà» relative al trasporto aereo (dal punto di vista di un trasportatore svizzero) sono:

- libertà n. 1: diritto di sorvolo;
- libertà n. 2: possibilità di effettuare scali non commerciali (p.es. per riparazioni);
- libertà n. 3: voli a destinazione dell'UE (p. es. Ginevra - Parigi);
- libertà n. 4: voli provenienti dall'UE (p. es. Parigi - Ginevra);
- libertà n. 5: voli a destinazione dell'UE con scalo e con possibilità d'imbarco nell'UE (p. es. Zurigo - Vienna - Roma);

- libertà n. 6: collegamento tra due destinazioni nell'UE con scalo e possibilità d'imbarco in Svizzera (p. es. Londra - Zurigo - Berlino);
- libertà n. 7: collegamento tra due destinazioni nell'UE (p. es. Madrid - Atene);
- libertà n. 8/9: «cabotaggio», in altri termini, voli interni eseguiti da una compagnia straniera (p. es. Zurigo - Parigi - Lione: libertà n. 8 o Parigi - Lione: libertà n. 9).

Sono state accordate tutte le libertà, tranne la n. 8 e la n. 9. L'Accordo prevede l'avvio di trattative relative alla concessione di queste due libertà. Tali trattative sono state avviate con l'UE nel novembre 2011 e hanno portato a un accordo di fondo, anche se l'UE ne ha vincolato l'applicazione a un accordo sulle questioni istituzionali che ancora non c'è stato.

Con l'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE è stata altresì introdotta la libertà di stabilirsi e di investire nel settore dell'aviazione. Una compagnia aerea svizzera può pertanto liberamente assumere partecipazioni di maggioranza in una compagnia aerea dell'UE, senza che quest'ultima perda la propria specificità comunitaria e i relativi diritti.

La Commissione europea e la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) vigilano sul rispetto delle regole in materia di concorrenza nel mercato europeo del trasporto aereo. Grazie all'Accordo in vigore, tali funzioni di controllo sono estese anche alle imprese svizzere. Le due istituzioni non hanno invece alcuna competenza in materia di sussidi statali né di restrizioni di atterraggio in territorio svizzero motivate da ragioni ecologiche.

Il comitato misto responsabile della gestione dell'Accordo ha adottato, sin dalla sua entrata in vigore, decisioni che riguardano la partecipazione della Svizzera sia all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) sia al Cielo unico europeo (Single European Sky, SES). L'AESA effettua attività di sorveglianza e rilascio di certificati nel settore tecnico (produzione e manutenzione di aeromobili, certificazione dei velivoli e delle aziende preposte alla manutenzione). L'Agenzia annovera tra le proprie competenze anche la formazione aeronautica e il servizio aereo. Prossimamente svolgerà un ruolo centrale per tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza dell'aviazione civile, inclusa la

definizione di standard di sicurezza negli aeroporti oppure di sistemi di gestione del traffico aereo. Dal canto suo, il SES mira a riorganizzare la navigazione aerea in Europa, in modo da garantire una gestione efficiente e sicura del traffico aereo, sempre più congestionato. Questo progetto dell'UE s'incentra quindi su due aspetti cardine: primo, la certificazione di fornitori di servizi di navigazione aerea, secondo la creazione di spazi aerei transnazionali ripartiti non più esclusivamente in funzione delle frontiere, bensì in base a criteri operativi coerenti. La Svizzera partecipa a questo progetto sostenendo la creazione di un blocco funzionale di spazio aereo sopra l'Europa centrale (Functional Airspace Block Europe Central, FABEC) in collaborazione con Germania, Francia e Paesi del Benelux.

Portata dell'Accordo

L'Accordo sul trasporto aereo assicura alle compagnie aeree svizzere condizioni in materia di concorrenza pressoché identiche a quelle delle loro concorrenti dell'UE. Esso è pertanto fondamentale per il loro successo nel mercato assai conteso del trasporto aereo. In base a questo Accordo, le compagnie aeree svizzere possono collegare le destinazioni che desiderano tramite velivoli di qualsiasi capienza. Ciò permette di ottimizzare l'impiego della flotta aerea e, quindi, di diminuire le spese di gestione. Analogamente le compagnie sono libere di fissare i prezzi dei biglietti dato che le autorizzazioni tariffarie sono state abolite.

Parallelamente, l'apertura del mercato svizzero alle compagnie estere ha stimolato la concorrenza, offrendo la possibilità di sfruttare nuove rotte internazionali. Da allora anche le compagnie straniere hanno iniziato a gestire numerosi collegamenti approfittando a loro volta dell'Accordo; in particolar modo le compagnie low-cost, che hanno saputo cogliere la palla al balzo e hanno registrato un notevole aumento delle loro quote di mercato. Per i consumatori ciò significa tendenzialmente una riduzione delle tariffe e migliori collegamenti aerei.

Maggiori informazioni

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC
Tel. +41 58 464 72 87, info@bazl.admin.ch, www.ufac.admin.ch

Trasporti terrestri

L'Accordo bilaterale sui trasporti terrestri del 1999 liberalizza l'accesso al mercato dei trasporti stradali e ferroviari per il trasporto di persone e merci tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) e, al contempo, costituisce la base legale per l'introduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) nel 2001. Questa tassa – i cui proventi contribuiscono a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera – è finalizzata a promuovere il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia. Firmando l'Accordo sui trasporti terrestri, l'UE ha avallato questa politica di trasferimento.

Cronologia

- 2005, 2008, 2009 e 2012: adeguamenti della TTPCP
- 1.6.2002: entrata in vigore dell'Accordo
- 21.5.2000: approvazione da parte del Popolo
- 21.6.1999: firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

Dopo aver registrato notevoli aumenti durante gli anni 1980 e 1990, il traffico pesante attraverso le Alpi è stato stabilizzato con l'introduzione della TTPCP (2001) e si è addirittura leggermente ridimensionato. L'entrata in servizio della Nuova trasversale ferroviaria alpina (NTFA) e l'apertura dei rispettivi manufatti (p. es. della galleria di base del San Gottardo, prevista per la fine del 2016) dovrebbero inoltre influire sul numero di mezzi pesanti che transitano attraverso le Alpi.

Contesto

L'Accordo segue il principio dell'equivalenza delle legislazioni delle parti contraenti. La Svizzera e l'UE non sono tenute ad avere regole identiche. È sufficiente che l'efficacia e la portata delle loro norme giuridiche siano armonizzate. Per esempio, in Svizzera vengono attualmente create basi legali nazionali (a seconda dei casi tramite leggi oppure ordinanze) di cui successivamente sarà verificata l'equivalenza insieme all'UE. Se le parti contraenti concordano sul fatto che le legislazioni svizzera ed europea sono equivalenti, il relativo atto normativo verrà recepito, tramite una decisione del Comitato misto Svizzera-UE sui trasporti terrestri, nell'Allegato 1 dell'Accordo. Si tratta essenzialmente di atti normativi dell'UE, per esempio nei settori interoperabilità e sicurezza delle ferrovie, infrastrutture stradali e trasporti stradali. L'armonizzazione del diritto svizzero con le normative UE in questi settori rappresenta una condizione importante per lo sviluppo di una politica dei trasporti condivisa, in grado di superare gli ostacoli tecnici e di facilitare l'accesso al mercato europeo da parte delle

imprese svizzere del settore ferroviario e dei trasporti su strada.

L'applicazione dell'Accordo sui trasporti terrestri è gestita dal Comitato misto succitato. Gli incontri di questo comitato hanno luogo ogni sei mesi, sotto la presidenza della Svizzera negli anni pari e sotto la presidenza dell'UE in quelli dispari.

L'Accordo mira ad attuare condizioni concorrenziali e di accesso al mercato paragonabili per le aziende ferroviarie e quelle di trasporti stradali con sede in Svizzera e nell'Unione europea. A tal fine la normativa riguardante l'accesso alla professione di autista e le relative disposizioni sociali nonché le norme tecniche e i limiti di peso per i veicoli pesanti sono state in larga parte armonizzate.

Per quanto riguarda il trasporto su strada, l'Accordo sui trasporti terrestri ha permesso di liberalizzare il mercato del settore nel suo insieme, vale a dire tanto i trasporti di persone quanto il traffico di merci, in Svizzera e nei 28 Paesi membri dell'UE. In base all'Accordo, gli autotrasportatori svizzeri possono quindi trasportare liberamente merci da uno Stato dell'UE a un altro («gran cabotaggio»): Fa invece eccezione il cosiddetto «piccolo cabotaggio» (trasporto all'interno dei confini di un Paese: ad esempio, da Parigi a Nizza o da Berna a Zurigo), non incluso nell'apertura del mercato.

Grazie all'Accordo, le imprese ferroviarie possono contare su un migliore accesso all'insieme delle reti ferroviarie per quanto riguarda il trasporto merci, in

particolare a beneficio delle imprese attive nel settore dei trasporti combinati internazionali (autocarri o container caricati sul treno). Per formare un trasporto di soli vagoni merci occorre raggruppare almeno due imprese internazionali affinché possano godere sia del diritto di transito sia del diritto di accesso nei Paesi interessati dei relativi raggruppamenti.

Sforzandosi di migliorare la sua offerta in campo ferroviario, la Svizzera ha ribadito a chiare lettere il proprio impegno a favore della realizzazione della NTFA, mentre l'UE ha acconsentito nel contempo a migliorare l'accesso a nord e a sud di quest'ultima. La nuova galleria di base del Lötschberg è entrata in servizio nel dicembre 2007, mentre il traforo del Gottardo dovrebbe essere operativo nel 2016. L'apertura del nuovo tunnel del Lötschberg ha permesso non solo di ridurre notevolmente la percorrenza del trasporto passeggeri, ma anche di aumentare la capacità del traffico merci.

Con l'Accordo sui trasporti terrestri, l'UE ha accettato l'introduzione graduale della TTPCP e, allo stesso tempo, la politica svizzera dei trasporti che mira a trasferire le merci pesanti dalla strada alla ferrovia. Riscossa dal 2001 su tutti i mezzi pesanti che circolano sulle strade svizzere, la TTPCP viene calcolata in funzione della distanza percorsa, del peso totale dei veicoli nonché del grado di emissione di sostanze inquinanti secondo il principio «chi inquina, paga». L'ultimo adeguamento delle tariffe risale al 1° gennaio 2008. Attualmente, l'importo della TTPCP ammonta mediamente a 325 franchi per un autocarro di 40 tonnellate che percorre una tratta pari a 300 chilometri (ad esempio da Basilea a Chiasso). A causa del costante rinnovamento del parco veicoli questa media si abbassa con il passare del tempo. Al fine di ridurre il tasso di particelle fini, dal 1° gennaio 2012 è inoltre previsto di concedere uno sconto del 10 per cento sulla TTPCP per gli autocarri appartenenti alla categoria EURO II ed EURO III che sono stati equipaggiati di un filtro attivo antiparticolato e che quindi rispettano il valore limite di emissioni di particelle di un modello più recente della categoria EURO IV. Uno sconto analogo è previsto dal 1° luglio 2012 anche per gli autocarri della categoria attualmente meno inquinante (EURO IV); parallelamente, nel 2012 la TTPCP è stata adeguata per la prima volta al rincaro e aumentata dello 0,97 per cento.

In contropartita all'introduzione della TTPCP, la Svizzera ha accettato di aumentare il limite di peso dei mezzi pesanti che, dal 2000 al 2005, è passato progressivamente da 28 a 40 tonnellate. Il limite di 40

tonnellate si giustifica tanto dal punto di vista economico quanto sotto il profilo ecologico. Infatti, per trasportare la medesima quantità di merci occorrono oggi meno transiti di autocarri rispetto a prima.

Portata dell'Accordo

L'Accordo relativo ai trasporti terrestri consente di realizzare una politica dei trasporti coordinata tra la Svizzera e l'Unione europea. Tale politica non mira solo a soddisfare le esigenze legate a una maggiore mobilità e al trasporto merci in costante aumento, obiettivo che raggiunge aprendo in parte i mercati del traffico (liberalizzazione), ma anche a tenere conto delle preoccupazioni legate alla tutela dell'ambiente, segnatamente incitando a trasferire il più possibile su rotaia il trasporto di merci su strada e allestendo itinerari più diretti possibile. Un contributo al riguardo è dato dallo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria transalpina, previsto nell'Accordo, con la costruzione della NEAT.

Nel 2013, in Svizzera la quota di merci pesanti trasportate su rotaia attraverso le Alpi ammontava al 66,1 per cento, un valore unico in tutto l'arco alpino. Fra il 2000 e il 2013, il numero di T.I.R. che hanno attraversato le Alpi svizzere si è ridotto del 18,6 per cento, passando da 1,404 milioni a 1,143 milioni automezzi all'anno.

Dal 2002 al 2013, i proventi netti della TTPCP presentano l'andamento seguente:

Anno	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Milioni di CHF	773	701	694	1231	1306	1336

Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Milioni di CHF	1441	1452	1490	1555	1529	1517

Circa un quarto degli introiti è versato da autotrasportatori stranieri. Il ricavo di questa tassa viene versato per due terzi alla Confederazione e il rimanente terzo ai Cantoni. La quota della TTPCP spettante alla Confederazione serve a finanziare i grandi progetti d'infrastrutture dei trasporti pubblici (NTFA, collegamento alla rete ferroviaria europea ad alta velocità, provvedimenti contro l'inquinamento acustico ecc.).

Maggiori informazioni

Ufficio federale dei trasporti UFT
Tel. +41 58 462 36 43, info@bav.admin.ch, www.uft.admin.ch

Schengen/Dublino

L'Accordo d'associazione a Schengen del 2004 permette di agevolare la mobilità tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) grazie all'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere tra gli Stati Schengen (frontiere interne). Parallelamente, tutta una serie di misure volte a migliorare la sicurezza rendono più efficace la lotta contro la criminalità grazie ad una migliore cooperazione transfrontaliera in materia di giustizia e polizia. L'Accordo d'associazione a Dublino del 2004 stipulato tra la Svizzera e l'UE serve a garantire che i richiedenti l'asilo possano presentare una sola domanda di asilo per tutto lo Spazio Dublino. La Convenzione di Dublino definisce i criteri per i quali un unico Stato membro è competente e quindi incaricato di esaminare la domanda di asilo. Questo permette di meglio ripartire gli oneri legati alla politica di asilo e di evitare che i richiedenti l'asilo siano sballottati da un Paese all'altro.

Cronologia

- 12.12.2008: entrata in vigore operativa (dal 29 marzo 2009: abolizione dei controlli negli aeroporti, per i voli all'interno dello Spazio Schengen)
- 1.3.2008: entrata in vigore formale dell'Accordo
- 5.6.2005: accettazione da parte del popolo (col 54,6% di voti favorevoli)
- 26.10.2004: firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Stato del dossier


Dalla firma degli Accordi, avvenuta il 26 ottobre 2004, sono stati notificati alla Svizzera 160 sviluppi dell'acquis di Schengen e quattro sviluppi dell'acquis Dublino/Eurodac (stato: agosto 2014). In funzione del contenuto dell'atto giuridico la procedura di adozione compete al Consiglio federale o al Parlamento. In quest'ultimo caso, esiste la possibilità di ricorrere al referendum facoltativo.

Per il recepimento di 26 sviluppi è stata o è necessaria l'approvazione del Parlamento. Tra questi figurano, tra gli altri, l'introduzione del Sistema d'informazione di Schengen (SIS), l'adozione del codice delle frontiere Schengen, la partecipazione all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne FRONTEX, il sistema d'informazione sui visti (VIS), il Fondo per le frontiere esterne, l'introduzione di dati biometrici nei passaporti e nelle autorizzazioni di soggiorno per stranieri, la direttiva sui rimpatri, l'agenzia IT «eu-LISA», il nuovo meccanismo di valutazione Schengen nonché la creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). In merito all'acquis Dublino/Eurodac, il Parlamento deve pronunciarsi sulla revisione di entrambi i regolamenti.

Contesto

L'Accordo di Schengen ha abolito i controlli delle persone alle frontiere comuni dello Spazio Schengen (la Svizzera costituisce di fatto un caso a parte: si veda in proposito il paragrafo più sotto intitolato «Controlli alle frontiere»). Lo scopo di tale disposizione consiste nello snellire, per quanto possibile, la circolazione delle genti tra gli Stati dell'UE. D'altro lato, l'Accordo ha introdotto tutta una serie di misure compensatorie atte a migliorare la sicurezza e che prevedono di:

- potenziare i controlli alle frontiere esterne dello Spazio Schengen;
- migliorare la cooperazione transfrontaliera tra i vari servizi di polizia segnatamente tramite lo scambio d'informazioni con il SIS relativamente ad oggetti rubati altrimenti sottratti o smarriti nonché a persone ricercate o colpite da un divieto di soggiorno;
- migliorare la cooperazione in ambito giudiziario (assistenza giudiziaria);
- tendere verso una politica comune in materia di visti per soggiorni fino a 3 mesi (visto Schengen);
- coordinare le misure nell'ambito della lotta contro gli abusi in materia di armi e di traffico illecito di sostanze stupefacenti.



L'Accordo di Dublino istituisce un coordinamento a livello europeo delle procedure di asilo finalizzato a evitare le domande di asilo multiple.

Schengen

In linea di principio, tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono anche Stati Schengen, con alcune eccezioni: la Danimarca e il Regno Unito possiedono uno status particolare, mentre la Bulgaria, la Romania, la Croazia e Cipro entreranno a far parte dello Spazio Schengen in un prossimo futuro. L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono Stati associati.

Il sistema di sicurezza Schengen si basa su disposizioni concertate nei seguenti settori:

Controlli alla frontiera

In linea di massima alle frontiere interne allo Spazio Schengen non vengono più effettuati controlli d'identità. Dato che la Svizzera non fa parte dell'Unione doganale dell'UE, il Corpo delle guardie di confine continua a svolgere controlli doganali alla frontiera svizzera. Durante queste operazioni (volte, ad esempio, a determinare la provenienza e la destinazione delle merci e delle valute) oppure per proteggersi, le guardie di confine sono abilitate a svolgere in una certa misura anche controlli d'identità. Di principio, non sono invece più autorizzati i controlli d'identità eseguiti senza sospetti fondati. In caso di eventi particolari potenzialmente rischiosi (ad esempio grandi

manifestazioni quali il vertice G8, il Forum Economico Mondiale, i Campionati europei di calcio) è possibile reintrodurre provvisoriamente, nell'ambito di Schengen, i controlli delle persone alle frontiere. Inoltre, le pattuglie mobili sono state potenziate sul territorio nazionale nonché all'interno della zona di confine. In base all'ordine costituzionale svizzero, la sovranità dei Cantoni – per quanto riguarda la polizia – così come la ripartizione costituzionale delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni non vengono rimesse in discussione né modificate.

Cooperazione tra forze di polizia e Sistema d'informazione Schengen (SIS)

Grazie alla collaborazione Schengen, lo scambio d'informazioni transfrontaliero tra le forze di polizia dei vari Stati Schengen avviene in modo standardizzato, rapido ed efficiente. Questo scambio d'informazioni è possibile anche per gli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso alcun accordo bilaterale di cooperazione di polizia e rende più rapidi, efficaci e unificati l'osservazione e l'inseguimento transfrontalieri nonché la consegna sorvegliata.

L'elemento chiave del rafforzamento di questo scambio tra le autorità degli Stati Schengen è rappresentato dal Sistema d'informazione Schengen (SIS). Questo sistema è una banca dati contenente informazioni che permettono di ricercare oggetti e persone su scala europea. I dati registrati contemplano i seguenti settori: oggetti (come veicoli, armi, documenti

d'identità), persone aventi un divieto di soggiorno oppure ricercate dalla giustizia (ad esempio in qualità di testimoni), persone disperse o oggetto d'investigazioni segrete oppure persone che devono essere arrestate ai fini della loro estradizione.

Il 9 aprile 2013, il SIS è stato sostituito da un sistema di seconda generazione (SIS II), che ne amplia le possibilità tecniche, e permette di basare la cooperazione in materia di ricerca di persone su standard informatici moderni.

Il SIS rappresenta attualmente uno strumento fondamentale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera (furto organizzato, fenomeno dei passatori, tratta e traffico di esseri umani nonché di droghe o di armi). Lo scambio protetto d'informazioni elettroniche migliora la pertinenza dei controlli e aumenta di conseguenza le probabilità di arrestare un criminale oggetto di un mandato di arresto internazionale. Questo sistema è entrato in funzione in Svizzera il 14 agosto 2008. Il numero di ricerche con esito positivo rimane elevato e nel 2012 si attestava mediamente a 32 casi al giorno.

Il SIS contiene oltre 45 milioni di schede che possono essere consultate in qualsiasi momento, anche durante controlli mobili. Il SIS mette in rete in particolar modo le unità di polizia, il Corpo delle guardie di confine e le autorità consolari di 28 Stati dell'UE nonché della Norvegia, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Svizzera. Circa il 98 per cento dei dati riguarda oggetti smarriti o rubati (veicoli, documenti, armi), mentre il rimanente 2 per cento concerne persone.

Al fine di tutelare la protezione dei dati, sono state stabilite esplicitamente quali informazioni personali possono essere registrate nel SIS: la banca dati può contenere l'identità della persona, il luogo e la data di nascita, i suoi connotati nonché, grazie alle innovazioni tecniche del SIS II, le fotografie e le impronte digitali. Nella banca dati possono inoltre figurare informazioni supplementari sul motivo della segnalazione, le misure da adottare nei confronti della persona ricercata (p. es. arresto o dichiarazione), un'indicazione se è «armata» o «violenta» così come un collegamento con altre segnalazioni. Anche l'accesso al sistema è disciplinato da direttive molto rigorose.

Protezione dei dati

Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'impiego del SIS è tutelato da severe regole e il loro rispetto sottostà a controlli svolti da autorità di controllo indipendenti tanto a livello nazionale che cantonale. Solo i dati citati precedentemente possono essere introdotti nella banca dati e solo una cerchia ristretta di persone è autorizzata ad accedervi, e ciò esclusivamente ai fini di una segnalazione. Oltre alle forze di

polizia, anche il Corpo delle guardie di confine, le rappresentanze svizzere all'estero, le autorità incaricate della migrazione, il ministero pubblico e i servizi della circolazione possono accedere a queste informazioni. Ogni utilizzo del SIS viene sistematicamente registrato al fine di evitare qualsiasi abuso. I dati figuranti nello schedario del SIS, relativi a una segnalazione, vengono forniti unicamente se, ad esempio, una persona o un oggetto corrispondono ai connotati, rispettivamente alla segnalazione (il cosiddetto sistema «hit/no-hit»). Inoltre, i dati vengono cancellati dallo schedario quando il motivo della segnalazione non sussiste più; analogamente è previsto un termine oltre il quale l'informazione viene cancellata automaticamente. Infine, la persona interessata gode del diritto di consultare, nonché di esigere, la rettifica e/o la cancellazione delle informazioni che la riguardano.

Assistenza giudiziaria

L'Accordo di Schengen permette di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale facilitando in particolar modo l'assistenza giudiziaria (scambio d'informazioni tra autorità giudiziarie nell'ambito di provvedimenti coercitivi quali: perquisizioni, citazioni di testimoni, accesso alla documentazione concernente l'inchiesta). Le autorità giudiziarie possono ad esempio comunicare direttamente tra di loro, senza dover prima passare tramite il loro ministero di tutela e gli atti giudiziari possono essere trasmessi direttamente ai rispettivi destinatari.

In materia fiscale, la Svizzera accorda, sulla base dell'Accordo di Schengen, l'assistenza giudiziaria nell'ambito delle imposte indirette e dei dazi doganali. Per far sì che l'assistenza giudiziaria si applichi in questo contesto, basta una sottrazione d'imposta. Le vigenti disposizioni di Schengen (art. 51 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen) non comportano nessun nuovo obbligo per la Svizzera in materia di assistenza giudiziaria nell'ambito della fiscalità diretta. Qualora lo sviluppo dell'acquis – vale a dire della normativa – di Schengen dovesse essere esteso obbligando la Svizzera a concedere l'assistenza giudiziaria anche per reati legati alla sottrazione d'imposta diretta, essa ha concordato con l'UE la possibilità di ottenere una deroga di durata indeterminata («opt-out»): la Svizzera può pertanto rinunciare a trasporre nella propria legislazione tale modifica della normativa Schengen senza che la sua partecipazione alla cooperazione Schengen sia per questo rimessa in discussione.

Schengen facilita altresì le procedure di estradizione in quanto prevede una comunicazione diretta tra i ministeri coinvolti e, in determinati casi, la semplificazione delle procedure.

Politica in materia di visti

Il sistema di sicurezza istituito da Schengen prevede inoltre una politica comune in materia di visti in base alla quale gli Stati che aderiscono a Schengen vagliano e rilasciano i visti secondo criteri omogenei. Il cosiddetto «visto Schengen» autorizza cittadini di Stati terzi a soggiornare in tutti gli Stati dello Spazio Schengen (purché al titolare del visto non sia stato comminato un divieto d'entrata su tutto il territorio nazionale) per 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Nel caso di sospetto di rilasci abusivi di visti, uno Stato Schengen può invocare il diritto di procedere all'esame preliminare delle domande di visti presentate in un Paese a rischio e può, successivamente, opporre il proprio veto a decisioni di rilascio di visti. Uno Stato ha inoltre la possibilità di mantenere il divieto d'entrata sul proprio territorio nazionale ad un titolare di un visto Schengen.

Nell'ottobre 2011, gli Stati Schengen hanno iniziato a introdurre gradualmente il sistema d'informazione sui visti (VIS): dapprima nei Paesi dell'Africa del Nord, poi in Medio Oriente e negli Stati del Golfo e successivamente, nel 2013, per gran parte del continente africano. Questa banca dati consente agli Stati Schengen di accedere alle domande di visti accettate o respinte, contribuendo a evitare il moltiplicarsi delle domande di visto di una stessa persona. Il fatto d'includere in VIS le impronte digitali e una foto dei richiedenti ne agevolerà l'identificazione e renderà più difficile la falsificazione dei visti.

Legislazione sulle armi

L'Accordo di Schengen prevede disposizioni minime per quanto riguarda l'acquisto e il possesso di armi da fuoco al fine di limitarne l'utilizzo abusivo. La legislazione svizzera sulle armi, che soddisfaceva in gran parte le disposizioni fissate dall'UE già prima dell'entrata in vigore di Schengen, ha subito recentemente un emendamento: l'acquisto di armi tra privati cittadini – anche nell'ambito di una successione ereditaria – che prima godeva di un trattamento privilegiato, sottostà ora invece alle medesime disposizioni che disciplinano l'acquisto di armi da fuoco nei commerci specializzati. Le esigenze per le diverse categorie di armi da fuoco sono le seguenti: per le armi generalmente proibite (bazooka, granate e lanciamine) occorre un'autorizzazione eccezionale, per quelle sottoposte ad autorizzazione è richiesto un permesso (ad es. armi portatili e armi da fuoco semiautomatiche) e infine per le armi sottoposte a dichiarazione basta una notifica obbligatoria. Oggigiorno deve essere invocato un «motivo valido» a sostegno della domanda di autorizzazione: per «motivo valido» s'intende un interesse qualsiasi per l'acquisto di un'arma. Non si tratta più quindi di una clausola di «bisogno». Gli amanti dell'arte venatoria, coloro che praticano il

tiro sportivo e i collezionisti costituiscono oggi un'eccezione: non sono obbligati a fornire questo tipo di motivo. Infine è stata introdotta in Svizzera la Carta europea d'arma da fuoco, una sorta di «passaporto» europeo per armi da fuoco: i membri di un'associazione venatoria o di un club di tiro sportivo possono quindi trasportare più facilmente un'arma da fuoco da uno Stato Schengen ad un altro, durante una trasferta all'estero.

Schengen non impone però l'istituzione di un registro di armi da fuoco centralizzato a livello nazionale. La normativa Schengen contempla unicamente una dichiarazione obbligatoria e specifica le indicazioni necessarie al fine di permettere l'identificazione delle persone e delle armi. Schengen non ha alcun effetto sull'uso tradizionale di armi nell'ambito dell'esercito di milizia svizzero. Una dichiarazione comune, allegata all'Accordo di associazione, stipula espressamente che le attività dei giovani tiratori, la custodia a domicilio dell'arma di ordinanza nonché l'acquisto dell'arma personale al termine del servizio militare non sono disciplinati da Schengen. Tutti questi aspetti rilevano unicamente dell'ordinamento giuridico svizzero. Lo stesso vale per le disposizioni nazionali prevalenti nell'ambito delle attività venatorie o di tiro sportivo (relative, per esempio, alle autorizzazioni di tiro e di caccia, ai permessi di caccia e alle stagioni venatorie o ai concorsi di tiro).

Dublino

L'Accordo di Dublino determina quale Paese è competente per l'esame di una domanda di asilo. Le richieste supplementari presentate dallo stesso richiedente («domande doppie o multiple») non debbono più essere trattate. Grazie alla banca dati elettronica EURODAC, nella quale sono raccolte le impronte digitali di tutti i richiedenti l'asilo o delle persone arrestate mentre tentavano di varcare illegalmente le frontiere esterne dello Spazio Dublino, è possibile identificare facilmente e rapidamente una persona che ha già presentato una o più domande di asilo in altri Stati membri dell'UE.

Lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo è stabilito in funzione di un certo numero di criteri:

- Primo asilo: lo Stato competente è quello attraverso il quale il richiedente è giunto in Europa;
- Autorizzazione d'immigrare / concessione del visto: lo Stato competente è quello che ha rilasciato l'autorizzazione oppure il visto d'entrata;
- Domicilio dei familiari: lo Stato competente è quello nel quale risiedono i membri della famiglia del richiedente.

La cooperazione Dublino si fonda sul principio che ogni domanda di asilo presentata nello Spazio Dublino deve essere effettivamente analizzata e che un singolo Stato è responsabile dell'esame della domanda. Il richiedente l'asilo ha ora il diritto – definito chiaramente – di avviare una sola procedura di asilo in un determinato Paese. La tradizione umanitaria dell'Europa ne esce pertanto rafforzata. Da un lato gli enti nazionali responsabili dell'asilo sono sgravati poiché le disposizioni di ripartizione delle procedure di asilo determinano una migliore condivisione degli oneri legati alla politica di asilo e dall'altro si evitano in tal modo le domande doppie o multiple – pratica conosciuta come «shopping dell'asilo» o «turismo dell'asilo» – che risultano onerose e inutili.

Sviluppo

La Svizzera dispone ora del medesimo statuto degli altri due Stati finora associati: la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Dalla firma degli Accordi di associazione, a fine ottobre 2004, gli esperti svizzeri possono partecipare ai dibattiti dei comitati misti Schengen del Consiglio dell'UE e ai comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, contribuendo così attivamente alle discussioni riguardanti l'adeguamento dell'acquis. In altri termini, essi dispongono del diritto di partecipare ai dibattiti e d'influire sulle decisioni ma non del diritto di codecisione formale. Il diritto di partecipare ai dibattiti è significativo in quanto le decisioni sono per lo più adottate consensualmente.

Nel caso di sviluppo dell'acquis – vale a dire della legislazione – di Schengen e di Dublino, la Svizzera decide in completa autonomia se desidera adottare i nuovi atti giuridici. La Svizzera dispone di un periodo di transizione di due anni al massimo per riprendere la legislazione europea, ciò che le permette di rispettare le consuete procedure legislative interne di approvazione (Consiglio federale, dibattiti parlamentari ed eventualmente referendum). Pertanto l'adozione degli atti giuridici non avviene automaticamente.

Se la Svizzera respinge un nuovo atto giuridico, le parti contraenti devono adoperarsi per trovare una soluzione conformemente ad una procedura stabilita. La Svizzera dispone in questo modo della possibilità di negoziare proposte di soluzioni alternative ai massimi livelli ministeriali. Inoltre, se l'adozione di un atto si riferisce a uno dei suoi pilastri istituzionali (come la democrazia diretta, il federalismo o la neutralità), la Svizzera dispone di un meccanismo di consultazione addizionale. Nel caso in cui nessun compromesso risultasse possibile, l'Accordo potrebbe allora essere rescisso.

La scheda informativa dettagliata sugli sviluppi è disponibile sulla pagina web della DAE su www.eda.admin.ch/europa.

Portata dell'Accordo

La Svizzera è un piccolo Paese situato nel cuore dell'Europa e, in quanto tale, beneficia dell'agevolazione della mobilità introdotta con Schengen grazie alle importanti interdipendenze sociali ed economiche che la legano agli altri Paesi europei.

I criminali, i contrabbandieri e i passatori hanno tendenza ad agire deliberatamente a livello transfrontaliero. Tale evoluzione costituisce una nuova sfida per le forze dell'ordine nazionali e richiede pertanto una cooperazione efficiente a livello internazionale in materia di polizia e di giustizia, poiché la cooperazione internazionale diventa sempre più importante. Il primo partner della Svizzera in questi settori è l'Unione europea. Da alcuni anni quest'ultima lavora in modo mirato e risoluto al fine d'istituire una cooperazione in materia di sicurezza e di migrazione. Chiave di volta di questa cooperazione è il sistema di sicurezza e di asilo di Schengen/Dublino.

I principali vantaggi della partecipazione della Svizzera alla cooperazione Schengen sono:

- Traffico transfrontaliero: Schengen agevola i viaggi e gli spostamenti in quanto non vengono più eseguiti controlli a causa del semplice passaggio della frontiera;
- Sicurezza: il potenziamento della cooperazione internazionale giudiziaria e in materia di polizia permette di rafforzare la lotta contro la criminalità transfrontaliera (p. es. grazie al SIS);
- Economia e turismo: i turisti titolari di un «visto Schengen» non hanno più bisogno di un visto supplementare per trascorrere le vacanze in Svizzera.

Anche il bilancio concernente la cooperazione Dublino risulta positivo. Infatti, siccome la Svizzera non è un classico Paese di primo asilo, gli oneri per il settore dell'asilo sono diminuiti. Durante i primi cinque anni della sua associazione alla cooperazione instaurata da Dublino, la Svizzera ha potuto trasferire 17'049 persone in un altro Stato dello spazio Dublino mentre ne ha prese in carico 2483 in provenienza da questi Stati.

Maggiori informazioni

Informazioni generali: Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch,
www.eda.admin.ch/europa

Schengen: Ufficio federale di giustizia UFG
Tel. +41 58 462 41 43, info@bj.admin.ch, www.bj.admin.ch

Dublino: Ufficio federale della migrazione UFM
Tel. +41 58 465 11 11, info@bfm.admin.ch, www.ufm.admin.ch

Fiscalità del risparmio

Nel 2004, nell'ambito dei Bilaterali II, a fine di lottare contro l'evasione fiscale transfrontaliera, la Svizzera e l'UE hanno concluso un accordo sulla fiscalità del risparmio, basato sulla direttiva europea sulla fiscalità del risparmio. I redditi da risparmio dei contribuenti di uno Stato membro dell'UE devono essere tassati, anche se tali redditi sono stati ottenuti in uno Stato terzo, come la Svizzera. Sui redditi da risparmio realizzati in Svizzera da cittadini privati aventi domicilio fiscale nell'UE gli agenti pagatori svizzeri (p. es. banche) prelevano una trattenuta anonima pari al 35 per cento. Da metà gennaio 2014 sono iniziati i negoziati per una revisione dell'Accordo. Nel maggio 2014 il Consiglio federale ha approvato il progetto di mandato relativo ai negoziati con l'UE sullo scambio automatico di informazioni, che ora deve essere sottoposto alle commissioni parlamentari competenti e ai Cantoni. Un accordo tra la Svizzera e l'UE sull'introduzione dello scambio automatico sostituirebbe l'accordo sulla fiscalità del risparmio.

Cronologia

- 21.5.2014: progetto di mandato svizzero concernente i negoziati sull'attuazione dello scambio automatico di informazioni
- 17.1.2014: Inizio dei negoziati concernente la revisione dell'Accordo
- 18.12.2013: adozione del mandato della Svizzera concernente la revisione dell'Accordo
- 14.5.2013: adozione del mandato negoziale dell'UE per la revisione dell'Accordo
- 1.7.2005: entrata in vigore dell'Accordo
- 17.12. 2004: approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004: firma dell'Accordo (nel quadro degli Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

Il 14 maggio 2013 il Consiglio dei ministri delle finanze dell'UE (Ecofin) ha approvato un mandato in base al quale la Commissione europea è autorizzata a negoziare l'adattamento degli Accordi sulla fiscalità del risparmio concluso con la Svizzera e altri Stati terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino).

Dopo aver consultato le commissioni parlamentari competenti e i Cantoni, il Consiglio federale ha adottato il 18 dicembre 2013 un mandato per la revisione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Tramite la revisione si intende annullare le scappatoie fiscali affinché non sia più possibile aggirare la fiscalità del risparmio per mezzo di società fittizie o determinati strumenti finanziari. A livello materiale si tratta di un adeguamento tecnico dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, sulla base del modello di coesistenza, ovvero la possibilità di scegliere tra la ritenuta d'imposta e la comunicazione volontaria.

I negoziati sono iniziati a metà gennaio 2014. Nel contesto degli sviluppi internazionali, in particolare la prossima approvazione da parte dell'OCSE di uno

standard globale per lo scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale ha adottato il 21 maggio 2014 un progetto di mandato concernente i negoziati con l'UE a questo riguardo. Di conseguenza i negoziati in corso sulla revisione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio devono essere riorientati. Il suddetto progetto di mandato deve ora essere sottoposto alle commissioni parlamentari competenti e ai Cantoni.

Contesto

La direttiva dell'UE sulla fiscalità del risparmio permette agli Stati membri di prelevare tasse sui redditi da risparmio dei loro cittadini contribuenti anche nel caso in cui questi redditi siano realizzati in un altro Stato dell'UE. Il mezzo per garantire una fiscalità efficiente è lo scambio automatico di informazioni. Per il Lussemburgo e l'Austria, la direttiva europea prevede un periodo transitorio, durante il quale tali Stati possono riscuotere una trattenuta. Al fine di evitare che i contribuenti degli Stati membri aggirino la direttiva europea investendo in piazze finanziarie esterne all'Unione, l'UE ha stipulato degli accordi con determinati Paesi, tra cui anche la Svizzera.

Contenuto

L'Accordo bilaterale concluso tra la Svizzera e l'UE disciplina le modalità della cooperazione in questo ambito. La Svizzera non partecipa allo scambio automatico d'informazioni, tuttavia, analogamente al Lussemburgo e all'Austria, riscuote una trattenuta fiscale. La trattenuta riguarda tutti gli interessi che non sottostanno all'imposta preventiva e che un agente pagatore svizzero (p.es. banche o gestori patrimoniali) con sede in Svizzera corrisponde a una persona fisica avente il proprio domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE. È inoltre possibile procedere a una dichiarazione volontaria come alternativa alla trattenuta, su autorizzazione esplicita del beneficiario: l'agente pagatore dichiarerà allora il versamento di interessi alle autorità fiscali dello Stato in questione tramite l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Questa ritenuta non concerne i dividendi né i redditi da risparmio delle persone morali (imprese).

Le principali disposizioni dell'Accordo sono le seguenti:

- il tasso della ritenuta d'imposta ammonta al 35 per cento dal 1° luglio 2011;
- il gettito della ritenuta d'imposta viene redistribuito come segue: il 75 per cento viene retrocesso allo Stato membro dell'Unione europea nel quale risiede il cliente; il rimanente 25 per cento spetta alla Svizzera a copertura delle sue spese (il 90 per cento alla Confederazione e il 10 per cento ai Cantoni);
- la dichiarazione volontaria può fungere da alternativa alla ritenuta d'imposta: previa presentazione di una disposizione esplicita del beneficiario effettivo, l'agente pagatore procede a notificare il versamento d'interessi alle autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo per il tramite dell'Amministrazione federale delle contribuzioni;
- in caso di frode fiscale o di delitti fiscali equiparabili, su richiesta, la Svizzera e l'UE s'impegnano a fornire un'assistenza amministrativa (nella misura in cui il versamento d'interessi rientri nel campo di applicazione dell'Accordo). Le disposizioni applicabili sono quelle stabilite nel quadro delle convenzioni concluse con i singoli Stati dell'UE, riguardanti la doppia imposizione;
- la Svizzera e l'UE rinunciano, sulla base della reciprocità, all'imposizione alla fonte di dividendi, interessi e canoni di licenza tra imprese associate (p.es. tra la sede principale in Svizzera e le filiali in Francia);

- in un Memorandum d'intesa, l'UE si è impegnata a esaminare l'adozione di provvedimenti equivalenti, finalizzati ad evitare l'aggiornamento di queste regole, anche con altri Stati terzi che dispongono d'importanti centri finanziari.

Portata dell'Accordo

L'accordo sulla fiscalità del risparmio contribuisce alla lotta all'evasione fiscale transfrontaliera. I risultati mostrano che l'Accordo è efficace: il ricavo lordo derivante dalla trattenuta per l'anno fiscale 2013 è stato pari a 510,1 milioni di franchi svizzeri, di cui 382,6 sono stati corrisposti ai rispettivi Stati dell'UE interessati, mentre 127,5 milioni sono rimasti in Svizzera (quota della Confederazione: 114,8 milioni; quella dei Cantoni: 12,7 milioni). Inoltre, nel anno 2013 l'opzione di fare una dichiarazione volontaria alle autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario degli interessi è stata scelta da oltre 98'000 volte.

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale della trattenuta d'imposta in milioni CHF	653	738	535	432	506,5	615,4	510,1
Ai rispettivi Stati dell'UE in milioni CHF	490	554	401	324	380	461,6	382,6
Parte della Confederazione in milioni CHF	147	166	120	97,2	113,9	138,5	114,8
Parte dei Cantoni in milioni CHF	16,3	18,4	13,4	10,8	12,6	15,3	12,7
Numero di dichiarazioni volontarie	64'500	42'800	32'900	38'200	47'000	63'000	98'000

La soppressione, tra la Svizzera e gli Stati membri, dell'imposizione alla fonte dei dividendi, interessi e canoni di licenza tra imprese associate rafforza tra l'altro l'attrattiva della Svizzera per le società attive a livello internazionale.

Maggiori informazioni

Dipartimento federale delle finanze DFF

Tel. +41 58 462 21 11, info@gs-efd.admin.ch, www.dff.admin.ch

Lotta contro la frode

L'Accordo del 2004 sulla lotta contro la frode migliora la cooperazione tra la Svizzera, l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri nell'ambito della lotta contro il contrabbando e altri reati attinenti alla fiscalità indiretta (p. es. dazi doganali, imposta sul valore aggiunto e sul consumo) nonché nell'ambito delle sovvenzioni e degli appalti pubblici. L'Accordo include tanto l'assistenza amministrativa che giudiziaria. In questo ambito, la Svizzera e le autorità dell'UE e dei suoi Stati membri dispongono degli stessi strumenti, che vengono applicati nelle procedure interne («trattamento nazionale»).

Cronologia

- 8.4.2009: applicazione anticipata da parte della Svizzera nei confronti degli Stati membri dell'UE che, a loro volta, hanno ratificato l'Accordo e rilasciato una dichiarazione in merito all'applicazione anticipata
- 17.12.2004: approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004: firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

Come ultimo accordo fra gli «Accordi bilaterali II», l'Accordo sulla lotta contro la frode non è ancora entrato in vigore. Trattandosi di una «convenzione mista», esso deve infatti essere approvato e ratificato non soltanto dall'UE ma anche dai singoli Stati membri. Ancora manca la ratifica dell'Irlanda e della Croazia (la cui adesione è recente). Alcuni Stati membri dell'UE, l'UE e la Svizzera, invece, applicano già l'Accordo. Dal canto suo, la Svizzera ha ratificato l'Accordo il 23 ottobre 2008 e lo applica dal gennaio 2009.

Contesto

Al fine di accrescere l'efficacia nella lotta contro il contrabbando e la frode doganale a livello internazionale, la Svizzera e l'Unione europea hanno sottoscritto nel 1997 un protocollo aggiuntivo all'Accordo di libero scambio del 1972 volto a potenziare la cooperazione tra le rispettive autorità doganali. In molti casi, tuttavia, tale obiettivo non è stato raggiunto e, nonostante i notevoli progressi compiuti, non è stato possibile eliminare alcuni ostacoli, in particolare le lungaggini procedurali. Per questo, su richiesta dell'UE, sono stati avviati nuovi negoziati volti a intensificare la cooperazione tra le autorità doganali, fiscali e giudiziarie svizzere ed europee, rendendola più semplice e veloce.

Contenuto

L'Accordo concerne l'assistenza amministrativa e giudiziaria, vale a dire la cooperazione a livello internazionale tra autorità amministrative e giudiziarie.

Viene applicato in caso di frode e altre attività illecite nel campo delle imposte indirette (dazi doganali, imposta sul valore aggiunto e talune imposte speciali su prodotti di consumo quali alcol, tabacco, oli minerali ecc.), delle sovvenzioni e dei reati relativi alle assegnazioni di appalti pubblici. Le imposte dirette (tra cui, per esempio, le tasse sul reddito, sul patrimonio o sugli utili) non sono invece contemplate da questo Accordo.

L'Accordo velocizza, agevola e rafforza la cooperazione tra la Svizzera, l'Unione europea e i suoi Stati membri. Esso prevede, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- impegno a fornire assistenza: la Svizzera si impegna, in linea di principio, a fornire assistenza giudiziaria e amministrativa nell'ambito di applicazione dell'Accordo;
- «trattamento nazionale»: nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e amministrativa, la Svizzera, le autorità dell'UE e i suoi Stati membri hanno a disposizione gli stessi strumenti già applicati nelle proprie procedure nazionali. Pertanto, nell'ambito della collaborazione con gli Stati membri dell'UE, i provvedimenti coercitivi (p. es. la perquisizione, la confisca o l'esame della documentazione bancaria) sono applicabili nei casi di frode fiscale e di sottrazione d'imposta. Tali provvedimenti coercitivi possono tuttavia essere applicati solo se il reato è punibile anche nello Stato che ha fatto richiesta di assistenza (la cosiddetta doppia punibilità). Nell'ambito dell'assistenza amministrativa, l'autorità amministrativa richiedente deve inoltre

presentare una prova in base a cui potrebbe richiedere la misura nel proprio Paese o la misura coercitiva richiesta verrebbe concessa dall'autorità giudiziaria (p. es. ordine di perquisizione emesso da un giudice);

- Casi di minore gravità: è possibile respingere il ricorso all'assistenza giudiziaria e amministrativa se l'ammontare del reato (o l'importo sottratto) è inferiore a 25'000 euro oppure se il valore dei prodotti importati o esportati illegalmente non supera i 100'000 euro;
- riciclaggio di denaro: per reati di riciclaggio di denaro commessi nell'Unione europea, la Svizzera fornisce assistenza giudiziaria (nel settore delle imposte indirette) nel caso di fondi derivanti da frode fiscale o contrabbando per mestiere. La nozione svizzera di riciclaggio di denaro resta immutata. Di conseguenza, per gli intermediari finanziari in Svizzera (quali banche o istituti assicurativi) non risulta nessun nuovo obbligo di notifica;
- principio di specialità: l'applicazione di questo principio assicura che le informazioni trasmesse all'estero nell'ambito dell'assistenza amministrativa o giudiziaria non possano essere utilizzate per procedure concernenti la fiscalità diretta;
- i funzionari stranieri hanno il diritto di essere presenti durante l'esecuzione di una domanda di assistenza amministrativa o giudiziaria a condizione che l'autorità alla quale è stata presentata la domanda di assistenza conceda l'autorizzazione. L'istruzione vera e propria è tuttavia diretta dai funzionari nazionali e può essere effettuata in qualsiasi momento.

Portata dell'Accordo

L'Accordo permette una migliore cooperazione tra le autorità doganali, fiscali e giudiziarie, al fine di contrastare con maggiore efficacia le infrazioni in materia di tasse e di dazi doganali, segnatamente il contrabbando di sigarette. L'Unione europea afferma di subire ingenti perdite finanziarie risultanti da reati relativi a frodi fiscali o alle sovvenzioni. Pertanto, tende a rafforzare la cooperazione con la Svizzera.

A causa della posizione geografica centrale e della non appartenenza all'Unione europea, la Svizzera corre il rischio di essere utilizzata quale piattaforma di attività illecite per via della sua piazza finanziaria efficiente. Tale eventualità non rientra nella maniera più assoluta negli interessi della Svizzera, tanto più che attività come il contrabbando possono anche essere correlate con la criminalità organizzata oppure con il finanziamento del terrorismo. Un'assistenza giudiziaria e amministrativa più intensa garantisce, tra l'altro, un effetto preventivo e dissuasivo nei confronti dei trafficanti e degli autori di frodi. Inoltre, anche il contrabbando a danno della Svizzera (contrabbando di carni, verdure, fiori) determina talvolta ripercussioni negative sul mercato interno nazionale ed è quindi nell'interesse della Svizzera stessa dotarsi di strumenti efficienti che consentano di lottare più efficacemente contro i reati fiscali e doganali.

Maggiori informazioni

Dipartimento federale delle finanze DFF

Tel. +41 58 462 21 11, info@gs-efd.admin.ch, www.dff.admin.ch

Prodotti agricoli trasformati

L'Accordo del 2004 tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) relativo ai prodotti agricoli trasformati disciplina il commercio di prodotti derivanti dall'industria alimentare, quali il cioccolato, il caffè, le bevande, i biscotti o le paste alimentari. Dal 2005, negli scambi con la Svizzera, l'UE ha abolito i dazi doganali all'importazione e le sovvenzioni all'esportazione per questa categoria di prodotti. Dal canto suo anche la Svizzera ha ridotto i propri dazi doganali e le sovvenzioni all'esportazione. Ciò agevola l'accesso al mercato europeo per le imprese dell'industria alimentare svizzera, aprendo loro nuove opportunità di commercializzazione.

Cronologia:

- 30.3.2005: entrata in vigore dell'Accordo (attuazione anticipata: 1.2.2005)
- 17.12.2004: approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004: firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

L'Accordo del 2004 sui prodotti agricoli trasformati modifica il Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972. Oltre a misure semplificate di compensazione del prezzo, l'Accordo prevede l'estensione del campo di applicazione rispetto al Protocollo n. 2 fino a quel momento in vigore. Il Protocollo n. 2 prevede che i prezzi di riferimento delle materie prime vengano controllati una volta all'anno dal Comitato misto per l'agricoltura e, ove necessario, adeguati. L'ultima volta sono stati aggiornati al 1° marzo 2014.

Contesto

L'Accordo di libero scambio (ALS) del 1972 tra la Svizzera e l'UE ha introdotto il libero scambio per i prodotti industriali, vale a dire che gli ostacoli tariffari al commercio nonché le restrizioni quantitative all'importazione o le misure di effetto analogo sono stati aboliti progressivamente. L'Accordo non contempla per contro i prodotti agricoli (prodotti agricoli di base e risultanti da una prima trasformazione, come preparati di carne, latte in polvere, formaggio, farina). I prodotti trasformati a partire da prodotti agricoli (p. es. cioccolato, biscotti, prodotti da forno in genere, caramelle, minestre, salse, paste alimentari, gelati, caffè solubile e preparati alimentari) costituiscono una categoria a parte, a cavallo tra l'industria (libero scambio) e l'agricoltura (misure protezionistiche), in quanto derivano sia da una trasformazione industriale sia da materie prime agricole.

I dazi doganali sono stati aboliti il 1° luglio 1977 per quanto riguarda la componente industriale, mentre

la componente delle materie prime agricole (p. es. farina, latte in polvere, burro, grasso vegetale ecc.) sottostà ancora a cosiddette misure di compensazione dei prezzi: per questo genere di materie prime le differenze di prezzo, talvolta notevoli, tra la Svizzera e l'UE rappresentano infatti uno svantaggio concorrenziale per l'industria di trasformazione («handicap materie prime»). Al fine di controbilanciare tale svantaggio, vengono riscossi dazi doganali oppure versate sovvenzioni all'esportazione in misura equivalente alla differenza di prezzo delle materie prime.

Contenuto

L'Accordo sui prodotti agricoli trasformati semplifica il meccanismo di compensazione dei prezzi fino a quel momento attuato in base al Protocollo n. 2: prima del 2005, il calcolo dei dazi doganali e dei contributi all'esportazione era basato sulla differenza di prezzo delle materie prime agricole in questione tra il mercato svizzero e quello mondiale. In seguito all'Accordo del 2004, negli scambi tra la Svizzera e l'UE la compensazione viene calcolata solo sulla base della differenza minore tra i prezzi interni delle materie prime e i relativi prezzi comunitari (compensazione del prezzo netto). Dato che i prezzi delle materie prime agricole sono in genere più elevati in Svizzera rispetto all'UE, tale cambiamento comporta essenzialmente le seguenti conseguenze:

- l'Unione europea abolisce completamente i dazi doganali su tutti i prodotti agricoli trasformati importati dalla Svizzera e rinuncia a versare sovvenzioni all'esportazione di tali prodotti verso la Svizzera;

- la Svizzera riduce invece i propri dazi doganali e le sue sovvenzioni all'esportazione in misura equivalente alla differenza di prezzo delle materie prime tra la Svizzera e l'UE; tale soluzione permette inoltre di tenere conto dello svantaggio concorrenziale causato dalle maggiori differenze dei costi di acquisto in Svizzera; per quanto concerne i prodotti trasformati che non contengono materie prime agricole, all'infuori dello zucchero, la Svizzera abolisce l'insieme dei dazi doganali e delle sovvenzioni all'esportazione.

Portata dell'Accordo

Per l'industria alimentare svizzera (che rappresenta circa 180 imprese), l'Accordo ha significato un migliore accesso al mercato interno europeo con i suoi circa 500 milioni di consumatori. I produttori svizzeri possono esportare nell'UE in franchigia di dazio e ciò migliora notevolmente la loro competitività sul mercato europeo. Da quando il Protocollo n. 2 modificato è entrato in vigore, il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l'UE ha segnato un notevole incremento che ha visto le esportazioni aumentare più in fretta rispetto alle importazioni. In termini di valore, gli scambi bilaterali dei prodotti coperti dall'Accordo sono aumentati del 70 per cento dal 2005 e nel 2013 il loro valore ammontava a 6,8 miliardi di franchi (esportazioni 2013: 4,2 miliardi di franchi; importazioni 2013: 2,6 miliardi di franchi). L'Accordo assicura pertanto una parte dei 364'000

posti di lavoro dell'industria alimentare, in modo particolare anche nelle regioni rurali strutturalmente deboli, dov'è ubicata la maggior parte delle aziende di questo ramo.

L'Accordo è importante anche per l'agricoltura svizzera: l'industria alimentare assorbe una quota significativa di prodotti agricoli e la sua domanda di materie prime agricole dovrebbe continuare ad aumentare. Trasforma circa il 50 per cento della produzione lattiera svizzera, oltre il 50 per cento della produzione di farine dei mulini nazionali e circa il 35 per cento dei raccolti di patate. Gli aiuti all'esportazione concessi sulla base della cosiddetta «legge sul cioccolato» hanno permesso, nel 2012, la trasformazione competitiva del 8 per cento (settore lattiero) e del 9 per cento (comparto cerealicolo) delle materie prime prodotte in Svizzera. L'accesso agevolato dei prodotti dell'UE al mercato svizzero si traduce in una diversificazione dell'offerta e in prezzi tendenzialmente più bassi, a tutto vantaggio dei consumatori.

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

MEDIA

MEDIA è il programma di sostegno al cinema dell'Unione europea (UE), volto a promuovere lo sviluppo dell'industria cinematografica europea così come la creazione e la distribuzione di opere audiovisive europee. La Svizzera ha partecipato al programma dal 2006 fino allo scadere dell'ultimo Accordo MEDIA, il 31 dicembre 2013. Dall'inizio del 2014 il programma MEDIA fa parte del programma di promozione culturale «Europa creativa». Per il momento la Svizzera non vi prende più parte.

Cronologia

- 1.7.2014: nuova ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) sulle misure compensative MEDIA (entrata in vigore retroattiva il 1° gennaio 2014)
- 7.3.2014: decisione del Consiglio federale su una soluzione transitoria
- Febbraio 2014: sospensione provvisoria dei colloqui da parte dell'UE in seguito all'accettazione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa» del 9 febbraio 2014
- 13.9.2013: approvazione del mandato negoziale da parte del Consiglio federale per il rinnovo dell'Accordo per la generazione del programma 2014-2020.
- 1.8.2010: entrata in vigore di «MEDIA 2007»
- 12.6.2009: approvazione di «MEDIA 2007» da parte del Parlamento
- 11.10.2007: firma di «MEDIA 2007»
- 1.9.2007: applicazione provvisoria (retroattiva) del nuovo Accordo per il programma 2007-2013 «MEDIA 2007»
- 1.4.2006: entrata in vigore dell'Accordo
- 17.12.2004: approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004: firma dell'Accordo (nell'ambito degli Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

Concluso nel 2004 nell'ambito degli Accordi bilaterali II, l'Accordo MEDIA è entrato in vigore il 1° aprile 2006, è stato rinnovato nel 2007 e permetteva alla Svizzera di partecipare all'attuale programma «MEDIA 2007», terminato alla fine del 2013. Il 13 settembre 2013, il Consiglio federale ha approvato in via definitiva il mandato di negoziazione per il rinnovo dell'Accordo MEDIA per la generazione del programma 2014-2020. In seguito, alla fine del 2013, ha intavolato colloqui informali con l'UE poiché manca ancora il mandato UE. In seguito all'accettazione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa» del 9 febbraio 2014, l'UE ha sospeso gli ulteriori colloqui provvisoriamente. La Svizzera non potrà quindi più partecipare a MEDIA nel 2014. Il Consiglio federale ha approvato il 7 marzo 2014 una soluzione transitoria che dovrebbe compensare la sospensione dei fondi del programma di promozione cinematografica MEDIA (al massimo 5 mln. CHF). Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è stato incaricato dell'attuazione di tali misure sostitutive. La nuova ordinanza del DFI sulle misure compensative MEDIA è stata approvata il 1° luglio 2014 ed entrata in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2014. L'obiettivo della soluzione transito-

ria è di garantire il proseguimento, possibilmente senza interruzioni, dei progetti in corso da anni e di facilitare un futuro reinserimento nel programma MEDIA. I colloqui tra la Svizzera e la Commissione europea in merito alla ripresa della partecipazione della Svizzera a MEDIA a partire del 1° gennaio 2015 sono stati avviati nel maggio 2014.

Contesto

All'inizio degli anni 1990, l'Unione europea ha dato avvio al programma MEDIA, volto a promuovere la creazione e la distribuzione di produzioni audiovisive europee penalizzate da difficoltà strutturali come mercati troppo esigui e frammentati da diversità culturali e barriere linguistiche, al fine di aiutare l'industria cinematografica e televisiva europea a fronteggiare meglio la concorrenza d'oltreoceano. Il programma mira prioritariamente a favorire la diffusione delle produzioni cinematografiche europee in Europa e nel resto del mondo.

Contenuto

L'Accordo MEDIA permetteva alla Svizzera di partecipare a pieno titolo all'insieme delle attività del quarto programma pluriennale europeo di sostegno al

cinema «MEDIA 2007» (2007-2013). I cineasti svizzeri potevano così partecipare alle attività del programma MEDIA e usufruire delle misure di sostegno MEDIA alle stesse condizioni dei loro colleghi degli Stati membri dell'UE; i cineasti potevano inoltre sollecitare un aiuto finanziario direttamente alla Commissione europea. Quale contropartita, la Svizzera versava un contributo finanziario al programma MEDIA, che negli anni passati era pari a circa 6 milioni di euro all'anno.

MEDIA non finanzia i costi di produzione in quanto tali, bensì i settori situati a monte e a valle della produzione cinematografica quali: la distribuzione delle opere, la formazione dei professionisti del cinema e la realizzazione di progetti (sceneggiature). «MEDIA 2007» contemplava cinque linee d'azione:

- potenziamento dei progetti audiovisivi e delle società di produzione;
- diffusione delle opere cinematografiche tramite sostegni alla digitalizzazione, alla distribuzione e alla commercializzazione;
- sviluppo di nuove tecnologie per mezzo di aiuti a progetti pilota;
- promozione dei film tramite aiuti a favore di festival del cinema;
- incentivo alla formazione di base e continua dei professionisti del settore cinematografico.

La partecipazione a «MEDIA 2007» richiedeva un'armonizzazione della legislazione svizzera alla normativa europea in ambito audiovisivo. Si trattava, segnatamente, dell'obbligo previsto nell'Accordo di recepire il principio cosiddetto del «Paese d'origine» dell'emittente televisiva, per quanto concerne la libertà di ricezione e di ridiffusione di trasmissioni televisive, ai sensi della direttiva europea «Servizi dei media audiovisivi». Nel settembre 2009 il Parlamento ha accettato la modifica della legge federale sulla radiotelevisione. L'Accordo «MEDIA 2007», applicato provvisoriamente sin dal settembre 2007, è entrato di conseguenza in vigore il 1° agosto 2010.

Portata dell'Accordo

La partecipazione al programma MEDIA era vantaggiosa per diversi motivi: offriva un sostegno diretto alle imprese e agli istituti svizzeri, migliorava l'inclusione nella rete internazionale e incoraggiava i distributori stranieri a investire in opere svizzere.

Fino ad oggi, 111 strutture stabilite in Svizzera hanno beneficiato di un sostegno finanziario da parte di

MEDIA. Oltre 300 professionisti svizzeri hanno partecipato a delle formazioni sostenute da MEDIA. Inoltre, grazie al programma di sostegno al cinema molti progetti e partenariati hanno potuto concretizzarsi. L'importanza del programma MEDIA è anche evidente dal fatto che la metà dei film europei usciti al cinema negli ultimi anni è stata sviluppata o distribuita con il sostegno di MEDIA.

Dal 2006 al 2013, 119 progetti cinematografici svizzeri sono stati sviluppati in tre regioni linguistiche con l'aiuto di MEDIA. «Sister», «La petite chambre», «Cleveland Versus Wall Street» e «Sommervögel» sono solo alcune delle opere cinematografiche svizzere che hanno beneficiato del sostegno del programma MEDIA. Il sostegno dei distributori cinematografici da parte di MEDIA (uno dei punti chiave del programma) contribuisce alla maggiore varietà nei cinema, in quanto è possibile mostrare più film di produzione europea. Il pubblico della Svizzera, dove in media uno spettatore su tre sceglie un film europeo, è dunque uno dei fruitori di tale incentivo. Grazie al sostegno ai distributori, anche i film svizzeri hanno avuto migliori opportunità di essere proiettati all'estero. Tra il 2006 e il 2012, 32 film svizzeri sostenuti da MEDIA sono stati proiettati in 23 Paesi. Per esempio, «L'enfant d'en haut» di Ursula Meier è stato distribuito in 15 Paesi.

Nell'ambito della promozione cinematografica, ogni anno più di 150 festival e mercati sul tema a livello europeo ricevono un sostegno da MEDIA. In Svizzera, i festival che hanno già beneficiato dei contributi di MEDIA sono stati il Festival internazionale del cortometraggio di Winterthur, il Festival del film di animazione «Fantoche» di Baden, il festival «Visions du Réel» di Nyon, il festival «Tous Ecrans» di Ginevra e, dal 2012, il Festival del Film di Locarno.

Maggiori informazioni

MEDIA Desk Suisse
Tel. +41 43 960 39 29, info@mediadesk.ch, www.mediadesk.ch

Ufficio federale della cultura UFC
Tel. +41 58 462 92 71, cinema.bak@bak.admin.ch,
www.bak.admin.ch/film

Sito Internet della Commissione europea (in inglese):
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

Ambiente

L'Accordo in materia ambientale del 2004 disciplina le modalità di partecipazione della Svizzera all'Agencia europea dell'ambiente (AEA), che raccoglie e analizza i dati sull'ambiente nei Paesi europei. Inoltre, provvede affinché tali dati vengano rilevati sulla base di criteri comuni e vincolanti per garantirne la comparabilità. L'AEA dispone a questo scopo di una rete d'informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet). In qualità di membro a pieno titolo dell'AEA, la Svizzera partecipa integralmente ai lavori dell'Agencia e usufruisce di un accesso diretto a tutti i dati e alle informazioni diramati tramite la rete Eionet.

Cronologia

- 1.4.2006: entrata in vigore dell'Accordo
- 17.12.2004: approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004: firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Contesto

L'AEA è un'Agencia dell'Unione europea (UE) che ha sede a Copenhagen e persegue i seguenti obiettivi:

- fornire dati oggettivi, attendibili e comparabili in campo ambientale;
- assicurare che gli organi decisori e l'opinione pubblica siano informati sulle condizioni dell'ambiente;
- fornire dati scientifici indipendenti e offrire supporto tecnico allo scopo di permettere di adottare decisioni fondate in merito alla protezione e al miglioramento dell'ambiente.

L'AEA dispone a questo scopo della rete d'informazione e di osservazione in materia ambientale Eionet, alla quale i singoli Stati membri forniscono i dati rilevanti.

Il programma di lavoro pluriennale 2014–2018 definisce le attività dell'AEA ripartite su 20 campi specifici in materia ambientale e su tre assi strategici, ossia:

- informazione circa l'attuazione della politica;
- valutazione delle sfide sistemiche;
- creazione, condivisione e utilizzo di conoscenze specifiche.

La principale area tematica riguarda l'impiego delle risorse, il sistema di gestione a circolo chiuso, l'economia verde nonché il miglioramento delle conoscenze specifiche nei settori che sono in relazione con la politica ambientale e climatica.

In qualità di importante organo di consulenza e di esperti, l'AEA coadiuva la Commissione dell'Unione europea nell'elaborazione delle normative in materia di politica ambientale. In quanto Agencia dell'UE, l'AEA è aperta anche ai Paesi terzi che condividono gli stessi obiettivi in materia di salvaguardia della natura e di sviluppo sostenibile. L'Agencia annovera attualmente 33 membri, vale a dire i 28 Stati membri dell'Unione europea, la Turchia e i quattro Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS): Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Contenuto

L'Accordo permette alla Svizzera di partecipare a pieno titolo alle attività e ai progetti dell'AEA nonché di accedere a Eionet. Le consente inoltre di partecipare al Consiglio di amministrazione dell'AEA. Anche se non dispone del diritto di voto nel suddetto organo, la Svizzera può influire direttamente sull'orientamento dei progetti di ricerca europei in materia di ambiente.

Le organizzazioni aventi sede in Svizzera, quali università o uffici di ricerca privati, possono partecipare ai programmi dell'AEA, vale a dire che possono prendere parte alle gare d'appalto indette dall'Agencia e quindi chiedere di beneficiare di un finanziamento dell'UE. Inoltre, i cittadini svizzeri possono essere assunti dall'AEA.

Per la sua partecipazione all'agenzia dell'ambiente, la Svizzera versa annualmente un contributo pari a circa due milioni di franchi, che corrisponde al finan-

ziamento annuo dell'UE per la detta Agenzia, diviso per il numero di Paesi membri dell'Unione europea. L'Accordo comporta alcune incombenze supplementari per l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), che costituisce di fatto l'interlocutore nazionale dell'AEA e della rete Eionet e coordina i lavori con l'Agenzia.

Portata degli Accordi

Considerata la sua ubicazione nel cuore dell'Europa, la Svizzera, proprio come l'Unione europea, è evidentemente interessata a rilevare e a scambiare dati ambientali comparabili. Quale membro dell'AEA, la Svizzera partecipa agli studi, condotti su scala europea, che toccano tutti i settori della politica ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti, biodiversità ecc.), ovvero beneficia di un accesso illimitato alle informazioni dell'AEA e contribuisce all'ampliamento della banca dati a livello europeo fornendo i propri dati nazionali.

I dati svizzeri in materia ambientale sono pubblicati nei rapporti periodici dell'AEA e contribuiscono in tal modo all'elaborazione di misure volte alla salvaguardia dell'ambiente a livello europeo. La Svizzera influ-

isce così sull'orientamento dei progetti e delle attività di ricerca, senza contare che, grazie all'intenso scambio di informazioni, può confrontare e coordinare meglio le proprie attività con quelle dei Paesi limitrofi. Per esempio, all'AEA vengono continuamente trasmessi i dati della Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL), che misura il livello dell'inquinamento atmosferico in Svizzera. Raffrontando i dati svizzeri con quelli di altri Paesi è emerso che, nei mesi estivi degli ultimi anni, in Svizzera sono state registrate concentrazioni massime di ozono superiori a 240 microgrammi per metro cubo d'aria: si tratta, in altri termini, di valori paragonabili a quelli osservati nei centri industriali e nelle metropoli dell'Europa meridionale.

Maggiori informazioni

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Tel. +41 58 462 93 11, info@bafu.admin.ch, www.bafu.admin.ch

Agenzia europea dell'ambiente AEA: www.eea.europa.eu

Statistica

L'Accordo di cooperazione statistica del 2004 crea le basi per una rilevazione uniforme dei dati statistici tanto in Svizzera quanto nell'Unione europea (UE). Ciò garantisce la comparabilità delle statistiche svizzere con quelle dei Paesi membri dell'UE in determinati settori. Concretamente, la rilevazione dei dati in Svizzera viene adeguata alle norme europee di Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. L'accesso a banche dati a livello europeo che abbracciano vari temi garantisce una migliore qualità dei raffronti e della base decisionale per la politica e per l'economia. La Svizzera guadagna inoltre visibilità internazionale (p. es. come piazza economica) grazie all'inserimento di statistiche eurocompatibili nelle pubblicazioni dell'UE.

Cronologia

- 12.6.2013: entrata in vigore della revisione dell'Allegato A
- 1.1.2007: entrata in vigore dell'Accordo
- 17.12.2004: approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004: firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

L'Accordo del 2004 consente alla Svizzera di prendere parte ai programmi pluriennali di statistica dell'UE. La Svizzera partecipa inoltre a un programma bilaterale comune di lavoro, che viene ridefinito annualmente insieme all'UE.

Oltre a sorvegliare l'applicazione dell'Accordo, in occasione di incontri regolari il Comitato misto di statistica Svizzera-UE stabilisce il recepimento di vari atti normativi dell'UE da parte della Svizzera e approva ogni anno lo specifico programma statistico annuale Svizzera-UE. L'ultima modifica dell'Allegato A è avvenuta nel giugno 2013 e contiene gli ultimi atti giuridici dell'UE ripresi dalla Svizzera.

Il 18 dicembre 2013 il Consiglio federale ha approvato la revisione parziale dell'ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni statistiche). Le modifiche sono entrate in vigore il 15 gennaio 2014. Conseguenza della revisione parziale è che lo specifico programma statistico annuale Svizzera-UE non deve più essere approvato dal Consiglio federale. Poiché questi programmi annuali riguardano questioni tecniche non giuridicamente vincolanti, la competenza relativa alla loro approvazione è stata delegata all'Ufficio federale di statistica (UST).

Contesto

In una società complessa, le statistiche diventano una base informativa sempre più irrinunciabile per adottare decisioni avvedute tanto in ambito tanto politico

quanto economico. In seno all'UE, l'Ufficio statistico Eurostat è l'organo incaricato di fornire statistiche di portata europea all'UE, di effettuare i raffronti tra i Paesi e le regioni nonché di riassumere e pubblicare i dati europei. La raccolta dei dati rimane comunque di competenza degli Istituti nazionali di statistica, così come di altri singoli organismi nazionali incaricati di sviluppare, realizzare e diffondere le statistiche europee nel proprio Paese, che verificano e analizzano i dati nazionali prima di trasmetterli a Eurostat, la cui sede è in Lussemburgo.

Svizzera e UE sono entrambe interessate a fruire di materiale statistico raffrontabile, soprattutto nei numerosi settori in cui intrattengono collaborazioni strette.

Contenuto

Grazie all'Accordo di cooperazione statistica, la rilevazione dei dati in Svizzera viene adattata alle norme europee. La Svizzera partecipa ai programmi pluriennali di statistica dell'UE, che definiscono il quadro della collaborazione. È stato altresì concordato un programma bilaterale comune di lavoro, che viene ridefinito annualmente dalla Svizzera e dall'UE. La Svizzera si impegna ad attuare gli atti normativi dell'UE pertinenti per Confederazione e riguardanti l'elaborazione di statistiche specifiche. Al fine di adattarsi in modo congruo a queste nuove disposizioni, la Svizzera può avvalersi di alcune deroghe, quali i periodi transitori. I relativi atti normativi dell'UE sono presentati nell'Allegato A dell'Accordo.

La Svizzera partecipa ai comitati che assistono la Commissione europea nell'elaborazione dei programmi e delle misure in ambito statistico. Non dispone tuttavia del diritto di voto all'interno di tali comitati.

In base all'Accordo, istituzioni svizzere quali le università, l'Ufficio federale di statistica o altre organizzazioni possono partecipare a programmi specifici di Eurostat, pur senza il sostegno finanziario da parte dell'UE. Dal canto loro, anche le istituzioni dell'UE possono prendere parte a programmi svizzeri. La Confederazione ha inoltre la facoltà di distaccare esperti presso Eurostat.

Per la partecipazione al Sistema statistico europeo (SSE), la Svizzera versa attualmente un contributo annuo che ammonta a circa 4 milioni di euro. L'SSE comprende Eurostat, gli uffici statistici nazionali così come singoli organismi nazionali che si occupano di sviluppare, realizzare e diffondere le statistiche europee.

Portata dell'Accordo

Eurostat offre un ampio ventaglio di dati statistici importanti e interessanti, che si rivelano utili tanto per i decisori politici quanto per gli imprenditori, i media e il grande pubblico. Grazie alla partecipazione ai programmi statistici di portata europea, le statistiche svizzere diventano eurocompatibili e sono integrate nelle pubblicazioni di Eurostat. La Svizzera accresce pertanto la sua visibilità presso il pubblico europeo, per esempio quale piazza economica attrattiva che offre un'ottima qualità di vita. Nel contempo, può accedere alle vaste banche dati europee. Nell'ambito di trattative internazionali, la Svizzera può dunque fare affidamento su dati statistici riconosciuti sulla base dello standard europeo e ciò le permette di consolidare la sua posizione in fase di negoziato.

Lo scambio e la diffusione di informazioni statistiche comparabili assume una notevole rilevanza, per esempio nei seguenti ambiti:

- livello ed evoluzione dei prezzi: disporre di un indice armonizzato del livello e dell'evoluzione dei prezzi si rivela fondamentale per valutare la competitività delle imprese. Anche la politica monetaria della Banca nazionale svizzera può contare su un sistema eurocompatibile di misurazione dell'evoluzione dei prezzi;
- statistiche socioeconomiche: l'armonizzazione della rilevazione dei dati permette di confrontare il livello, la struttura e l'evoluzione dell'occupazione, della disoccupazione e della povertà e simili riscontri a livello internazionale risultano utili per determinare e verificare costantemente le soluzioni politiche. Dati eurocompatibili relativi all'evoluzione del mercato del lavoro, del livello salariale e dei costi salariali si dimostrano utili specialmente al fine di valutare l'efficacia delle misure di accompagnamento volte a contrastare il dumping salariale;
- statistiche dei trasporti: nel settore dei trasporti, l'armonizzazione degli standard statistici svizzeri con quelli europei ha determinato un aumento significativo della frequenza della produzione di dati e il materiale statistico ora disponibile permette quindi di conferire un orientamento più preciso alla politica svizzera dei trasporti.

Maggiori informazioni

Ufficio federale di statistica UST
Tel. +41 58 463 60 11, info@bfs.admin.ch, www.bfs.admin.ch

Eurostat
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu>

Pensioni

L'Accordo sulle pensioni del 2004 permette di evitare la doppia imposizione degli ex funzionari in pensione dell'Unione europea (UE) domiciliati in Svizzera. In passato, le pensioni degli ex funzionari erano tassate sia dall'UE sia dalla Svizzera. In virtù di questo Accordo la Svizzera rinuncia a tassare tali rendite qualora queste siano già tassate alla fonte da parte dell'UE. Le rendite che godono di tale esenzione fiscale possono tuttavia essere tenute in conto al fine di determinare l'aliquota d'imposta applicabile ad altri redditi imponibili. La Svizzera ha concluso con gli Stati membri dell'UE Convenzioni per evitare la doppia imposizione, che prevedono simili disposizioni reciproche. Tali disposizioni non sono tuttavia applicabili agli ex funzionari dell'UE a causa del carattere sovranazionale degli organi e delle agenzie dell'UE, di conseguenza si è reso necessario stipulare un Accordo separato.

Cronologia

- 31.5.2005: entrata in vigore dell'Accordo
- 17.12.2004: approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004: firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Maggiori informazioni

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Tel. +41 58 462 71 29, dba@estv.admin.ch, www.estv.admin.ch

Educazione, formazione professionale, gioventù

L'Accordo bilaterale sull'educazione del 2010 ha permesso alla Svizzera di prendere parte integralmente ai programmi dell'Unione europea (UE) in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. L'Accordo ha permesso agli Svizzeri di accedere pienamente a tutti i progetti di mobilità e di cooperazione nell'ambito di tali programmi e ha agevolato i loro soggiorni all'estero sia nel quadro di studi o di un periodo di formazione professionale nonché di attività extrascolastiche. Le scuole e i centri di formazione svizzeri hanno inoltre avuto la possibilità di stabilire e intensificare contatti transfrontalieri.

Cronologia

- 16.4.2014: decisione del Consiglio federale sui principi per una soluzione transitoria per il 2014
- 26.2.2014: sospensione da parte dell'UE della partecipazione della Svizzera a Erasmus+ come Paese di programma
- 17.12.2013: avvio dei negoziati per la partecipazione a Erasmus+
- 13.9.2013: approvazione del mandato negoziale da parte del Consiglio federale per la partecipazione della Svizzera a Erasmus+ (2014-2020)
- 1.3.2011: entrata in vigore formale dell'Accordo
- Ottobre 2010: applicazione provvisoria dell'Accordo a partire dal bando di concorso dei progetti dell'UE
- 19.3.2010: approvazione dell'Accordo e del relativo finanziamento da parte del Parlamento
- 15.2.2010: firma dell'Accordo sull'educazione
- Dal 1994: partecipazione indiretta della Svizzera a singoli progetti di formazione dell'UE
- Fino al 1994: partecipazione ufficiale della Svizzera a due programmi comunitari di formazione

Stato del dossier

I programmi «Istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita» e «Gioventù in azione» si sono conclusi alla fine del 2013. Il nuovo programma di formazione (2014-2020) è denominato «Erasmus+». A settembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il mandato negoziale per la partecipazione della Svizzera a questa nuova generazione del programma e, a metà dicembre, sono iniziate le trattative. A seguito del voto positivo all'iniziativa «contro l'immigrazione di massa» e della mancata firma del Protocollo sull'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia, la Commissione europea ha comunicato alla Svizzera che la Svizzera perderà lo status di Paese di programma per i bandi di concorso 2014. Le istituzioni svizzere possono ancora partecipare come partner di progetto con lo status di Paese terzo. Il Consiglio federale ha deciso il 7 marzo di sviluppare una soluzione temporanea per il 2014 e il 16 aprile 2014 ne ha approvato i principi. Viene data priorità alle attività di mobilità «in partenza» e la promozione complementare di progetti è limitata esclusivamente a quelli di eccellenza, in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di forma-

zione. Per rilanciare i negoziati relativi a vari dossier, come nel caso di Erasmus+, il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha adottato una dichiarazione che prevede molteplici misure, tra cui una soluzione per l'ammissione contingentata dei cittadini croati al mercato del lavoro svizzero.

Come tutti i programmi che l'hanno preceduto, il programma Erasmus+ si prefigge di sviluppare ulteriormente i sistemi della formazione di base e di quella professionale. Linee guida strategiche sono la concretizzazione di una formazione lungo tutto l'arco della vita e della mobilità, ma anche il miglioramento della qualità e dell'efficienza della formazione di base e professionale e la promozione della partecipazione, dell'innovazione e della creatività, incluso il pensiero aziendale. I programmi «Istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita» (formazione di base e formazione professionale) e «Gioventù in azione» saranno riuniti e integrati in un nuovo programma cappello. Vi si aggiungeranno inoltre anche dei programmi finora portati avanti in modo indipendente con Stati terzi (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink) nonché un nuovo sottoprogramma per lo sport.

Contesto

Dagli anni 80 l'Unione europea (UE) promuove attività di mobilità e cooperazione transfrontaliere nel quadro di vari programmi in materia di educazione, formazione professionale e gioventù, sostenendo in particolare i soggiorni all'estero di allievi, apprendisti e tirocinanti, studenti nonché del corpo insegnante. Fanno inoltre parte integrante di questi programmi le attività che mirano a collegare gli istituti di formazione di tutti i livelli.

I programmi dell'UE nei settori dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù mirano a incrementare la qualità dei sistemi attraverso lo scambio, la collaborazione e la mobilità tra i vari sistemi nazionali della formazione generale, professionale ed extra-scolastica.

All'inizio degli anni 90, la Svizzera aveva preso parte ufficialmente a due programmi dell'UE nel settore dell'istruzione e della formazione professionale. Tuttavia, avendo respinto l'adesione allo SEE nel 1992, non ha potuto partecipare ai nuovi programmi avviati dal 1995 in poi. Da allora la Svizzera vi ha preso parte solo indirettamente: questo significava che le scuole e gli istituti svizzeri di formazione potevano partecipare alle attività dei programmi comunitari unicamente tramite progetti finanziati dalla Svizzera e a condizione che vi fosse, da parte dell'UE, un coordinatore di progetto oppure un istituto disposto a cooperare.

La Svizzera e l'UE hanno voluto istituzionalizzare e ampliare la loro cooperazione fino a raggiungere una partecipazione svizzera a pieno titolo. In una dichiarazione d'intenti, firmata al momento della conclusione degli Accordi bilaterali II, la Svizzera e l'UE hanno ribadito le rispettive volontà di negoziare la partecipazione ufficiale della Svizzera alla successiva generazione di programmi per il periodo 2007-2013. L'Accordo è stato firmato il 15 febbraio 2010 ed è stato approvato dal Parlamento svizzero il 19 marzo seguente. Si tratta del programma «Istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita», il quale verte sull'insegnamento generale e professionale in particolare tramite programmi specifici quali «Erasmus», «Leonardo da Vinci», «Comenius» o «Grundtvig», e del programma «Gioventù in azione», il quale mira a promuovere le attività extrascolastiche. A questi due programmi partecipano ufficialmente 33 Stati (i membri dell'UE, dell'AELS/SEE, la Turchia e la Svizzera), con un budget complessivo di 7 miliardi di euro. Al pari di altri Paesi partecipanti, la Svizzera ha istituito un'agenzia nazionale incaricata dell'attuazione dei programmi. Al termine di una gara d'appalto pubblico, la «Fondazione ch per la collabora-

zione confederale» con sede a Soletta, è stata designata per svolgere questo compito (ulteriori informazioni sulla Fondazione ch: www.ch-go.ch). Circa l'80 per cento della partecipazione finanziaria svizzera tornerà all'agenzia nazionale, incaricata di stanziare i fondi per i progetti svizzeri.

Per il triennio 2011-2013, l'Accordo ha contemplato una partecipazione finanziaria della Svizzera pari a 44,7 milioni di euro per il programma «Istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita» (insegnamento generale e professionale) e di 5,4 milioni di euro per il programma «Gioventù in azione». Sommate alle misure d'accompagnamento nazionali, i costi per la Svizzera sono ammontati a 107,2 milioni di franchi.

Il Consiglio federale prevede di finanziare la soluzione transitoria per la partecipazione a singoli progetti di Erasmus+ nell'ambito del budget di 33 milioni di franchi previsto per il 2014.

Portata dell'Accordo

Con la partecipazione della Svizzera ai programmi «Istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita» e «Gioventù in azione» dell'UE, il Consiglio federale intende rafforzare e ampliare la rete internazionale degli attori nel campo della formazione per consolidare il ruolo primario della piazza svizzera nel contesto globale della formazione. È quindi d'importanza primaria una concreta partecipazione ai programmi europei, che comportano i seguenti vantaggi:

- l'Accordo offre un quadro giuridico favorevole a una cooperazione stabile e a lungo termine;
- le persone residenti in Svizzera possono prendere parte alle attività dei programmi dell'UE alle medesime condizioni dei cittadini dell'UE;
- la Svizzera beneficia del diritto di partecipare (quale osservatore) ai comitati strategici dei programmi; può accedere all'insieme delle informazioni e di conseguenza può contribuire all'elaborazione dei programmi e a determinarne il contenuto (diritto di essere consultata);
- i cittadini svizzeri possono avviare progetti e poi assumerne la direzione;
- le attività svizzere condotte nell'ambito dei programmi dell'UE sono finanziate direttamente, tramite i relativi stanziamenti, dall'UE, a cui la Svizzera versa a sua volta un contributo.

Un'esperienza in un altro Paese, nel quadro di studi o di un periodo di formazione professionale, permette di migliorare le probabilità d'inserirsi nel mercato del lavoro. Inoltre la cooperazione in materia di formazione è un investimento per rafforzare il livello

di formazione e la competitività della piazza economica. Istituito quasi 25 anni fa, il programma Erasmus ha permesso, ad esempio, a oltre 3 milioni di studenti di seguire stage di perfezionamento all'estero.

La Svizzera dispone di un sistema educativo marcatamente orientato verso l'estero, nonché di una solida esperienza in materia di cooperazione intercantonale e d'interazione tra lingue diverse e ambiti culturali differenti. La Svizzera è di conseguenza un partner interessante per l'UE nella prospettiva dell'edificazione di uno «Spazio europeo» dell'insegna-

mento. L'offerta e la qualità dell'insegnamento in Svizzera attira l'interesse di un gran numero di cittadini europei: oltre il 35 per cento del corpo insegnante e circa il 21 per cento degli studenti delle università svizzere provengono infatti da Stati membri dell'UE.

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Tel. +41 58 463 26 74, gaetan.lagger@sbfi.admin.ch,
www.sefri.admin.ch

Europol

L'Accordo del 2004 tra la Svizzera ed Europol, l'autorità di perseguimento penale dell'Unione europea (UE), migliora la cooperazione tra le varie forze di polizia allo scopo di prevenire e combattere le forme gravi e organizzate di criminalità internazionale e di terrorismo. Esso permette di facilitare lo scambio sicuro e rapido d'informazioni strategiche e operative nonché la cooperazione nell'ambito dell'analisi. Esso consente alla Svizzera e a Europol di trasmettersi a vicenda conoscenze specializzate, di partecipare ad attività di formazione, di scambiarsi conoscenze specialistiche, partecipare ad attività di formazione nonché di aiutarsi vicendevolmente nell'ambito di inchieste concrete. La Svizzera dispone di un ufficio di collegamento con due agenti all'Aia al fine di semplificare e coordinare la cooperazione.

Cronologia

- 1.1.2008: estensione del campo d'applicazione
- 1.3.2006: entrata in vigore dell'Accordo
- 7.10.2005: approvazione da parte del Parlamento
- 24.9.2004: firma dell'Accordo

Contesto

Europol sostiene le autorità di perseguimento penale degli Stati membri dell'UE e di Stati terzi facilitando lo scambio d'informazioni e di intelligence, fornendo analisi operative e strategiche nonché relazioni a sostegno delle operazioni e offrendo il proprio know-how e sostegno tecnico per le indagini e le operazioni. L'organizzazione ha sede all'Aia ed è competente per la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme di grave criminalità transfrontaliera. Con il trasferimento delle cooperazione in materia di polizia transfrontaliera nel diritto acquisito dell'UE in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dal 1° gennaio 2010 Europol è diventata un'agenzia europea.

Contenuto

La cooperazione di polizia con l'agenzia Europol completa la collaborazione della Confederazione con singoli Stati limitrofi così come la cooperazione globale tramite il canale INTERPOL. La cooperazione tra la Svizzera ed Europol concerne le otto categorie originali di reati: il terrorismo, il traffico illecito di materiali nucleari e radioattivi, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti (attività dei passatori), il traffico illecito di sostanze stupefacenti, le attività connesse al traffico di veicoli rubati, la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento nonché le attività di riciclaggio di denaro collegate a tali forme di criminalità o ai loro aspetti specifici e i reati ad esse connessi.

Dall'inizio del 2008, l'Accordo è stato esteso a nuove tipologie di reato, segnatamente l'omicidio, il traffico illecito di organi, il rapimento e la presa di ostaggi, il furto organizzato, la pirateria di prodotti, il traffico illecito di armi e la corruzione. L'Accordo comprende numerose prescrizioni per un'efficace protezione dei dati, che creano le condizioni necessarie alla protezione della sfera privata, garantita dalla Costituzione.

Portata dell'Accordo

La stretta collaborazione tra Svizzera ed Europol permette di conseguire regolarmente dei successi investigativi. Lo scambio di informazioni è in costante aumento e ogni mese si registrano circa 500 notifiche, soprattutto nei settori tratta di esseri umani e contrabbando di migranti, commercio illegale di droga, criminalità informatica, truffa e altre forme gravi di criminalità e terrorismo. Per quanto riguarda l'analisi, una delle competenze centrali di Europol, la Svizzera partecipa alla maggior parte delle piattaforme, come ad esempio tratta di esseri umani, pedopornografia, immigrazione illegale, criminalità informatica, truffe con carte di credito, reti etniche della criminalità organizzata o terrorismo.

Maggiori informazioni

Ufficio federale di polizia fedpol
Tel. +41 58 463 11 23, info@fedpol.admin.ch, www.fedpol.admin.ch

Eurojust

L'Accordo tra la Svizzera ed Eurojust, l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (UE), mira a estendere la cooperazione internazionale nella lotta contro le forme gravi di criminalità. Eurojust è incaricata di coordinare le inchieste penali e i procedimenti giudiziari dei vari Stati membri e di agevolare l'attuazione dell'assistenza giudiziaria internazionale, nonché l'esecuzione delle richieste di estradizione. Concretamente, la Svizzera coopera già da parecchio tempo, caso per caso, con Eurojust. Questa collaborazione è stata istituzionalizzata nel 2008 da uno specifico accordo bilaterale.

Cronologia

- 22.7.2011: entrata in vigore dell'Accordo
- 18.3.2011: approvazione da parte del Parlamento
- 27.11.2008: firma dell'Accordo

Contesto

L'autorità giudiziaria europea Eurojust, un'agenzia dell'UE, è stata creata dall'UE nel 2002 per rafforzare la cooperazione transfrontaliera delle autorità giudiziarie nazionali nella lotta contro le forme di criminalità grave. Il suo compito principale consiste nel coordinamento. In veste di anello di congiunzione e d'intermediario, l'agenzia europea deve creare le condizioni quadro volte a favorire una collaborazione ottimale tra autorità nazionali in materia di giustizia penale. Essa deve promuovere lo scambio d'informazioni, semplificare l'assistenza giudiziaria internazionale e il trattamento delle richieste d'extradizione, organizzare convegni vertenti sul coordinamento, segnatamente per stabilire strategie d'inchiesta comuni e, infine, contribuire a chiarire questioni inerenti alle competenze, permettendo così di perseguire e reprimere reati con maggiore efficacia.

Eurojust, la cui sede si trova all'Aia nei Paesi Bassi, non conduce direttamente inchieste né svolge procedimenti penali; non si tratta quindi di un ministero pubblico europeo, bensì di un organo che interviene prevalentemente per fornire assistenza e coordinamento unicamente su richiesta delle autorità nazionali. L'ambito di competenza di Eurojust include in particolare il traffico di stupefacenti, il commercio illegale di materiale radioattivo, la tratta di esseri umani, il terrorismo e il relativo finanziamento, la falsificazione e il riciclaggio di denaro, la pornografia infantile, la frode e la corruzione nonché la criminalità informatica e ambientale.

Contenuto

Concretamente, la Svizzera coopera già da parecchio tempo, caso per caso, con Eurojust. Questa collaborazione è stata istituzionalizzata nel 2008 da uno specifico accordo bilaterale, il quale definisce l'ambito di collaborazione tra le due Parti. Vengono definite quali informazioni possono essere scambiate e in che modo, e vengono stabilite severe norme in materia di protezione dei dati.

All'interno delle strutture dell'Unione europea, l'agenzia fa capo al settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. Ciascuno Stato membro invia un rappresentante nazionale, generalmente un procuratore o un giudice; questi magistrati formano il collegio di Eurojust e assicurano, nel contempo, il collegamento con le istituzioni giudiziarie dei rispettivi Paesi. Stati terzi quali la Svizzera possono inviare un funzionario di collegamento presso Eurojust. L'invio di un funzionario di collegamento svizzero è previsto per il periodo legislativo in corso. L'Accordo stabilisce inoltre che sia l'Ufficio federale di giustizia UFG ad assumere la funzione di contatto nazionale incaricato di collaborare con Eurojust.

Portata dell'Accordo

In materia di criminalità transfrontaliera e di crimine organizzato, le autorità giudiziarie penali di ciascun Paese dipendono sempre più dalla cooperazione tra Stati. Eurojust si è adeguata a questa evoluzione agevolando la necessaria cooperazione tra le varie autorità competenti degli Stati membri. La sua impor-

tanza è andata quindi via crescendo. Come dimostrato dall'aumento dei casi che gli sono stati sottoposti a Eurojust negli ultimi anni, visibili nella tabella sottostante:

Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Casi	1193	1372	1424	1441	1533	1576
Incremento rispetto all'anno precedente		+13%	+4%	+1%	+6,4%	+2,8%

Un esempio che illustra il successo di questa cooperazione è stata la soluzione di un complesso caso di frode di dimensione europea, nel quale circa 400 persone hanno subito danni per un importo totale di almeno 23 milioni di Euro. Dal febbraio del 2012, sotto la coordinazione di Eurojust, le autorità di 10

Stati, fra cui la Svizzera, hanno partecipato alle indagini. L'inchiesta ha permesso di arrestare 16 persone e di recuperare somme importanti, in contanti nonché yacht, ville e automobili di lusso.

Eurojust è l'equivalente giudiziario dell'Ufficio europeo di polizia Europol, con il quale la Svizzera lavora, sulla base di un accordo di cooperazione, dal 2004. L'accordo di cooperazione tra la Svizzera ed Eurojust completa l'Accordo Europol permettendo di ampliare la collaborazione a livello internazionale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera.

Maggiori informazioni

Ufficio federale di giustizia UFG

Tel. +41 58 462 77 88, info@bj.admin.ch, www.bj.admin.ch

Cooperazione con l'Agencia europea per la difesa

Il 16 marzo 2012 è stato firmato l'Accordo di cooperazione in materia di armamenti tra la Svizzera e l'Agencia europea per la difesa (EDA). Questo Accordo non giuridicamente vincolante permette alla Svizzera di identificare tempestivamente gli sviluppi nella politica degli armamenti e di accedere alla cooperazione multilaterale in materia di armamenti in Europa, soprattutto nei settori ricerca e sviluppo nonché per quanto concerne l'acquisto e la manutenzione. La Svizzera continuerà a decidere in autonomia quali informazioni scambiare nei suddetti ambiti e a quali programmi e progetti concreti intende partecipare. L'Accordo di cooperazione risponde agli interessi economici e di politica degli armamenti non solo della Svizzera, ma anche dell'EDA e dei suoi Paesi membri.

Cronologia

- 16.3.2012: firma e entrata in vigore dell'Accordo

Stato del dossier

I processi operativi così come le premesse per la partecipazione della Svizzera ad attività, progetti e organi sono attualmente in fase di definizione con l'EDA. Vi è inoltre un regolare scambio di informazioni con l'Agencia sotto forma di colloqui esplorativi allo scopo di predisporre un orientamento strategico su possibili ambiti di cooperazione, finalizzato alla loro successiva concretizzazione.

Contesto

La cooperazione in materia di armamenti in Europa avviene oggi principalmente in seno all'EDA. Fondata alla fine del 2004, l'EDA è una delle circa 40 agenzie europee e ha sede a Bruxelles. Comprende 27 dei 28 Stati membri dell'UE (ad eccezione della Danimarca, che persegue la propria politica di sicurezza militare esclusivamente nell'ambito della NATO), impiega circa 110 collaboratori e dispone di un budget di circa 30 milioni di euro all'anno. I suoi compiti principali sono:

- l'individuazione delle necessità in materia di difesa a livello europeo (p.es. tramite la rilevazione di statistiche sugli effettivi degli eserciti nazionali e sul budget destinato alla difesa) nonché la coordinazione e l'ottimizzazione della risposta in base alle necessità (p.es. tramite lo sviluppo armonizzato delle competenze, attività di formazione comuni e l'uniformazione degli standard);
- il miglioramento dell'efficacia della ricerca e della tecnologia (p.es. tramite il lancio e il sostegno ed eventualmente il cofinanziamento di progetti internazionali in settori tecnologici strategici per il futuro);

- la realizzazione di un mercato europeo competitivo per i prodotti destinati alla difesa (p.es. tramite la creazione e l'applicazione di principi di trasparenza, il reciproco accesso al mercato e l'istituzione di un regime di concorrenza nell'acquisto di armamenti a livello nazionale).

Solo i Paesi membri dell'UE possono fare parte dell'Agencia. Per gli Stati terzi vi è tuttavia la possibilità di concludere con l'EDA un accordo di cooperazione. Oltre alla Svizzera, anche la Norvegia (2006) e la Serbia (2013) dispongono di un simile accordo.

Contenuto

L'Accordo in vigore dal 16 marzo 2012 consente alla Svizzera lo scambio di informazioni con l'EDA e con i suoi Stati membri. La Svizzera viene dunque informata in merito a progetti e programmi correnti e futuri nel quadro della cooperazione europea in materia di armamenti. Inoltre, l'Accordo permette alla Svizzera di partecipare a programmi e progetti concreti, per esempio nella ricerca e nello sviluppo in ambito tecnico-militare nonché nell'acquisto e nella manutenzione di armamenti.

L'Accordo di cooperazione definisce a livello sovraordinato il quadro organizzativo per la cooperazione tra la Svizzera e l'EDA, e disciplina la procedura di scambio di informazioni ai fini dell'individuazione di progetti e programmi ad hoc, adatti a una partecipazione della Svizzera. A tale scopo, il capo dell'armamento parteciperà al comitato consultivo dell'Agencia, che si riunisce di norma due volte all'anno ed è presieduto dal direttore dell'EDA.

La Svizzera designa inoltre una persona di riferimento, che assicura i contatti tra l'Agenzia e armasuisse. armasuisse è il centro di acquisto e tecnologico del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Si tratta dell'ufficio responsabile della collaborazione tra la Svizzera e l'EDA.

L'Accordo non prevede alcun obbligo da parte della Svizzera di trasmettere determinate informazioni o di partecipare a progetti o programmi nell'ambito dell'EDA; può pertanto decidere liberamente se prendere parte a un progetto di armamento. Se intende partecipare a un progetto concreto nell'ambito dell'Agenzia dovrà concludere ulteriori accordi specifici di carattere tecnico-amministrativo con tutti i Paesi partner.

Portata dell'Accordo

Le direttive del Consiglio federale in materia di politica degli armamenti prescrivono di evitare per quanto possibile gli sviluppi propri e di perseguire la cooperazione internazionale nei campi in cui questa permette alla Svizzera di ottimizzare l'economicità o di accedere a nuovi ambiti tecnologici.

L'Accordo di cooperazione con l'EDA conferma la politica finora perseguita dalla Svizzera nel settore degli armamenti e integra la rete di accordi bilaterali già conclusi in quest'ambito con numerosi Paesi europei.

La cooperazione in materia di armamenti con l'EDA e i suoi Stati membri nei settori ricerca, sviluppo, acquisto e manutenzione consente alla Svizzera di beneficiare concretamente dei seguenti vantaggi:

- accesso alla rete multilaterale di informazioni: gli sviluppi in materia di politica degli armamenti possono essere identificati per tempo;
- ricerca e sviluppo: la collaborazione nell'ambito di progetti specifici con i Paesi membri dell'EDA facilita il trasferimento di conoscenze e consolida il ruolo della Svizzera come centro di ricerca e piazza tecnologica;
- industria: la partecipazione a progetti internazionali permette all'industria svizzera degli armamenti di offrire a nuovi partner prodotti di alta qualità; in tal modo viene anche consolidata la piazza economica svizzera.

Maggiori informazioni

armasuisse

Tel. +41 58 464 62 47, info@armasuisse.ch, www.armasuisse.ch

Collaborazione delle autorità garanti della concorrenza

Il 17 maggio 2013 la Svizzera ha concluso con l'Unione europea (UE) un accordo di cooperazione volto a rendere più efficiente l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza nelle fattispecie transfrontaliere. Rientra nel campo di applicazione dell'Accordo anche lo scambio di informazioni riservate. Vista la fitta rete di rapporti economici tra la Svizzera e l'UE, lottare in modo efficace contro le restrizioni transfrontaliere della concorrenza è ormai assolutamente imprescindibile. Prima della conclusione dell'accordo, la collaborazione con l'UE in questo ambito era di natura informale, ragione per cui le autorità garanti della concorrenza non erano in grado di cooperare nella misura richiesta.

Cronologia

- 17.5.2013: firma dell'Accordo

Contesto

La fitta rete di rapporti economici tra la Svizzera e l'UE rende necessaria una lotta efficace ed efficiente contro le restrizioni transfrontaliere della concorrenza. Finora una base di collaborazione ufficiale con l'UE in materia di concorrenza era prevista solamente nel quadro dell'Accordo sul trasporto aereo. Per il resto la collaborazione con la Commissione europea e le autorità in materia di concorrenza degli Stati membri dell'UE era principalmente di natura informale e avveniva sulla base delle raccomandazioni dell'OCSE in merito alla collaborazione nel campo della concorrenza oppure nel quadro della Rete internazionale della concorrenza «International Competition Network» e delle riunioni del Comitato della concorrenza dell'OCSE.

Contenuto

L'accordo di cooperazione rende ora possibile lo scambio di informazioni riservate. La funzione centrale di questo scambio ai fini di una lotta efficace contro le restrizioni transfrontaliere nel campo della concorrenza è indiscussa. Tuttavia questo aspetto resta ancora marginale nell'ambito dell'accordo di cooperazione, mentre viene utilizzato con successo da diversi anni come parte integrante della collaborazione in seno alla Rete europea della concorrenza (REC) oltre a essere diffuso anche in altri ambiti come componente dell'assistenza amministrativa. L'Accordo permetterà anche in linea di massima di semplificare il recapito di decisioni e/o richieste d'informazioni formulate dalle autorità in materia di concorrenza alle aziende dell'altra Parte. L'accordo

non contempla invece né un'armonizzazione del diritto né il recepimento di normative comunitarie.

Portata dell'Accordo

Grazie alla conclusione di questo accordo di cooperazione, la Svizzera e l'UE possono agire con maggiore efficienza contro le restrizioni transfrontaliere nel campo della concorrenza, nell'interesse sia dei consumatori sia delle aziende svizzere che osservano le disposizioni della legge sui cartelli e operano in linea con i principi della politica di crescita del Consiglio federale. Il fine dell'Accordo è rendere possibile una collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza che contribuisca così a evitare doppi e ripetizioni oltre a garantire una maggiore coerenza delle decisioni che concernono lo stesso oggetto. L'Accordo contribuirà in particolare a rafforzare l'efficacia della Commissione svizzera della concorrenza (COMCO), permettendole di avere accesso alle informazioni pertinenti di cui dispone la Commissione europea. Con questo Accordo, la Svizzera dispone inoltre di uno strumento di collaborazione adeguato alle strette relazioni economiche che intrattiene con l'UE, il suo principale partner commerciale.

Maggiori informazioni

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch,
www.eda.admin.ch/europa

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

Navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS)

L'Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) per la partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS) consente alla Svizzera di prendere parte a entrambi i programmi. Galileo è un sistema di navigazione via satellite in grado di limitare la dipendenza degli utenti dal sistema statunitense GPS, mentre EGNOS è un sistema di navigazione regionale che migliora l'accuratezza e l'affidabilità dei segnali emessi dall'insieme dei sistemi globali di navigazione. L'Accordo garantisce alla Svizzera l'accesso a tutti i segnali e l'ammissione in seno ai relativi organismi. In cambio, la Svizzera partecipa ai costi annuali con circa 37 milioni di franchi.

Cronologia

- 19.6.2014: approvazione dell'Accordo da parte del Consiglio degli Stati
- 1.1.2014: applicazione provvisoria dell'Accordo
- 18.12.2013: firma dell'Accordo

Stato del dossier

I negoziatori sia della Svizzera sia dell'Unione europea (UE) per il programma GNSS (Global Navigation Satellite System) sono giunti ad un accordo in ambito tecnico nel mese di marzo 2013 ed è stato così possibile parafare il testo. Il 18 Dicembre 2013, la Svizzera e l'UE hanno firmato l'accordo, che viene applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2014.

Contesto

Il programma europeo GNSS è un progetto che era stato avviato in comune dall'UE e dall'Agenzia spaziale europea (ESA, European Space Agency). Fino alla conclusione della fase di sviluppo e validazione, la Svizzera vi prendeva ampiamente parte sulla base della sua appartenenza all'ESA. Dal 2008 l'intera gestione del programma GNSS è affidata esclusivamente all'Unione europea. Berna e Bruxelles hanno ribadito il loro interesse a concludere un accordo che permetta di disciplinare la partecipazione a tutti gli effetti della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare. Ciò le consente di portare avanti in modo coerente l'impegno profuso sino ad oggi. Grazie a una partecipazione regolata contrattualmente la Svizzera può garantirsi i seguenti vantaggi:

- accesso a tutti i servizi del sistema;
- buone condizioni, nei bandi di concorso, per le industrie svizzere attive nel settore dell'aerospaziale e dei servizi;
- taluni diritti di partecipazione alle procedure di elaborazione delle decisioni.

Contenuto

Il sistema di navigazione Galileo è costituito da 30 satelliti e stazioni di terra che devono permettere, a partire dal 2019/2020, di navigare in tutto il mondo con un'accuratezza superiore all'attuale sistema americano GPS: esso dovrà infatti fornire una precisione di posizionamento inferiore a cinque metri. Il 21 ottobre 2011 sono stati messi in orbita con successo i due primi satelliti operativi. Il 12 ottobre 2012 hanno fatto seguito due ulteriori satelliti.

Lo sviluppo del progetto Galileo prevede quattro tappe in parte concomitanti:

Fase 1	Definizione	1999 – 2001
Fase 2	Sviluppo e validazione (In Orbit Validation IOV)	2002 – 2013
Fase 3	Dispiegamento <ul style="list-style-type: none">• Costellazione iniziale di 18 satelliti• Costellazione finale di 30 satelliti	2008 – 2015 2014 – 2019/20
Fase 4	Operatività <ul style="list-style-type: none">• Operatività iniziale con 18 satelliti (Initial Operational Capability IOC)• Operatività finale (Full Operational Capability FOC)	dal 2015 dal 2019/2020

I sistemi satellitari europei Galileo ed EGNOS sono gestiti e diretti da autorità civili e possono oltretutto essere utilizzati in maniera complementare al sistema americano GPS (o al russo GLONASS). Attualmente, la navigazione satellitare è utilizzata in numerosi settori civili, quali la sicurezza aerea, la navigazione e i trasporti terrestri (strada, ferrovia). Dati gli interessi divergenti in materia di applicazioni di Galileo, l'Unione europea ha previsto di proporre i seguenti servizi:

- un servizio di base, aperto e gratuito («Open Service»);
- un servizio commerciale che permette un maggiore potenziale di efficienza;
- un servizio di sicurezza «Safety-of-Life» da impiegare in situazioni critiche per la sicurezza, per esempio nella navigazione aerea;
- un servizio di ricerca e recupero «Search and Rescue» per le situazioni di emergenza e le operazioni di salvataggio;
- un servizio criptato e in grado di resistere alle interferenze, nonché regolamentato da istituzioni pubbliche (Public Regulated Service, PRS), che verrà impiegato principalmente nei settori della protezione della popolazione e della sicurezza nazionale.

A partire dal 2015 solo tre servizi su cinque saranno accessibili («Open Service», «Search-and-Rescue» e PRS) senza tuttavia assicurare una disponibilità permanente e a livello mondiale.

Il finanziamento della fase di dispiegamento e di operatività di Galileo sarà interamente a carico del settore pubblico. L'Unione europea si accollerà anche la quota dell'investimento che, inizialmente, avrebbe dovuto essere finanziata da un consorzio di industrie private. In base alle previsioni finanziarie rivedute del 2008, la spesa ammonta a circa 3,4 miliardi di euro per la creazione del sistema nel periodo 2008-2013. Per la fase di realizzazione e messa in funzione fino all'anno 2020, le previsioni finanziarie 2014-2020 si attestano a circa sette miliardi di euro.

EGNOS è un sistema regionale volto a migliorare l'accuratezza e l'affidabilità dei segnali emessi dall'insieme dei sistemi globali di navigazione. Il sistema è formato da tre satelliti in orbita geostazionaria, collegati a una rete di stazioni fisse terrestri dislocate in Europa e in Nord Africa. Dal 2009 EGNOS è di proprietà dell'UE. Associandosi a questo progetto dell'UE, la Svizzera usufruisce degli stessi vantaggi ottenuti prendendo parte al sistema Galileo (si veda sopra).

Portata dell'Accordo

Galileo ed EGNOS permetteranno agli utenti europei di affrancarsi dalla dipendenza di fatto dal sistema GPS statunitense e, in particolare, di assicurare la

disponibilità dei dati sia in tempo di pace che in tempo di crisi. Il GPS è controllato dai servizi militari statunitensi che possono attivare o disattivare in maniera selettiva tutto il sistema o parte di esso in base a considerazioni strategiche nonché ridurre la precisione dei segnali emessi. La disattivazione del GPS, per esempio in caso di conflitti, determinerebbe notevoli problemi su larga scala, dato l'utilizzo sempre maggiore di questo sistema in Europa.

Il mercato della navigazione satellitare assume un'importanza sempre maggiore. Esperti dell'UE ritengono che la navigazione via satellite avrà un'incidenza pari a quella della telefonia mobile e di Internet e prevedono volumi di affari per parecchi miliardi di euro. Oltre ai settori relativi al traffico aereo, stradale, marittimo e fluviale, la navigazione satellitare verrà impiegata sempre più spesso per missioni di salvataggio, per il trasporto di merci preziose o pericolose nonché per effettuare rilievi topografici. Grazie ai suoi segnali orari ad altissima precisione, il sistema Galileo permette inoltre tutta una serie di nuove applicazioni, per esempio nel campo della sincronizzazione delle reti energetiche e di comunicazione oppure nell'ambito delle transazioni finanziarie.

Con l'ammissione ai progetti europei nell'ambito del GNSS, la Svizzera punta ad assicurarsi l'accesso ai servizi del sistema nonché determinati diritti di partecipazione alle procedure di elaborazione delle decisioni e condizioni iniziali ottimali nei bandi di concorso per le industrie svizzere attive nel settore aerospaziale e dei servizi, che gioverebbero alla piazza tecnologia ed economica svizzera. A titolo di esempio, gli orologi atomici per i primi satelliti del sistema Galileo sono stati forniti da un'azienda svizzera.

Maggiori informazioni

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch,
www.eda.admin.ch/europa

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Tel. +41 58 462 96 90, info@sbfi.admin.ch, www.sefri.admin.ch

Ufficio federale delle strade USTRA
Tel. +41 58 462 94 11, info@astra.admin.ch, www.ustr.admin.ch

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA)

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asylum Support Office, EASO) fornisce sostegno ai Paesi Schengen i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. In tale ambito, facilita, coordina e promuove la cooperazione tra Stati in materia di asilo. Il regolamento che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo prevede la possibilità che i quattro Stati associati a Schengen e Dublino (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) partecipino alle attività dell'Ufficio.

Cronologia

- 10.6.2014: firma dell'accordo di partecipazione

Stato del dossier

Nel marzo del 2013 i responsabili della Svizzera e dell'UE si sono messi d'accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA). Il 10 giugno 2014 la Svizzera e l'UE hanno firmato il nuovo accordo di partecipazione, che entrerà in vigore non appena i Parlamenti svizzero ed europeo l'avranno ratificato.

Contenuto

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) è stato inaugurato il 19 giugno 2011 e ha come compito principale di sostenere a livello operativo gli Stati membri il cui sistema di asilo e di accoglienza è sottoposto a particolari pressioni. Inoltre, facilita, coordina e consolida la cooperazione tra Stati membri nel settore dell'asilo. A tal fine, l'UESA si assume i seguenti compiti:

- coordinamento dell'invio di squadre di sostegno per l'asilo. Le squadre, composte di esperti messi a disposizione dagli Stati membri e riuniti in «riserve d'intervento asilo» possono essere impiegate temporaneamente in uno Stato membro che ne ha fatto richiesta all'UESA. Le squadre possono apportare la propria competenza per quanto concerne i servizi d'interpretazione, le informazioni sui Paesi d'origine e la gestione dei dossier di asilo. Possono inoltre contribuire a facilitare una prima analisi delle domande di asilo e assicurare la messa a disposizione di strutture di accoglienza appropriate, in particolare alloggi d'urgenza, mezzi di trasporto e assistenza medica. Alcune squadre di sostegno dell'UESA sono attualmente impiegate in Grecia;
- sviluppo di formazioni a livello europeo all'attenzione delle autorità amministrative e giudiziarie responsabili dell'asilo nei singoli Stati membri;

- organizzazione della raccolta di dati sui Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo, utilizzando le informazioni raccolte dagli Stati membri, dalle organizzazioni non governative e internazionali.
- in qualità di organo europeo indipendente, l'UESA lavora in stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, ma anche con l'ACNUR, l'Agenzia europea dei diritti fondamentali, la Commissione europea e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne FRONTEX.

Portata dell'Accordo

Partecipando all'UESA, la Svizzera dimostrerebbe la propria solidarietà, apportando un contributo a un sistema d'asilo più equo ed efficiente in Europa. Parteciperebbe inoltre al potenziamento del sistema di Dublino. Ciò non solo nell'interesse della Svizzera e degli Stati partecipanti a Dublino, ma anche di quello dei migranti bisognosi di protezione.

La Svizzera potrebbe anche approfondire a livello europeo il proprio impegno nel campo delle informazioni sui Paesi d'origine (Country of Origin Information, COI) e sfruttare così il know-how degli esperti di altri Paesi europei. Inoltre, potrebbe fornire supporto ad altri Stati con le proprie conoscenze e i propri specialisti e contribuire alle misure di sostegno a favore di singoli Paesi.

Dato che l'UESA svolge solamente compiti di coordinamento e sostegno, la Svizzera non sarà in alcun modo tenuta a recepire la legislazione europea in materia d'asilo. L'Ufficio non ha inoltre alcun potere di impartire istruzioni alle autorità nazionali.

Inoltre, poiché l'UESA non rientra negli Accordi di Schengen e Dublino, la Svizzera non è obbligata a parteciparvi. Come gli altri Stati associati a Schengen e Dublino (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), può tuttavia svolgere un ruolo di osservatrice in seno all'Ufficio.

Maggiori informazioni

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/europa

Ufficio federale della migrazione UFM
Tel. +41 58 465 11 11, info@bfm.admin.ch, www.ufm.admin.ch

Impressum

Editore

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Direzione degli affari europei DAE

3003 Berna

www.eda.admin.ch/europa

Impaginazione

DAE e Comunicazione visuale, Informazione DFAE

Immagini

Frontespizio: Fotolia, Keystone

Pagina 48: DAE

Ordinazioni

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Distribuzione pubblicazioni

www.pubblicazionifederali.admin.ch

Numero d'ordinazione: 201.337.I

Contatto

Informazione DAE

Tel.: +41 (0)58 422 22 22

E-mail: europa@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. Altri esemplari possono essere scaricati presso www.eda.admin.ch/europa/pubblicazioni.

Berna, 2014